

CDLXXXII.

TORNATA DI VENERDÌ 29 NOVEMBRE 1912

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Atti vari	Pag. 21800
Commemorazioni dell'ex deputato Gal-	
letti e di Romeo Manzoni	21755
CABRINI	21755
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21756
MURRI	21755
PRESIDENTE	21755
Comunicazioni del Presidente (<i>Ringrazia-</i>	
<i>menti</i>)	21753
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Riscossione del dazio consumo sui liquori	
e sulle bevande alcoliche prodotte nei	
comuni chiusi per il consumo locale	
(FACTA)	21791
Dimissioni del deputato Barzilai (<i>Respinte</i>).	21756
BISSOLATI	21757
COLAJANNI	21757
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21757
FERA	21757
LACAVALLO	21756
PRESIDENTE	21756-57
SALANDRA	21756
Interrogazioni:	
Villaggio di Pezzolo (COLONNA DI CESARÒ):	
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	21758
Derivazione d'acqua dal fiume Oglio (TO-	
VINI):	
CIMATI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	21758
Ricevitori del registro (CALDA):	
CIMATI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	21759
Agente delle imposte di Crema (MARAZZI):	
CIMATI, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>	21759
Sottoprefetto di Rimini:	
CHIESA EUGENIO	21761
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21760
Corpo reale delle foreste:	
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato</i>	21763
PATRIZI	21763
Ordinamento giudiziario (<i>Discussione del</i>	
<i>disegno di legge</i>)	21765
LONGO	21779
MOSCA TOMMASO	21791
VENDITTI	21765

Relazioni (*Presentazione*):

- Approvazione del trattato di pace di Lo-
- sanna con l'Impero Ottomano e prov-
- vedimenti per la Libia (CARCANO). Pag. 21791
- Riforma della legge sui piccoli fallimenti
- (VENDITTI) 21764

Ritiro di una interrogazione:

- MEDA 21763

Verificazione di poteri:

- Elezione del quarto collegio di Napoli (Gi-
- rardi) (*Convalidazione*) 21755
- Elezione del collegio di Velletri (Veroni) (*Id.*). 21755
- Elezione del collegio di Trapani (Nasi) (*An-*
- nullamento*) 21764

La seduta comincia alle 14.5

SCALINI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera i seguenti telegrammi:

Roma 29.

« La manifestazione di cordoglio dell'Assemblea Nazionale i cui sentimenti tanto nobilmente furono interpretati dalla E. V., da S. E. Giolitti e dagli onorevoli colleghi del compianto padre mio, commuovono la mia famiglia e me che rendiamo vivissime grazie. Ossequi.

« Salvatore Girardi ».

Napoli 28.

« A nome di Napoli che ricorda in Francesco Girardi le nobili altissime doti di insigne parlamentare, eminente giurista, pro-

vetto amministratore, e che con vivo rim-

pianto ha visto scomparire così illustre cittadino, invio a V. E. ed alla Camera i più vivi ringraziamenti per l'omaggio reso alla venerata memoria di lui. Ossequi.

« *Sindaco*
« Del Carretto ».

Castel San Giovanni 28.

« Castel San Giovanni memore, riconoscente, associandosi rammarica la perdita del suo benemerito deputato Giuseppe Manfredi e ringrazia solenne omaggio rappresentanza nazionale.

« *Sindaco*
« Avv. Chiesa ».

Firenze 28.

« Ringrazio anche a nome dei miei figli Vostra Eccellenza per l'elogio che del nostro diletto estinto ha fatto con animo tanto cordiale alla Camera dei deputati ed anche pel modo gentile con cui me lo ha voluto comunicare. Le assicuro che noi terremo sempre fede alla devota amicizia che legava mio marito a Vostra Eccellenza. Con ossequio.

« Albina Cesaroni ».

Bassano 28.

« Profondamente grata e commossa ringrazia Vostra Eccellenza pregando esprimere la nostra riconoscenza alla Camera e al Governo.

« Famiglia Vendramini ».

Bassano 28.

« Bassano esprime a mio mezzo i sensi della viva riconoscenza pel tributo di compianto della Camera dei deputati per la morte dell'onorevole Vendramini, illustre benemerito concittadino, che per oltre un ventennio fu suo rappresentante al Parlamento, dedicando l'intelligente ed assidua sua opera al bene della patria. Prego Sua Eccellenza di essere gentile interprete presso la Camera dei deputati di questi sentimenti. Ossequi.

« *Sindaco*
« Antonibon ».

Campobasso 28.

« Questa città sempre dolente per la perdita immatura del suo compianto cittadino onorevole De Gaglia invia all'Eccellenza

Vostra la sua imperitura riconoscenza per le lusinghiere manifestazioni di cordoglio che codesta Assemblea Nazionale deliberava di inviarle.

« *Sindaco*
« Spetrino ».

Ruvo di Puglia 28.

« Con animo riconoscente preghiamo la Signoria Vostra Illustrissima di rendersi interprete della nostra gratitudine presso la Camera per l'affettuoso omaggio reso alla memoria del nostro compianto Antonio.

« Jatta ».

Torino 28.

« La famiglia tutta che dal generale rimpianto trasse l'unico conforto nell'irreparabile sventura, commossa per la dimostrazione data dalla Camera dei deputati e per le nobili espressioni rivolte dall'Eccellenza Vostra alla memoria del caro estinto, ringrazia sentitamente.

« Vittorio Casana ».

Torino 28.

« Prego Vostra Eccellenza rendersi interprete presso la Camera dei deputati della vivissima gratitudine della città di Torino per i sensi di condoglianza e rimpianto espressi in morte di Severino Casana, illustre suo figlio, che nella Camera italiana, nel Senato del Regno, nei Consigli della Corona ed ovunque esplicò la nobile e benemerita opera sua mantenendo alto ed onorato il nome della patria e della sua città.

A Vostra Eccellenza ed all'onorevole Daino particolari sentiti ringraziamenti ed ossequi distinti.

« *Per il Sindaco assente,*
« *l'Assessore anziano*
« Bruno ».

Vercelli 28.

« A nome e per incarico del Consiglio comunale, al quale in adunanza di ieri sera ho comunicato il telegramma di Vostra Eccellenza, mi onoro esprimere i sensi di viva riconoscenza delle terre vercellesi al Parlamento nazionale per le degne onoranze tributate alla memoria del compianto senatore Vincenzo Ricci e per il delicato pensiero avuto col darne ufficiale partecipazione alla città di Vercelli.

« Con profondo ossequio
« *L'Assessore anziano*
« Avv. Ettore Borgogna ».

Genova 28.

« Ringrazio vivamente cotesta onorevole Camera della partecipazione presa al lutto di Genova per la morte del senatore Ceruti che negli eminenti uffici di generale dell'esercito, di sindaco di questo comune, di presidente di altre pubbliche amministrazioni, fu un benemerito ed ebbe altissime estimazioni anche per la singolare interezza di carattere. Esternando la gratitudine della civica rappresentanza esprimo a Vostra Eccellenza i miei ossequi particolari.

« *Il Sindaco*
« Grasso ».

Il ministro dell'interno ha trasmesso gli elenchi dei reali decreti di scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e di proroga dei termini per la ricostituzione dei Consigli stessi riferibilmente al mese di ottobre 1912. Saranno stampati e distribuiti.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni nella tornata del 27 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime.

1º Napoli IV — Salvatore Girardi;
2º Velletri — Dante Veroni.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo di giorni dieci, per motivi di salute, l'onorevole Francesco Spirito.

(È concesso).

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Murri.

Ne ha facoltà.

MURRI. A coloro, dei quali la Camera ascoltò l'altro giorno con la massima attenzione il ricordo, debbo oggi aggiungere, anche per desiderio dei colleghi della mia regione, il nome di Arturo Galletti.

Tacqui l'altro giorno pensando che colleghi che egli ebbe per lungo tempo alla Camera lo avrebbero ricordato meglio di me; parlo oggi, benchè abbia avuto ragione di combatterlo in una lotta che eccedeva le divisioni di partito per attingere ad una concezione sostanzialmente diversa della vita pubblica e del dovere politico, e lo ricordo poichè credo di poter rendere omaggio a nobili sentimenti dei quali non mancò la sua vita.

Partecipò alle lotte per l'indipendenza nazionale, lasciò l'esercito regolare per combattere a Mentana alle porte di Roma; più tardi seguì con interesse e con costante affetto le vicende dell'esercito e della espansione coloniale italiana.

Diviso da lui, ripeto, per una concezione che investe tutta l'attività dell'uomo politico, rendo omaggio a questi sentimenti, non potendo altresì lasciar passare senza una parola di ricordo e di rimpianto la figura di un uomo, che ha avuto tanta parte nell'attività politica locale delle nostre Marche ed è qui nota poichè egli per cinque legislature rappresentò, prima di me, il collegio di Montegiorgio.

Vada quindi anche a lui il nostro rimpianto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Poichè una tradizione di gentilezza consente alla nostra tribuna parlamentare di rendere omaggi ad eminenti cittadini anche se non appartenenti al nostro Stato, permetta la Camera che sia da me qui ricordato, brevissimamente, la figura morale del letterato ed uomo politico Romeo Manzoni che rappresentò la Svizzera italiana nel Consiglio nazionale per parecchie legislature.

Con la morte di Romeo Manzoni l'Italia ha perduto una delle espressioni più geniali di nostra gente, un fervido ed autorevole assertore della civiltà italiana nelle gare delle genti confederate nella Repubblica elvetica.

La democrazia italiana ha perduto un fido amico che non si palesò tale soltanto nelle ore liete; un uomo di libertà, che seppe alzare forte la voce in difesa della tradizione del diritto di asilo, ogniqualvolta parve che questo minacciasse di andar sommerso nel gorgo di volgari tornacanti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. In nome della Camera mi associo ai sentimenti espressi dall'onorevole leMurri in memoria del nostro com-

pianto collega Galletti, ed a quelli espressi dall'onorevole Cabrini, che ha ricordato la nobile figura di Romeo Manzoni, discepolo diletto di Carlo Cattaneo. (*Vive approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Parecchi di noi hanno avuto la fortuna di conoscere alla Camera l'onorevole Arturo Galletti di Cadilhac e di apprezzare le sue virtù non comuni. Mi associo quindi a nome del Governo alle nobili espressioni pronunziate dall'onorevole Murri.

Così pure mi associo alle non meno nobili espressioni dedicate dall'onorevole Cabrini alla memoria di Romeo Manzoni, il quale seppe tenere alto all'estero il nome italiano. (*Approvazioni*).

Dimissioni del deputato Barzilai.

PRESIDENTE. Con vivo rincrescimento do comunicazione alla Camera della seguente lettera:

« Roma 28 novembre 1912.

« Eccellentissimo signor Presidente,

« La prego di voler fare accogliere dalla Camera le mie dimissioni da deputato del V collegio di Roma.

« Devotissimo: Salvatore Barzilai ».

(*Commenti*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

SALANDRA. Onorevoli colleghi, l'onorevole Barzilai è tale uomo che, in questa per lui solenne occasione, merita qualche cosa di meglio del tacito consuetudinario consenso ad una proposta che respinga le sue dimissioni, venuta solamente dai deputati del suo gruppo politico. L'onorevole Barzilai è separato profondamente dalla grande maggioranza di questa Camera dagli ideali politici che egli ha con franca e leale coscienza sempre professati. Ma noi non possiamo dimenticare che, durante i ventidue anni della sua vita parlamentare, egli non ha mai mancato al rispetto dovuto al sentimento prevalente nei suoi colleghi ed anche a quelle istituzioni le quali, se pur non rappresentano la meta delle sue aspirazioni, hanno avuto ed hanno la sanzione della volontà sovrana del paese.

L'onorevole Barzilai che, riconosciamo qui tutti come uno dei principi della parola,

della bella, calda, intonata, temperata, suadente parola italiana, sebbene repubblicano, non ha mai abusato ad offesa dei suoi colleghi dell'arma lucente e tagliente, che sa maneggiare con impareggiabile maestria.

Ma vi è una considerazione che vince tutte le altre. Le ragioni, che sono notorie, delle sue dimissioni non derivano già da quello che da noi lo divide, bensì derivano da quello che a noi lo accomuna in un consenso solidale ed entusiastico di tutti noi; derivano dalla sua aspirazione alla sempre crescente grandezza e potenza della patria italiana. (*Vivissime approvazioni*).

Sia dunque il voto, certamente unanime, col quale la Camera respingerà le dimissioni del deputato Barzilai, manifestazione di plauso alla nobiltà della sua vita e della sua azione parlamentare; e sia pure (consentite che lo dica) manifestazione di protesta contro certi costumi politici che, se prevalessero, priverebbero noi del più alto e del più sacro dei nostri diritti, del diritto di interpretare liberamente ed individualmente, secondo la coscienza di ciascuno di noi, gli interessi e la volontà del paese (*Vivissime approvazioni*), costumi politici, che, se prevalessero, avrebbero questo effetto: che per instaurare l'impero della democrazia, si abbasserebbe, con grande iattura della democrazia stessa e della libertà, il carattere e la dignità dei rappresentanti del paese. E sia soprattutto il nostro voto unanime manifestazione di alto e vibrante patriottismo.

È con questi sentimenti che mi onoro di proporre alla Camera la reiezione delle dimissioni dell'onorevole Salvatore Barzilai. (*Vivissime approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

LACAVA. Sono amico personale dell'onorevole Barzilai fin da quando egli non era ancora stato eletto deputato; e questa nostra amicizia personale è rimasta sempre costante quantunque le diverse opinioni politiche mi separassero da lui.

Non voglio entrare nell'esame delle ragioni che hanno indotto l'onorevole Barzilai a dimettersi da deputato; prego soltanto la Camera di non voler accogliere le sue dimissioni.

L'onorevole Barzilai è troppo noto nel Paese e nel Parlamento perchè io mi permetta di parlare di lui lungamente; del resto ne ha parlato così bene l'onorevole Salandra che io me ne posso dispensare. Dirò sol-

tanto che la scomparsa anche momentanea dell'onorevole Barzilai dalla tribuna parlamentare tornerebbe a noi tutti spiacevole siccome quella di persona che altamente la onora.

Mi associo quindi alla proposta fatta dall'onorevole Salandra, che la Camera voglia respingere le sue dimissioni, e spero che la Camera le respingerà unanime. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fera.

FERA. Chiedo anche io che la Camera respinga le dimissioni dell'onorevole Barzilai, e prescindendo dalla considerazione delle qualità eminenti della sua mente e del suo cuore.

Esprimo soltanto un desiderio che può magari essere personale e che esprimo quindi esclusivamente in mio nome. Riconosco tutto il valore della disciplina dei partiti politici; ma credo che il voto della Camera possa benissimo significare l'augurio che la vita dei partiti politici non debba diventare scuola di asservimento e di mortificazione della libertà individuale e delle sue più feconde manifestazioni. (*Benissimo!*) E non mi duole anche di sperare che il nostro voto esprima anche il sentimento che la comprensione degli alti interessi nazionali debba sempre superare le divergenze di regioni, di classi e di organizzazioni politiche. (*Vive approvazioni*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

COLAJANNI. Dopo tre oratori valenti, e di parte diversa della Camera, la parola mia potrebbe sembrare superflua.

Per noi, amici politici e personali di Salvatore Barzilai, non ci può essere cosa più gradita dell'elogio che è stato fatto in questa Camera dagli avversari suoi politici.

A me nel parlare in questo momento non è dato, nè la Camera forse me lo consentirebbe, di poter polemizzare con certi accenni, che certamente non avevano l'intenzione di ferire nè gruppi nè persone, ma che pure nel risultato a questo sono riusciti.

Dunque, dicevo, non ho l'intenzione, nè la possibilità, di polemizzare con l'onorevole Salandra; ma la Camera che mi conosce, la Camera che sa quanto io stimi ed apprezzi la sincerità, vorrà concedermi che io unisca il mio voto a quello dei precedenti oratori nel pregare la Camera di respingere le dimissioni dell'onorevole Barzilai.

Questo voto esprimo e manifesto perchè convinto che, pur dovendo lasciare la mas-

sima libertà agli individui, noi dobbiamo ammirare sempre i partiti, i quali tengono al loro programma ed alla loro fede. (*Bravo!*)

Perchè, se tutti i partiti, onorevole Salandra, facessero quello che si fa nel nostro, ella non sarebbe un solitario, ma sarebbe certamente da ben altre forze sorretto in questa Assemblea. (*Approvazioni — Commenti*).

Ed io, chiudendo, ed alludendo alle qualità personali, alle qualità di politico e di oratore di Salvatore Barzilai, debbo ricordare che quali possano essere i dissensi (dissensi del resto rispettabilissimi, perchè Salvatore Barzilai, nè in seno del partito, nè dinanzi al paese, ha mai nascosto quale era il suo programma e quali erano le sue idee), io amo ed ammiro l'onorevole Barzilai e desidero che resti in questa Camera, perchè pochi oratori, nell'approssimarsi di certe gravi discussioni di politica estera, potrebbero portare la voce suadente e gli argomenti veramente poderosi che potrà portare Salvatore Barzilai, il quale non potrà essere assente, stia tranquillo, onorevole Lacava, non potrà essere assente di qui che pochi giorni.

E nella speranza di vederlo ritornare presto, e nella speranza, nella certezza anzi, di vederlo, sempre in seno al partito che egli ha onorato, mi associo di gran cuore ai voti dei precedenti oratori. (*Approvazioni — Commenti*).

BISSOLATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Bissolati.

BISSOLATI. Come deputato di Roma credo di interpretare il sentimento di tutta la città associandomi ai voti ed agli inviti fatti dagli onorevoli colleghi. (*Approvazioni*)

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si astiene.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta fatta dagli onorevoli Salandra, Lacava, Fera, Colajanni e Bissolati, che le dimissioni dell'onorevole Barzilai siano respinte.

(*La proposta è approvata unanimemente*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dall'onorevole Colonna di Cesarò « per sapere se sia stato rispettato e a quanto ammonta, il fondo costituito con la tassa maggiori utenti

pagata dai naturali di Pezzolo, villaggio del comune di Messina, e destinata ad allacciare quel villaggio con Messina ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Per la costruzione della strada carrozzabile, destinata ad allacciare il villaggio Pezzolo col capoluogo, fu costituito un fondo speciale a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

« Sebbene per l'avvenuta dispersione degli atti, della prefettura e del comune, a causa del terremoto, non sia possibile avere dati precisi, non pertanto, da quanto ha riferito il prefetto di Messina, rilevasi che, per la costituzione del fondo speciale suddetto, i naturali di Pezzolo avrebbero concorso con la somma di lire duemila circa, la quale fu tutta erogata per la esecuzione dei lavori.

« La strada finora costruita giunge a Ponte Schiavo, e precisamente alla località dove trovasi la scuola agraria di San Placido Colomerò. Non è stato possibile proseguirla più oltre, perchè avrebbe dovuto attraversare la zona militare ed il Comando del Corpo d'armata vi si è opposto.

« Il sottosegretario di Stato

« FALCIONI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dall'onorevole Tovini « per conoscere le ragioni dell'enorme ritardo frapposto nel decidere sulla domanda di derivazione d'acqua dal fiume Oglio (ponte Dazza) presentata dai comuni di Brescia e di Sonico, mentre la relativa istruttoria fu chiusa fino dall'8 luglio 1908 ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La domanda di derivazione dal fiume Oglio fu prodotta dai comuni di Brescia e di Sonico alla prefettura di Brescia, presso la quale si svolse la relativa istruttoria. Il ritardo ad emettere al riguardo un definitivo provvedimento non era quindi noto a questa Amministrazione centrale, la quale dovette pertanto rivolgersi alla Prefettura prima e poscia al Ministero dei lavori pubblici per conoscere le ragioni del ritardo stesso. In seguito alle relative indagini questo Ministero ha constatato quanto segue:

« Dal tratto del fiume Oglio fra Sonico e Malanno furono presentate parecchie istanze per derivazione e cioè:

« 1ª dall'ingegnere Luigi Stucchi in data 27 aprile 1905;

« 2ª dall'ingegnere Luigi Conti Vecchi, in data del 25 giugno 1905;

« 3ª dalla Società Nazionale di ferrovie e tramvie, in data 12 aprile 1906;

« 4ª dall'ingegnere Giuseppe Alberti, in data 12 aprile 1906;

« 5ª dall'ingegnere Steno Sioli Legnani, in data 12 aprile 1907;

« 6ª dai comuni di Sonico e di Brescia, consorziati, in data 6, 24 e 25 aprile 1907.

« Quindi vi sarebbero cinque istanze anteriormente presentate a quelle dei comuni di Brescia e Sonico, ma di queste cinque istanze, quelle segnate coi numeri 2 e 3 si identificano, poichè l'ingegnere Conti Vecchi ha dichiarato a piedi della istanza della Società Nazionale di ferrovie che la sua istanza deve intendersi presentata nell'interesse della Società predetta, e quelle segnate nei numeri 4 e 5 verrebbero a sparire se si accogliesse la domanda dei comuni di Brescia e di Sonico per espressa rinunzia fatta dai presentatori di esse subordinate all'accoglimento delle domande dei comuni. Di modo che resterebbero veramente in lizza tre domande in definitiva, una prima dell'ingegnere Luigi Stucchi, una seconda della Società Nazionale di ferrovie e tramvie, e quindi quella che forma materia dell'interrogazione, presentata dai comuni di Brescia e Sonico.

« L'istruttoria di questa domanda non fu ultimata l'8 luglio 1908, poichè la deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia, sulle varie domande, fu emessa nella tornata del 21 novembre 1910, e lo schema di disciplinare predisposto dall'Ufficio del Genio civile per la concessione a favore dei comuni porta la data del 18 maggio-20 dicembre 1911, di modo che solo a questa ultima data può dirsi terminata l'istruttoria e non vi è il ritardo che di meno di un anno pel provvedimento definitivo, ritardo che è di peso, stando sempre a quanto afferma il Ministero dei lavori pubblici, dalla questione ferroviaria, in quanto che, come si è accennato, la domanda dei comuni è preceduta da quella della Società ferroviaria, e le due domande sono incompatibili, e tutte e due sono largamente sostenute da motivi di interesse pubblico.

« L'Amministrazione ferroviaria, che nella concessione della ferrovia Iseo-Breno-Edolo aveva previsto l'elettrificazione della ferrovia stessa, cui dovrebbe servire la derivazione chiesta dalla Società ferroviaria su accennata, è rimasta molto preoccupata in favore della domanda di derivazione pre-

sentata dalla ripetuta Società, ma il Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di dirimere in breve la vertenza, ha, sul conforme parere della stessa Amministrazione ferroviaria, stabilito di deferire l'esame dei vari progetti di derivazione suaccennati alla Commissione permanente per le riserve idrauliche nell'interesse ferroviario.

« Lo stesso Ministero dei lavori pubblici ha assicurato che l'esame da parte della suaccennata Commissione sarà esaurito in breve, e che in conformità del parere che da essa sarà emesso si procederà quindi al prosieguo della istruttoria prescritta dal regolamento 26 novembre 1893, n. 710, nello intento di emanare in breve la concessione in favore di quella delle domande suaccennate che sarà ritenuta preferibile per prevalenti motivi di interesse pubblico rispetto alle altre che dovranno essere respinte.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CIMATI ».

PRESIDENTE Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dall'onorevole Calda « per sapere perchè non si sia ancor fatta la revisione della percentuale spettante ai ricevitori del registro a titolo di aggio sui redditi degli uffici, revisione promessa dall'articolo 59 del regolamento 18 marzo 1909, n. 158 ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Circa la interrogazione dell'onorevole Calda per sapere perchè non si sia ancora fatta la revisione della percentuale dell'aggio spettante ai ricevitori del registro, revisione promessa dall'articolo 59 del regolamento 18 marzo n. 158, posso rispondere che per detta revisione è occorso uno studio non facile, del quale si è occupata una competente Commissione.

« Ora sono in corso le ordinarie pratiche per l'attuazione del relativo provvedimento, dal quale deriveranno equi miglioramenti alla parte più numerosa e veramente bisognosa dei ricevitori.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CIMATI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dall'onorevole Marazzi, « per conoscere quali particolari istruzioni furono impartite all'agente delle imposte di Crema, che oltre ogni ragione-

vole misura inasprisce la tassa di ricchezza mobile presso tutti i commercianti, industriali ed esercenti della città e del circondario precisamente quando si proclama dal Governo che il gettito naturale delle imposte è in progressivo aumento e su tutto il territorio cremasco imperversa la crisi dell'industria, del commercio e del denaro ».

RISPOSTA SCRITTA. — « In seguito alla agitazione promossa dall'Associazione dei commercianti di Crema contro l'azione svolta dal titolare di quella agenzia delle imposte nei riguardi della revisione dei redditi mobiliari, fu affidato ad un ispettore delle imposte dirette l'incarico di recarsi sul luogo per assumere diligenti ed accurate informazioni sul vero stato delle cose.

« Però, dalle esaurienti indagini esperite da detto funzionario, risultò che l'agitazione stessa era sorta più pel timore di quanto si presumeva dovesse compiere l'agenzia nei riguardi di detta revisione, che non dei provvedimenti effettivamente attuati per la rivalutazione dei redditi mobiliari.

« Infatti il limitatissimo numero di rettifiche promosse alla agenzia e la definizione della maggior parte di esse mediante equo e pacifico componimento e le attestazioni ricevute sul luogo da autorevoli persone dello stesso ceto commerciale, dimostrarono che l'agitazione promossa da pochi interessati non aveva alcun ragionevole fondamento ed anzi era assolutamente fittizia.

« Ad ogni modo posso assicurare l'onorevole Marazzi che le istruzioni del Ministero alle dipendenti agenzie delle imposte furono sempre intese ad assicurare l'equa e corretta applicazione della legge di imposta, lontano da ogni esagerazione come da ogni debolezza e che da questi criteri non si è allontanata l'agenzia di Crema.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CIMATI ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione all'ordine del giorno è quella dell'onorevole Galli al ministro degli affari esteri, « sull'opportunità di abrogare l'articolo 37 dell'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana approvato con regio decreto 4 luglio 1910, n. 562, in analogia a quanto si fece per l'ordinamento Eritreo, rappresentando quell'articolo 37 una ragione permanente di sfiducia e di pericolo per i funzionari componenti il ruolo politico amministrativo della Somalia ed allontanando dai

futuri concorsi gli elementi migliori che vedrebbero precluso il proprio avvenire ».

Non essendo presente l'onorevole Galli, questa interrogazione s'intende ritirata.

Così pure, non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Campanozzi, al ministro delle finanze, « per conoscere le cause che motivarono il trasferimento di quattro geometri del Catasto, rappresentanti, nel compartimento veneto, le sezioni dell'Associazione nazionale dei geometri del ruolo aggiunto »;

Rocco, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, « per conoscere i motivi che consigliarono la pubblica sicurezza di Napoli ad operare, nel giorno 5 luglio 1912, una perquisizione in casa del signor Agostino Del Giudice in Casandrino (Napoli) ed ancora per sapere se sia lecito ad un funzionario di questura, senza mandato dell'autorità giudiziaria, senza procedimenti penali in corso e senza alcuna denuncia sottoscritta, ma solo in base ad anonimi assurdi e calunniosi, violare il domicilio di un pacifico cittadino, mettervi tutto a soqquadro ed esporlo così al pubblico disdoro ed al generale sospetto »;

Rizza, al presidente del Consiglio, ministro dell'interno e al ministro delle finanze, « per sapere se in seguito al gravissimo disastro del quasi mancato prodotto del grano, non credano il caso di dare dei provvedimenti che valgano a renderne il prezzo più accessibile alla classe degli operai che a preferenza si alimenta di pane »;

Treves, al ministro degli affari esteri e al presidente del Consiglio, « per sapere quale opera il Governo abbia spiegato a difesa degli emigranti italiani in Svizzera, cacciati via o arrestati in massa per « delitto » di sciopero durante la « serrata » padronale di Zurigo »;

Campanozzi, al ministro delle poste e dei telegrafi, « per conoscere i criteri seguiti nel conferimento della promozione a capo divisione a funzionari non designati dal Consiglio d'amministrazione, o ripetutamente esclusi dall'avanzamento per indegnità e per inettitudine ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Eugenio Chiesa, al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, « per conoscere se la presenza, asserita dalla stampa, del sottoprefetto di Rimini alla inaugurazione di un cosiddetto *club* privato in quella stazione balneare, e il discreto velame di cui abitualmente si coprono i nomi di coloro che ven-

gono sorpresi nelle clamorose discese di polizia in simili ritrovi, e la tolleranza di cui godono invece taluni circoli, i più aristocratici specialmente, indichi almeno proposito nel Governo di ordinare il giuoco sotto la pubblica sorveglianza e se esso intenda in tal caso di assoggettarlo ad una tassa da devolversi alla pubblica beneficenza ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Chiesa, con la sua interrogazione redatta, me lo consentirà, in una forma un po' involuta, farebbe addebito al Governo di alcuni fatti specifici, per scendere poi ad una proposta concreta in ordine alla *vexata quaestio* della statizzazione dei giuochi di azzardo. In sostanza, l'onorevole Chiesa prende occasione, per arrivare a questa conseguenza, dal fatto che il sottoprefetto di Rimini, il cavaliere Andreoli, una sera intervenne alla inaugurazione del *club* privato di Rimini e ne deduce che questo fatto è grave per un funzionario dello Stato.

Spero che l'onorevole Chiesa consentirà con me nell'ammettere l'inopportunità di questo addebito che egli muove al Governo, quando saprà che, non appena si ebbe notizia che il sottoprefetto di Rimini aveva partecipato a questa inaugurazione, senza menomamente discutere se in quella contingenza si fosse o meno giuocato, prese immediatamente un provvedimento radicale al punto che il cavaliere Andreoli, il quale, del resto (noti l'onorevole Chiesa), a prescindere da questo fatto specifico è un funzionario distintissimo, venne immediatamente allontanato da quella residenza e fu esonerato dalle funzioni di sottoprefetto.

Un secondo addebito che traspare dalla interrogazione dell'onorevole Chiesa sarebbe questo. Pare che il Governo manifesti una soverchia condiscendenza per i giuochi di azzardo. Onorevole Chiesa, a questo punto io non posso che ricordare fatti, che valgono qualche cosa di più di qualsiasi apprezzamento. E i fatti dimostrano, che, specialmente in questi ultimi tempi, auspice l'attuale presidente del Consiglio, si è iniziata una vera lotta a coltello contro questi giuochi di azzardo, che costituiscono, secondo il pensiero nostro, una immoralità nello Stato.

L'onorevole Chiesa vorrebbe poi che le nostre preoccupazioni si volgessero di preferenza verso quei *clubs* privati che hanno una fisionomia più aristocratica.

Ora, anche a questo riguardo, mi consenta l'onorevole Chiesa (per quanto potrei rispondergli che la legge è uguale per tutti) di dirgli che noi non ci siamo preoccupati se il club fosse aristocratico giacchè (tanto per citare qualche esempio) non si può dire davvero che il club di Montecatini, quello di Portofino-Kulm ed altri, che l'onorevole Chiesa perfettamente conosce, non fossero aristocratici.

In sostanza, vorrei che egli, con la sua consueta equanimità, riconoscesse a me ed al Governo che, a questo riguardo, s'è fatto tutto quello che umanamente era possibile; e che non era possibile fare di più.

Ma (*in cauda venenum*) egli vorrebbe, che si venisse alla statizzazione dei giuochi d'azzardo. La questione è grave e complessa; e non se ne può discutere nei limiti di una interrogazione. Però, se egli vuol conoscere il mio avviso personale, che è quello del Governo, gli posso dire con grande franchezza che il Governo è contrario alla statizzazione, ed ha l'intendimento preciso di combattere le case da giuoco. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Eugenio Chiesa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CHIESA EUGENIO. L'onorevole sottosegretario ha cominciato col dire che la forma della mia interrogazione era involuta. Io gli dimostrerò che era l'azione del Governo involuta e che desideravo d'evolgerla: desideravo, cioè, che fossero chiarite le intenzioni sue.

I colleghi hanno inteso che il cavaliere Bartolomeo Andreoli (uno di quei sottoprefetti che io ritengo inutili; e nell'occasione l'onorevole sottosegretario vorrà riconoscere che i sottoprefetti oltrechè inutili possono, qualche volta, essere anche dannosi) era già noto al Governo, quando si trovava a Faenza. Funzionario distinto: egli ha detto; ma, forse, troppo ossequente, come già in Urbino, al vescovo, ai Circoli salesiani, ai giubilei monastici; ed altrettanto ossequente al club dell'alta aristocrazia, la Riunione cittadina, dove si può dire che il giuoco durasse giorno e notte e dove egli, nonostante che la stampa e la cittadinanza fossero insorte, si recava anche col tenente dei carabinieri, oggi pure traslocato. Trasportato in migliore e più spirabil aere, come a Rimini, non si preoccupava monsignor Andreoli (come lo chiamavano) di sapere se il Circolo privato, annesso allo stabilimento dei bagni, fosse, o no, uno di quei clubs che il Governo si proponeva di sopprimere, mentre doveva esistere

un incarto alla sottoprefettura, che qualificava il Circolo e i *croupiers* stranieri. E soprattutto egli avrebbe dovuto vedere, entrando là dentro, tra un bicchiere e l'altro di *champagne*, quando il 9 luglio vi presentava l'inaugurazione, il tavolo della *roulette* che era visibilissimo.

Ora è vero che il Governo ha provveduto; ma ha provveduto, quando la mia interrogazione era venuta a render pubblico il contegno del cavaliere Andreoli.

Il sottosegretario dice: questa è la strada segnata dal Governo. Orbene, io gli dirò di un altro sottoprefetto, quello di San Remo, il cavaliere Paolo Bodo (anche lui fra coloro che reggono una delle tante sottoprefetture, inutili e dannose), il quale mentre da una parte sopprimeva il Circolo privato dei bagni, nello stesso tempo permetteva il giuoco al Casino municipale.

Il sottoprefetto di San Remo agiva in un modo, e l'Andreoli in un altro? No: perchè l'autorità tutoria aveva già approvato i bilanci dei comuni di San Remo, di Montecatini e di altri Municipi, i quali avevano fondato il loro pareggio su questi cespiti indebiti ed avevano avuti approvati dall'autorità tutoria contratti nei quali chiunque avesse letto (speriamo che prefetti e sottoprefetti leggano) avrebbe visto che era consacrato il principio di tenere sale da giuoco.

Sono venute le sorprese del Governo, della polizia, a Frascati, ad Alassio, a Viareggio. Ma dopo questa tolleranza e dopo quante compiacenze!

Ora se è vero che vi è continuità di Governo io comprendo che il Ministero dell'onorevole Giolitti segua il Governo dell'onorevole Sonnino che alla Camera, nel 1910, dichiarava la sua non volontà di legalizzare i giuochi d'azzardo.

Ma domando: qual'è l'uomo politico che non sapesse che a Montecatini si giocava e fortemente d'azzardo? E perchè si è tardato tanto a colpire colà, così da ingenerare la credenza che il giuoco vi fosse permesso?

Forsechè la determinante fu quello che si diceva dall'opinione pubblica e cioè che qualche principe reale perdesse a Salsomaggiore al Trenta e Quaranta del danaro...

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma lasci andare!...

CHIESA EUGENIO. Io racconto dei fatti che sono la prova di questa involuzione del Governo. Anche il prefetto di

Roma, onorevole sottosegretario di Stato, frequentava le sale da giuoco a Salsomaggiore...

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io contesto il fatto.

CHIESA EUGENIO. È nell'interesse del Governo che si chiariscano queste cose. Si chiude il *kursaal* di Montecatini e poi si permette in un capannone piantato nella strada la *roulette* dove si giuoca colla posta di un franco...

Onorevole sottosegretario di Stato, ella ha detto: noi siamo arrivati anche nei circoli aristocratici; non tanto! I suoi funzionari non hanno mai toccato il Circolo della caccia, e il Circolo Bernini qui a Roma; ella non è arrivato al *club* Nazionale ed al *club* Commercio in Napoli, all'Unione di Milano ed alla villa Igea di Palermo, mentre dappertutto in questi ritrovi si giuoca sfrenatamente.

Bisogna arrivarci, onorevole sottosegretario di Stato, se si vuol finirla col vizio; dobbiamo arrivarci perchè la tolleranza per gli aristocratici e la severità per gli altri, io non la comprendo; perchè chi abitualmente arrischia il proprio danaro in questa maniera, molto o poco ne possiede, è egualmente riprovevole e tanto più sono riprovevoli quelli che hanno più senno e maggiore educazione.

Ma io non ho mai compresa la condotta dell'autorità di pubblica sicurezza, che ella difende, nel risparmiare di pubblicare i nomi di coloro che sono sorpresi nelle bische.

Ogni tanto si viene a conoscere per qualche indiscrezione, come a Montecatini, che là vi era una collaressa dell'Annunziata: ma perchè non si stampano i nomi dei titolati, dei funzionari, dei negozianti sorpresi in queste bische?

Sarebbe, onorevole sottosegretario di Stato, il maggior correttivo: si stampano i nomi di poveri diavoli per minuscoli reati e si tacciono i nomi di coloro che dovrebbero essere additati al pubblico biasimo. Onorevole sottosegretario di Stato, faccia, faccia pubblicare cognome e nome di tutti coloro che vengono sorpresi e vedrà che questo sarà un correttivo anche per qualche deputato...

PRESIDENTE. Onorevole Eugenio Chiesa, ella parla già da otto minuti! Veda di attenersi al regolamento, e concludere.

CHIESA EUGENIO. Trovo che vi è una discontinuità nell'azione del Governo: perchè sono proibiti questi giuochi e sono permesse le scommesse alle corse? (*Commenti*). An-

che le scommesse alle corse sono giuochi d'azzardo.

E poi perchè il Governo non pensa a prelevare, come si fa in altri paesi, una tassa a favore della pubblica beneficenza?

L'onorevole sottosegretario di Stato mi dirà che le corse hanno per scopo di migliorare la razza equina. (*Si ride*) Ma io non vorrei che questa discontinuità del Governo, come al tempo di Luigi XIV, quando il cardinale Mazzarino aveva introdotto il giuoco a Corte sì che i sovrani tenevano tavola da giuoco dalle tre alle sei, mentre poi il re... profondeva venti ordinanze comminando pene severissime contro i giocatori.

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, le faccio nuovamente notare che ella ha già di troppo oltrepassato i cinque minuti stabiliti dal regolamento.

CHIESA EUGENIO. Onorevole sottosegretario di Stato, creda a me, noi abbiamo una cosa che prova la discontinuità del Governo ed è il giuoco del lotto; chi conosce certi paesi meridionali sa l'ignobile allettamento che ivi si fa pel giuoco dello Stato e la esposizione che appare accanto allo stemma reale, sul frontone del botteghino, delle figure illustranti la cabala dell'ultimo assassinio coi numeri che si devono giuocare e la vincita « garantita ». Vi sarà dunque sempre irreconciliabile contraddizione colla buona morale nell'incitare l'un giuoco e nel reprimere l'altro.

D'altra parte se è Montecarlo che insidia le nostre stazioni balnearie, ricordate che venti anni fa in questa Camera il deputato Berio incitava il ministro degli esteri Mancini a provocare un intervento delle potenze per far chiudere quella bisca internazionale. Questa se volete può essere una simultanea azione di Governo per la seria repressione del giuoco.

Diversamente, volta a volta o la proibizione assoluta, o la libertà relativa, non saranno mai un criterio deciso di Governo: in tal caso allora meglio varrebbe la legalizzazione dei giuochi e la taglia di Stato sopra di essi.

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa!... Presenti una interpellanza, se non può esaurire l'argomento nei termini regolamentari. Segue la interrogazione dell'onorevole Meda al ministro degli affari esteri « per sapere quale sia stata l'azione dei nostri rappresentanti negli Stati dell'America del Nord in seguito alla uccisione dell'operaia Anna Lo Pizzo, avvenuta a Lawrence (Massa-

chussett) il 29 gennaio 1912, ed alla imputazione di complicità contestata ai pure italiani Ettore e Giovannitti in relazione alla parte da essi presa nello sciopero dei tessitori, durante il quale la uccisione della Lo Pizzo fu perpetrata ».

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Meda?

MEDA. La ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Patrizi al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere se non fosse stato opportuno e doveroso avere già disposto per la pronta applicazione della legge sul ruolo organico del Corpo reale delle foreste, risolvendo in un anno di indugio dal primo voto del Parlamento le difficoltà che ora soltanto si cerca di superare e che tengono in dannosa preoccupazione coloro cui è affidato l'arduo compito di vigilare alla conservazione ed alla restaurazione silvana. »

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Il rimprovero, che l'onorevole Patrizi rivolge all'onorevole ministro di agricoltura, per il ritardo nella applicazione della legge sul ruolo organico del Corpo reale delle foreste, è assolutamente infondato. Basterebbe a provarlo l'osservare che egli parla di ritardo nella esecuzione di oltre un anno, mentre la legge non fu pubblicata che nel marzo 1912, anzi nel giugno 1912.

Come l'onorevole Patrizi sa certamente il Ministero di agricoltura ebbe cura di presentare al Parlamento, come gliene faceva obbligo una legge del 1910, il disegno di legge per il personale del Corpo reale delle foreste entro il termine di un anno; e ne provocò l'approvazione della Camera nel 1911. Ma l'approvazione ebbe luogo alla chiusura dei lavori parlamentari, per cui, nonostante le premure fatte nell'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge non potè venire in discussione davanti al Senato se non nel mese di febbraio 1912. L'onorevole Patrizi sa anche che per una omissione, che si verificò nel testo della legge, fu necessario che questa tornasse davanti al Parlamento. Giungemmo così alla pubblicazione della legge appena nel 16 giugno 1912. Noti l'onorevole Patrizi che la legge doveva essere integrata da un regolamento per tassativa disposizione dell'articolo 12, che demandava al regolamento le norme per le

promozioni del personale. Ciò nonostante delle due parti della legge riguardanti gli aumenti di stipendio l'una, e le promozioni l'altra, il Ministero si è occupato anche in pendenza della compilazione del regolamento.

In effetto io posso affermare all'onorevole Patrizi, che per quanto riguarda gli aumenti degli stipendi, fino dallo scorso mese tutti gli impiegati sono stati soddisfatti. Vede dunque che, date tutte le formalità, inerenti all'organico, e date anche alcune difficoltà, sorte con la Corte dei conti, il termine è tutt'altro che lungo.

Resta la seconda parte, quella riguardante le promozioni. Questa parte per l'articolo 12 non poteva essere studiata se non dopo pubblicato il regolamento, nè vi fu ritardo nella pubblicazione del regolamento, perchè essa avvenne a due mesi di distanza dalla pubblicazione della legge.

Ora, nel momento in cui parlo, posso affermare che tutte le promozioni sono state deliberate dal Comitato del personale, e che il ministro le ha approvate, essendosi il Comitato del personale con lodevole sollecitudine riunito nel mese di ottobre. Eliminati alcuni dubbi, affacciati dal ministro del tesoro, con apposito decreto le promozioni avranno il loro corso.

Credo che, dopo ciò, l'onorevole Patrizi non vorrà più dire che il Governo ha tardato di un anno ad eseguire una legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Patrizi ha facoltà di dichiarare se è soddisfatto.

PATRIZI. Mi indussi, or sono vari mesi, a presentare la interrogazione che oggi si svolge, contristato dalle giuste doglianze che muovevano i forestali, danneggiati e delusi dalla lunga attesa del tenue sospirato aumento, che però la legge volle cominciasse fino dal 1° luglio 1911.

L'onorevole sottosegretario di Stato nella sua abile dimostrazione ha citato molte date, ma certamente non potrebbe provare che vi sia stata doverosa sollecitudine, e diligente e affettuosa cura da parte del Ministero, affinchè l'indugio dipendente da dimenticanze deplorevoli, seguite da indolente noncuranza, fosse il più possibile breve e l'aumento promesso e deliberato venisse presto elargito.

Del resto se la legge sul demanio forestale non trova in voi esecutori premurosi, anche quella del ruolo organico del Corpo reale delle foreste pare attuata contro voglia e talvolta non fedelmente.

Avete voi parlato, onorevole sottosegretario, senza che ve lo avessi chiesto, delle promozioni, ma dovevate aggiungere che le avete ordinate contro il chiaro disposto dell'articolo 1 della legge, che voleva fossero effettuate dal 1° luglio 1911, e non un anno dopo, e non ho mai, prima d'ora, veduto che per regolamento si possa disporre diversamente da quello che la legge ha tassativamente ordinato.

Così del resto veggo farsi da voi in ordine alle indennità: — e quell'articolo 1 che la Camera tolse via dal disegno propostole lo avete in tutta la sua sostanza riportato nel regolamento!

Ma non è di questo che oggi mi occuperò! So bene che da oltre un mese i forestali sono stati pagati e io sono lieto: ma ancor più lo sarei se potessi darvi quella lode che non vi spetta, poichè è pur vero che nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio dimenticaste l'impostazione di 50 mila lire, che dovevano servire per gli aumenti dal 1° luglio 1911 e solo dopo laboriose pratiche col Tesoro e la Corte dei conti le avete potute attingere dai fondi del bilancio del demanio forestale!

Ora tutto questo non è dimostrazione di vigile interessamento: — spero tuttavia che oramai nell'animo dei forestali non rimanga traccia della lunga implorante attesa e si pongano essi con fervore d'apostoli nell'opera che la Nazione ha loro affidato. Incoraggiateli con molta fiducia e con molto affetto, altrimenti gli alberi resteranno metafisici, come già disse, quasi con mente profetica, l'onorevole Nitti, e di effettivo non resterà che il profondo, giustificato malcontento che oggi è diffuso nel Corpo reale delle foreste.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Turati, al ministro della guerra, « per sapere se sussista, e come si giustifichi, la persecuzione contro il caporale Alessandro Buggino del 5° reggimento genio minatori, per essere stato prosciolto da un preteso reato di stampa, commesso mentre il Buggino non era sotto le armi »;

Nunziante, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere quando saranno intrapresi i lavori per l'ampliamento delle stazioni ferroviarie di Palmi e di Rosarno lasciate sinora in uno stato di deplorabile abbandono che inceppa e danneggia gravemente il commercio e l'agricoltura »;

Nunziante, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere quando si provvederà alla pretura di Laureana di Borello che, da anni, per mancanza di personale, si trova in condizioni da non poter regolarmente funzionare, con discapito degli abitanti del popoloso mandamento e della stessa amministrazione della giustizia »;

Colonna di Cesarò, al ministro degli affari esteri, « per sapere se creda compatibile con la tutela della dignità del Corpo diplomatico la nomina a ministro plenipotenziario dell'onorevole De Novellis, di cui è notorio che ha pubblicato per lavoro originale proprio la traduzione di scritti di autore forestiero »;

De Felice-Giuffrida, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « sulla causa delle dimissioni del commendatore Squatriti dall'ufficio di direttore generale del Consorzio zolfifero siciliano »;

Casolini, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se sia vero che gli istituendi direttissimi Roma-Napoli-Siracusa non avranno alcuna fermata a Catanzaro, e se i viaggiatori, provenienti da Roma e Napoli, dovranno trasbordare dai detti treni a Sapri, per proseguire con treno accelerato ».

Così sono esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazioni di poteri: elezione del collegio di Trapani (eletto Nasi).

La Giunta delle elezioni propone l'annullamento della elezione del 9 agosto 1909 nel collegio di Trapani.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito le conclusioni della Giunta delle elezioni.

(Sono approvate).

Dichiaro vacante il collegio di Trapani.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Venditti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VENDITTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Riforma della legge sui piccoli fallimenti (353).

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Si dia lettura del disegno di legge, già approvato dal Senato.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 1110-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Venditti.

VENDITTI. Pure accettando, onorevoli colleghi, per buona parte le proposte che ci sono presentate dal Ministero, ne dissento in qualche punto fondamentale. Ed è a ragione di questo dissenso principalmente che io prendo la parola, non solo per spiegare il mio pensiero, ma anche (nè creda la Camera immodestia la mia) perchè penso che, in una discussione eminentemente tecnica, come questa, non debba rimanere del tutto inutile l'osservazione che può venire dall'esperienza, e dall'esperienza di un trentennio di vita forense.

E in questo pensiero, onorevoli, mi confortano parole autorevoli, che ho letto nel resoconto della discussione fatta in Senato su questo stesso disegno di legge. L'oratore autorevole diceva allora: « Io non farò una discussione teorica, per riassumere gli argomenti che si muovono pro e contro l'istituto del giudice unico. Le discussioni teoriche non sono fatte per i Parlamenti, ma per le accademie: appartengono agli studiosi più che ai legislatori. I legislatori si avvalgono degli studi e delle esperienze, ma esaminano le questioni che hanno attinenza con l'ordinamento di uno dei principali servizi dello Stato, alla stregua delle necessità della vita pratica ». L'oratore autorevole era il ministro guardasigilli; ed io sono confortato precisamente da questi insegnamenti suoi.

E qui un chiarimento. Vi ho parlato di dissenso, onorevoli colleghi; ma vi ho parlato anche di dissenso in una questione tecnica, in una questione eminentemente tecnica. Non è dunque un dissenso politico. La mia fede politica del resto è nota, ed è nota più precisamente per la costanza e per l'inalterabilità dei miei principî e delle mie amicizie politiche. E una questione tecnica non può e non deve degenerare in una questione politica.

E aggiungo pure un'altra mia idea: la speranza, la fede che io ho, che proprio su

quel punto fondamentale, nel quale io dissento, e nel quale il mio dissenso è esteso a molti che sono in questa Camera, l'onorevole ministro finisca per non insistere, e per stralciare in conseguenza dal suo disegno di legge, che non perderebbe nulla, come dirò, un istituto al quale molti sono contrari qui dentro (io posso dire anzi con sicurezza la maggioranza), e a cui è contrario poi principalmente il paese.

È questo che io penso, e che io spero dall'onorevole ministro. Ciò non toglierebbe nulla all'altezza del suo ingegno e alla stima profonda che si ha per lui. Posso in proposito ricordare un concetto di un grande filosofo, lo Spencer; il quale scrisse che è dote degli alti ingegni e delle menti illuminate lo studio, la riflessione e l'evoluzione del proprio pensiero, e quindi anche la menda di un eventuale errore.

Così, onorevole ministro, io, facendole ancora una volta attestato della mia più alta stima, penso che per l'istituto del giudice unico, al quale è bene fin d'ora che io accenni, ella si trova in un grande errore; e dovrà uscirne.

Ed entro subito in argomento. Questa riforma dell'ordinamento giudiziario che ci si presenta (ed è la 38^a), è riforma parziale. Il ministro proponente dice che devesi procedere a gradi, per essere sicuri: le riforme generali e radicali non sono fortunate; il passato insegna. Essa (l'attuale) va distinta in provvedimenti relativi al miglioramento delle condizioni dei magistrati, e in altri relativi al miglioramento dell'amministrazione della giustizia.

I primi sono: miglioramenti di ordine economico; miglioramenti di carriera. I miglioramenti poi circa l'amministrazione della giustizia si riferirebbero a questo: sdoppiamento di carriere; limiti d'età; ordine delle giurisdizioni, al quale appartiene la questione del giudice unico.

Dirò subito che siamo perfettamente di accordo col ministro sui provvedimenti relativi al miglioramento dei magistrati: miglioramenti d'ordine economico, e in riguardo alla carriera.

E quanto ai miglioramenti che si dicono preordinati in favore dell'amministrazione della giustizia penso così: sulla questione del limite di età non credo adatta la fine di carriera a 70 anni per i consiglieri di Corte di cassazione. Sarei poi entusiasta dell'istituto dello sdoppiamento, quando esso però fosse integrato con un provvedimento molto radicale circa la promozione dei pretori, ma non a

consiglieri di Corte d'appello. E, quanto all'ordine delle giurisdizioni, consento pienamente nella riduzione dei votanti in Cassazione (sezioni unite e sezione semplice), e, se fosse necessario arriverei perfino a consentire la riduzione dei votanti in Corte d'appello. Ma quello che assolutamente escludo, e che reputo sia disastroso per i nostri ordinamenti, è la istituzione del *giudice unico* in materia civile in prima istanza.

Accenno rapidamente alle ragioni della mia adesione alle riforme suddette.

Nessuno può mettere in dubbio, in questa Camera, come i miglioramenti economici siano indispensabili. Tutti ricordano che il precedente ordinamento dell'onorevole Orlando, della cui Commissione dei diciotto io ebbi l'onore di far parte, avendo avuto dal Tesoro due milioni e seicentomila lire circa, fece già un primo miglioramento. Però l'onorevole Orlando non poté fare altro (e parlo della magistratura inferiore sino alla Corte d'appello) che dare alle quattro categorie di giudici (due aggiunti e due ordinari), duemila, tremila, quattromila e cinquemila lire; e ai consiglieri di Corte d'appello, distinti in tre categorie, seimila, settemila ed ottomila.

Ora, riferendomi ai detti gradi inferiori, e considerando il numero d'anni che occorre perchè tali gradi si raggiungano, è facile di vedere come quegli stipendi non siano più adatti, e come i bisogni ai quali si vedono ispirati i provvedimenti del progetto ministeriale siano bisogni veri e sentiti.

Questo per la parte economica. E potrei fin da ora presentare questa osservazione: occorrono al ministro, per provvedere a questi aumenti (che sono aumenti di lire 1,000 annui per ciascun grado di giudice, di pretore e di consigliere di Corte di appello), occorrono un milione e seicento e tante mila lire. La relazione ci spiega che al fabbisogno va provveduto non solo coi rimaneggiamenti che fa il progetto nelle altre cose, ma con la previsione di circa quattrocotomila lire, che verrebbero dalla istituzione del giudice unico; giacchè il ministro prevede che, con questo istituto, egli potrebbe risparmiare cento o centoventi giudici; cosa che io contrasto; e ne parleremo più tardi.

Ad ogni modo, ammettendo l'ipotesi per un momento, la cosa che io posso dire al ministro, sicuro di interpretare anche il pensiero dei magistrati, è questa: se il Ministero non potesse avere dal Tesoro queste altre quat-

trocentomila lire, i magistrati, che sono principalmente teneri dell'ordinamento giudiziario, più che dei loro miglioramenti economici, sarebbero lieti di consentire ad una riduzione di questi miglioramenti che si propongono, pur di non vedere disorganizzato l'ordinamento giudiziario mediante l'istituzione del giudice unico. (*Interruzioni*).

Posso dire, egregi colleghi, che io, che esercito la professione abbastanza attivamente, se non molto fecondamente, sono a contatto tutti i giorni con magistrati, e fino ad ora (almeno tra Napoli e Roma) non ho trovato un magistrato, uno solo, che mi abbia parlato in favore del giudice unico. (*Interruzioni — Commenti*).

Non posso fare indiscrezioni. Affermo che neanche uno dei magistrati napoletani è favorevole al giudice unico. (*Commenti*).

CHIMIENTI. Quelli che hanno parlato con lei! Ma ella non ha parlato con tutti.

PASQUALINO-VASSALLO. Celentano!

VENDITTI. Lasciamo stare i nomi, e parliamo delle cose.

Quanto alle promozioni, sono d'accordo con voi, onorevole ministro, sul regolamento che le riguarda; e credo che siamo d'accordo tutti, perchè relativamente alla istituzione dei concorsi (la quale ebbe, da parte del ministro Gallo prima e del ministro Orlando poi, il miraggio del miglioramento della magistratura) le ragioni principali della delusione sono quelle che erano state ventilate già in principio, quando la riforma fu proposta, ossia la difficoltà innanzi tutto della formazione dei vari e validi titoli di concorso pei magistrati.

Per i rappresentanti del pubblico ministero mancano, oltre ai rapporti dei superiori, i titoli propri come emanazione diretta della loro attività; poichè le conclusioni scritte, che essi danno nei processi o nei procedimenti civili in camera di consiglio, sono poca cosa.

Per i magistrati giudicanti i titoli sono costituiti dalle sentenze; ma le sentenze importanti sono più occasionali che normali; e poi la ragione dei concorsi fa trasmodare i magistrati nella formazione di tali titoli: e lo stile, secondo me, non ci guadagna davvero.

Non parlo poi della produzione, direi, di letteratura giuridica; delle monografie; poichè si tratta di lavori certamente affrettati, e per lo più di compilazioni, che non hanno certo sino ad ora elevato il livello della nostra produzione giuridica.

Ma oltre a queste, che sono ragioni fondamentali di giustizia, relativamente ai concorsi, altre gravi ragioni vi sono, di cui il ministro e la Camera non possono non tener conto. Anzitutto il sistema del concorso, essendo sistema di comparazione, dà adito a rivalità e rancori, che è invece necessario di evitare più che si può; poi, mettendosi ogni anno a concorso, i posti vacanti, si fa perdere la serenità al magistrato. Infine il concorso mette colui che lo perde in condizione d'inferiorità dinanzi agli altri, che lo hanno vinto, e lo scredita addirittura, quando il magistrato sia per la seconda volta respinto. E la serietà della giustizia non vi guadagna davvero.

Si tratta qui di riforme già fatte per assaggio. Ed io penso, e con me pensano molti altri in Italia assai più di me autorevoli, che se l'ordinamento del 1865 o non si fosse toccato affatto, o si fosse solo modificato per via di semplici ritocchi, là ove i bisogni lo mostravano deficiente, avremmo forse a quest'ora un ordinamento invidiabile, e non ci troveremmo di fronte a stessi fenomeni, certo non belli, di riforme arrischiate, che nell'applicazione determinano solo il bisogno di ritornare indietro! Quando si parla di riforme giudiziarie radicali, diffidiamo o colleghi, non ci sorrida mai impensatamente il desiderio della novità, che può nascondere amare delusioni!

E di ciò del resto il Parlamento si è mostrato più volte convinto facendo giustizia di riforme radicali anche presentate da autorevoli persone, e che furono condannate alla polvere degli archivii, appunto perchè esse hanno bisogno, come suol dirsi, della maturità. Ebbene io credo appunto che riforme, come quelle del giudice unico, siano ancora assai lontane dalla maturità e dalla coscienza pubblica, e forse non l'avranno mai.

Questo ho detto a proposito del ritorno agli scrutinii. Togliamo la *comparazione* e facciamo lo *scrutinio*, che è valutazione, stima assoluta, individuale del magistrato.

È noto a tutti come questo fosse appunto il sistema antico introdotto nel 1875; sistema che fu poi deplorato per le degenerazioni che si ebbero con i diversi regolamenti della Commissione consultiva, e con quelle strane classificazioni nelle quali le parole cambiavano il loro significato normale. Ricordo ancora, come se fosse ora, la rassegna che ironicamente ne faceva nel 1906 l'onorevole Gallo, quando proponeva il *concorso* in linea di saggio: « buono » significava *pessimo*,

« ottimo » mediocre; e « ottimo a pieni voti » buono. Però il nuovo sistema di saggio ha prodotto una vera delusione.

Bisogna dire che in questa parte l'attuale Ministero ha cercato una via che lascia molto a sperare, perchè negli scrutinii, secondo il progresso si fanno tre classifiche: promovibili, promovibili a scelta, e promovibili per merito eccezionale.

Ora questi scrutinii per la Corte di appello (parlo ora soltanto per ciò che riguarda le Corti di appello e di cassazione) per la Corte di appello, dico, si fanno dopo otto anni. Si fanno le tre categorie, e si danno quattro quinti al merito, ed un quinto alla promovibilità semplice. Per la Corte di cassazione gli scrutinii si fanno dopo sei anni di grado, e si danno nove decimi al merito ed un decimo alla promovibilità.

Orbene, le mie osservazioni in proposito sono semplici, e si risolvono in due raccomandazioni al ministro. Parlo solo dei concorsi di giudici per la promozione a consiglieri; non parlo dei pretori, giacchè per essi dissento profondamente dal progetto; e ne parlerò a proposito dello sdoppiamento di carriera.

Per quanto riguarda le promozioni dei giudici a consiglieri di appello, e di quelli di cassazione, mi permetto di osservare che la qualifica di « merito eccezionale » potrebbe dar luogo a difficoltà, soprattutto negli apprezzamenti che si manifestano a proposito del merito eccezionale. Questo merito eccezionale è qualche cosa di molto importante (le eccezioni non si numerano a decine), ovvero si risolve in una canzonatura. Io credo che sarebbe meglio dire « merito distinto » e questo è il pensiero anche di molti magistrati.

Non sono molto pratico di tutto lo scacchiere delle promozioni. Ho letto, però, in una pubblicazione della giovane magistratura (associazione dei magistrati) che gli scrutinii comincerebbero dopo otto anni di grado, ma non potrebbero essere completati prima di cinque o sei anni; e di altrettanto ritarderebbero perciò le promozioni. Credo che tali calcoli sieno almeno in parte esagerati; ma bisogna tener conto del rilievo, e fare opportune anticipazioni. Comprendo (e, noi tecnici, ci intendiamo) le difficoltà di uno scrutinio anticipato, le quali hanno dato luogo a molti inconvenienti; ma si potrebbe trovare qualche temperamento. Si potrebbe, per esempio, fare almeno un solo scrutinio anticipato, e soprattutto per le promozioni alla Corte di ap-

pello, e sia pure per la sola classificazione di merito distinto. Perchè sarebbe veramente disastroso che un giovane magistrato dovesse aspettare, non dico quindici anni, come si è scritto, ma anche dieci o undici, per avere la promozione in Corte di appello e per merito.

Questo, a proposito delle promozioni. Vengo ora a parlare, anche perchè si tratta di materia affine, della questione dello sdoppiamento della carriera.

Non solo approvo, ma entusiasticamente approvo la disposizione che riflette lo sdoppiamento delle carriere, perchè penso che sia un voler fare dell'ipocrisia il supporre che, in via normale almeno, un pretore si trovi in condizione uguale ad un giudice di collegio, per il livello della cultura. Questo ho sempre pensato, e l'ho anche detto quando modestamente sedevo nella Commissione dei Diciotto, allorchè l'onorevole Orlando propose la parificazione completa.

In fondo quali sono le mansioni del pretore? Il pretore ha una competenza limitata fino a 1,500 lire; e poi da questa competenza sono escluse per legge certe materie; per esempio la materia delle tasse, la materia dei concorsi civili e commerciali, e cioè la materia delle espropriazioni e dei fallimenti. E poi, se non in diritto, sono escluse per via di fatto le materie più importanti, che non entrano nei limiti delle 1,500 lire: così le successioni, la grossa materia contrattuale specie mercantile, che è la più importante, le materie speciali, come la ecclesiastica, feudale, demaniale ed altre.

Ora, onorevoli colleghi, e mi rivolgo specialmente ai colleghi tecnici, pensate che un giovane che incomincia la sua carriera a venticinque anni, e rimane nelle preture per dieci o quindici, passa i migliori anni della sua vita ordinariamente lontano dai centri intellettuali, senza il soccorso di libri, senza nessuna spinta agli studi, e anzi piuttosto con una spinta contraria. Questo giovane deve poi diventare un giudice; e, anzi, secondo l'attuale disegno di legge, deve diventare un giureconsulto; perchè, secondo esso, un decreto reale lo manda in Corte di appello, e quindi lo proclama giureconsulto.

Credo che sia stato un errore quello dell'onorevole Zanardelli (anche le menti più elette commettono degli errori) di creare, seguendo, come si era detto, un principio democratico, l'unificazione delle carriere. Però l'onorevole Zanardelli aveva fatto assegnamento sull'esame per merito distinto;

ma questo esame ha fatto pessima prova, e pochi se ne sono potuti avvalere; e così è accaduto che i giovani migliori hanno finito per vedere rovinata la loro carriera.

L'onorevole Orlando, ripeto, peggiorò forse la condizione delle cose, quando volle fare addirittura la parificazione delle carriere. Però ricordo ancora, che, nella mia modestia, trovandomi in Commissione, feci all'onorevole Orlando questa difficoltà: ma, come volete che questi giovani arrivino alla Corte d'appello, senza essere stati mai in collegio? Perchè per me il collegio è scuola; e questa è la fondamentale ragione, per la quale sono oppositore irreducibile della istituzione del giudice unico. E l'onorevole Orlando aderì subito alla mia richiesta, ed accettò il mio emendamento più largo, cioè ammise che non si potesse andare in Corte d'appello, se non dopo sei anni di collegio. Poi restrinse il periodo a tre anni, appunto per considerazioni tecniche che è inutile ripetere. Ad ogni modo ammise, e trovasi consacrato nella legge vigente, che oggi non si va in Corte d'appello, senza che si sia stati tre anni in tribunale, o tre anni nel pubblico ministero.

Ora, onorevole ministro, è certo che voi, ripristinando lo sdoppiamento delle carriere, vi proponete di risollevare le condizioni dei magistrati, cioè, il livello intellettuale e di coltura dei magistrati. Però a tal modo voi arrivate ad una meta del tutto contraria, e cioè ad abbassare la coltura del magistrato, quando mandate il pretore direttamente alla Corte d'appello, senza farlo passare per il collegio, senza farlo passare per il tribunale...

CHIMIENTI. Però tra i pretori sono giovani di valore.

VENDITTI. Sono eccezioni, amico mio, sono eccezioni che non contano nulla, perchè anche quei giovani si perdono.

E guardiamo il vostro ordinamento. È così: due carriere distinte (in questo pure io ci sono): pretori e giudici, i quali hanno di comune solamente la nascita, cioè il concorso per uditore. Dopo il concorso di uditore (senta la Camera, e ricordi) dopo il concorso di uditore, sei mesi di pratica bastano per formare il vice-pretore; dopo un anno si fa un esame pratico, e si diventa pretore.

Questo esame pratico consiste nella redazione di tre sentenze, sui tre codici. È poca cosa! E dopo? Dopo dividete i pretori in quattro categorie, come dividete le preture in quattro residenze. Ed anche in ciò

sono d'accordo con voi. Chè, anzi, quando discutemmo l'ordinamento Orlando nella Camera, io sostenni proprio la tesi delle classi; tesi che però non piacque allora e non trionfò. E (continuando nella esposizione del sistema) fate passaggio fino alla seconda categoria solamente per ordine di anzianità, e dalla seconda alla prima per merito, cioè per via di scrutinio. E poi, quando arrivate alla prima categoria, questi pretori sono scrutinati insieme con i giudici, e pigliano niente meno che un terzo dei posti.

Però così voi non solo commettete una ingiustizia gravissima a danno dei giudici, ma non ottenete più la elevazione del livello intellettuale, togliete anzi ogni fondamento alla speranza di raggiungerla appunto per via dello sdoppiamento delle carriere.

Sul riguardo molte volte, nelle relazioni diverse che si sono scritte in tema di riforma giudiziaria, ho letto magnificato (e non si magnifica mai abbastanza) il nostro antico ordinamento napoletano, che ha dato i migliori magistrati d'Europa (è di qui che bisogna cominciare). Io ho letto, dicevo, le lodi (e non si loda mai abbastanza) del famoso alunnato giudiziario di giurisprudenza napoletano. E l'alunnato si cominciava a fare allora anche in Corte di cassazione, come ognuno sa. Così si avevano dei veri magistrati, e quei giuriconsulti che abbiamo ammirato, e che io ricordo fino ai tempi nostri, e che ora vanno purtroppo sparendo giorno per giorno.

Invece, col vostro ordinamento, nominato il pretore, lo promuovete di classe di anno in anno per anzianità, e poi lo portate allo scrutinio insieme con i giudici. Se il pretore è quello che io vi ho descritto nella vita pratica; se, cioè, esso è chiamato a quelle modeste mansioni e arriva così ad età matura, non è concepibile che esso sia poi portato a scrutinio insieme con i giudici. E qui in verità domando che non si venga a parlare con sussiego, e come elevato titolo di merito, intorno alla *materia possessoria*: giacchè ritengo che oggi, specialmente per i trattati che abbiamo, se un giovane studia per sei mesi un paio di quei trattati, esso diventa specialista in materia possessoria.

Lasciamo dunque questa materia possessoria.

Il diritto privato oggi è così vasto e sviluppato, ed ha bisogno di un corredo di studi così forte e così largo e continuo, che mi sembra un'ingiuria agli studi di diritto parlare semplicemente di materia possessoria.

ria, quando si vuole parlare della coltura di un magistrato, che deve arrivare alla Corte di appello e deve essere un giurista, con lo scrutinio che può dare il tirocinio di pretura.

Ora voi mettete questo magistrato pretore accanto al giudice e li fate scrutinare insieme. Io non so quanto occorra per essere pretore di quarta, di terza, di seconda e di prima classe; ma immagino che, per lo meno, ci vorranno 12 o 15 anni.

VENZI. Di più. Si arriva ai 45 anni.

VENDITTI. Tanto peggio allora! Perché, in tal caso, pigliate dei vecchi, i quali sono stati per venti anni pretori, e, per via di scrutini, li elevate a giuristi in danno della coltura dei magistrati, e in danno della carriera dei giudici di collegio, ai quali togliete un terzo dei posti?

Ed è così (non ci possiamo burlare fra noi) che si va alle classificazioni per scrutinio. Ora, quando un uomo a 45 anni ha fatto semplicemente quell'esame iniziale di uditore e poi l'esame pratico di tre sentenze, e si è esercitato semplicemente sulle azioni possessorie, ed in tutta quella materia che entra nei limiti delle lire 1,500, egli non ha potuto elevarsi che ad un livello di magistrato pratico in quelle materie, ed è rimasto in una coltura assai modesta. E voi lo create invece giuriconsulto per decreto reale!

VENZI. Ci sono gli scrutini.

VENDITTI. È vero che ci sono gli scrutini; ma, amico Venzi, ve l'ho detto, non ci dobbiamo burlare con gli scrutini: io credo che, con essi, ci burleremo quasi sempre. Si tratta qui di limitare la burlatura, ma ci burleremo sempre. Perché con questi scrutini i pretori devono diventare promuovibili per merito, o per merito eccezionale. Ma per che cosa? Per studi che non hanno fatti mai, o che si presume non abbiano mai fatti? Io ammetto perfettamente che per quei tali bisogni della vita alcuni possano preferire la carriera di pretore; ed ammetto appunto, che, per spirito democratico, si debba consentire che dalla pretura si passi al tribunale; ma gli studi vi sono per questo; e gli esami sono certo il miglior modo che si sia trovato finora per stabilire se gli studi più o meno si siano fatti. Ed allora consentirei che voi, dopo alcuni anni di grado, ammettete il pretore a fare l'esame di giudice.

Ma quando voi volete sdoppiare la carriera per unificarla alla Corte di appello, e per fare le promozioni dei pretori alle Corti

di appello, mediante scrutinio, togliendo un terzo dei posti a chi si presume abbia studiato e lavorato, voi non solo commettete un'ingiustizia, ma non eleverete punto il livello di coltura del magistrato, che in tal modo viene invece abbassato. (*Interruzioni e approvazioni*).

CHIMIENTI. Avete un concetto molto basso dei pretori! (*Commenti*). Vi sono giovani di valore.

VENDITTI. Che vi siano giovani pretori di valore, questo lo so bene. Ma questi giovani così li farete perdere. Ne conosco anch'io di tali giovani: anzi ho l'onore di averne dato a battesimo qualcuno, che ha cominciato dallo studio di pratica forense. Però ammettendo la separazione delle carriere e il raggiungimento del grado di consigliere di Corte di appello per via di scrutinio, voi annullate il valore e peggiorate l'ordinamento attuale; perchè, con l'attuale ordinamento, in sette od otto anni, si può continuare a studiare, e si va, per la via degli esami, a giudice e quindi a consigliere. La via dell'esame di merito c'è anche ora; e voi la togliete completamente. Bisogna che questi giovani siano santi, perchè continuino a studiare fino a 45 anni, per arrivare a consigliere almeno dal titolo teorico; ma i santi saranno l'eccezione, non la regola.

Ad ogni modo, venite a ricercare il merito, a 45 anni, con lo scrutinio; e questo è un'ingiustizia grande per coloro contro i quali si concorre, e che hanno lavorato. (*Interruzione del deputato Cotugno*).

Onorevole Cotugno, voi avete studiato e seguito l'avvocheria, come modestamente ho fatto io. Noi sappiamo tutti che, quando si esce dall'Università, pure avendo studiato ed avendo studiato abbastanza bene, si ha soltanto una coltura iniziale, istituzionale. La coltura si forma per via. Se qualcuno s'avvia per la scienza, comprendo che egli possa essere più amico dei libri e possa esercitarsi sui libri; ma chi segue una carriera o forense o giudiziaria, lo studio lo fa più specialmente per via d'occasione.

COTUGNO. Non solamente.

VENDITTI. Non solamente. Però, quando elevate lo studio ai sei, sette od otto anni, quando si è ancor giovani, e quando vi sono illusioni, e, fra queste, l'illusione di poter essere promosso con esame, allora si può fare assegnamento sullo studio, ma non quando si deve aspettare lo scrutinio, e arrivare ai 45 anni! (*Interruzioni*).

Il legislatore deve badare alla media.

Badando alla media, dico che così non elevate il livello della coltura dei magistrati: perchè, a 45 anni, prendete alcuni pretori, i quali non hanno potuto, nel tirocinio, perfezionare la loro coltura, e li proclamate, per decreto reale, giureconsulti, mandandoli in Corte d'appello.

E poi, onorevole Cotugno, vi faccio osservare un'altra cosa. Le incombenze del pretore sono tali e tante, per quanto umili, che anche il tempo per gli studi straordinari viene a mancare; quindi un pretore, se voglia studiare, deve fare vita di sacrificio; e il sacrificio si comprende e si compie nella giovinezza, quando si ha il miraggio nella carriera, non quando si deve aspettare lo scrutinio o i 45 anni. Così rispondo all'amico Chimienti.

Sono fermamente convinto, lo ripeto ancora una volta; che, pur essendo il concetto dello sdoppiamento della carriera un concetto ottimo per l'elevazione della coltura del magistrato, esso, senza un temperamento per la promozione, e per la promozione del pretore a giudice (quando il pretore è formato in questa maniera e segue questa carriera) lo sdoppiamento, invece di raggiungere lo scopo di elevare la coltura del magistrato, la deteriora.

Mi consenta la Camera una parola sui limiti di età prima di passare alle giurisdizioni.

Convegno perfettamente che per il pretore e per i giudici vi debba essere l'esclusione a sessantacinque anni. Non perchè a 65 anni manchino le forze per la continuazione del lavoro, ma perchè quando a 65 anni non si è potuta fare altra carriera, che quella del giudice o pretore, francamente questa limitazione di età è la via migliore per l'epurazione.

E per questa ragione, io nella Commissione dei Diciotto sul progetto Orlando, votai la riduzione dei limiti di età a 70 anni pei consiglieri di appello, non perchè a 69 o 70 anni si perdano le forze di studiare, ma per la ragione appunto che, quando a 70 anni si è rimasti alla Corte d'appello, quel limite di età è pure una via di epurazione.

Per la Corte di cassazione poi la cosa è diversa, e per le funzioni del magistrato, e per l'indole stessa degli studii. In Corte di cassazione si va per avere delle sentenze e delle risposte a questioni elevatissime giuridiche. Ora io vorrei domandare all'onorevole ministro ed alla Commissione se sono bene informati quanti anni avessero quegli illustri giureconsulti romani che ci hanno

lasciato il Digesto, il quale costituisce quel tesoro che ha attraversato secoli, ha fatto parecchie civiltà negli studii del diritto e sfida ancora tutta la sapienza giuridica che si possa creare oggi!

Io quindi ritengo che il limite di 70 anni per la Cassazione sia ingiusto... (*Interruzioni*); e vorrei che si arrivasse a 75 anni. Per questo mi associo alla decisione dell'Ufficio centrale del Senato, poichè l'Ufficio centrale modificò la proposta del ministro; ma avanti al Senato vi furono delle dispute, ed il ministro, mi pare, se ricordo bene, aveva aderito ai 75 anni...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. No, ho mantenuto i 70 anni.

VENDITTI. Ad ogni modo io esprimo il mio personale avviso, e passo alle giurisdizioni.

Ho già detto che consento alla riduzione delle sezioni unite. Ritengo che, quando ci troviamo a discutere innanzi a quindici persone, molte volte dodici non conoscono la causa; e quanto al numero sono in tal caso d'accordo che il maggior numero non faciliti: undici sta bene, e cinque per la sezione semplice.

Ripeto ancora una volta che, se occorresse per ragioni finanziarie anche la riduzione a tre nella Corte d'appello, io la voterei. Però, se ho letto bene il progetto, da un lato risparmia 48 consiglieri di Corte di appello, e dall'altro ne crea 38 di cassazione: vi è in questo modo quasi una compensazione di spesa. Sicchè allora tutto si ridurrebbe a sapere se è necessario l'aumento di 38 consiglieri di cassazione: e di ciò mi disinteresso.

Passo al giudice unico. Occorre, onorevoli colleghi, premettere alcune brevi notizie generali, che servono alla discussione.

Prima di tutto, ed è bene ricordarlo, in Europa dove troviamo il giudice unico?

PANSINI. In Inghilterra!

VENDITTI. Si dice subito: in Inghilterra! Benedetta Inghilterra! Non vi sarebbe bisogno del solito fervorino, che si usa far sempre qui quando si parla dell'Inghilterra, e cioè: guardate i costumi, guardate gli usi, guardate le tradizioni. Vi dico soltanto due cose: ivi è il giudice unico, ed è nominato a vita. Io ho letto cosa, che mi pare quasi inverosimile, e qui vorrei avere le cognizioni dell'onorevole Maggiorino Ferraris, che conosce tanto a fondo gli ordinamenti inglesi. Ho letto, dicevo, che a questi magistrati si danno 37 mila lire all'anno...

PANSINI. Cominciano con 37 mila lire.

VENDITTI. ...ed arrivano a 140 mila lire. Si è nominati a vita; e si arriva ad una pensione di 76 mila lire.

Quando io cominciai i miei studi di diritto commerciale, e seppi che Goldschmitt in Germania aveva 70 mila marchi all'anno, dissi fra me: si potrebbe fare il professore a questo modo. In Italia, però, quando si arriva a professore, si hanno seimila lire. Ciò non mi sorrideva, e mi decisi a far l'avvocato. Con tali stipendi adunque...

PANSINI. Che hanno quegli uomini!...

VENDITTI. ...i quali poi sono quello, che sono! Con questi stipendi quasi, quasi, mi ci adatterei anch'io all'assunzione del giudice unico; io che sono fautore ardente della collegialità.

Poi è opportuna anche qualche notizia sulla nostra legislazione anteriore; e qui vi sarebbe a fare una facile erudizione, che io non faccio, per non dipingere quel tale cypressino immaginato da Orazio nella lettera ai Pisoni. Basta aprire i trattati, per conoscere la legislazione dei tempi andati. Nella storia abbiamo avuto il giudice feudale, come giudice unico, ma abbiamo avuto anche degli splendidi esempi di collegi. Vale la pena di ricordare i nostri istituti napoletani, la Sommaria, la Gran Corte di Vicaria, Santa Chiara ed il Sacro Regio Consiglio. Ad ogni modo questo è innegabile, che la Rivoluzione francese ci diede il collegio, perchè la legge del 24 agosto 1790 fu fatta dalla Rivoluzione, e su di quella ci siamo modellati.

Poi ho inteso parlare anche di autorità di scrittori! Qui farei una riserva, invocando l'autorità dell'onorevole ministro, con le parole, che ho avuto l'onore di dire alla Camera nel principio del mio discorso: se, cioè, i legislatori esaminano le questioni che hanno attinenza con l'ordinamento di uno dei principali servizi dello Stato alla stregua della *vita pratica*... Metterei quindi in seconda linea la invocata autorità. (*Interruzioni*).

Ma sia pure. Rispondiamo modestamente anche alle autorità. Qui, nell'ordinamento giudiziario, tutte le volte che si parla del giudice unico, si comincia sempre dal citare le autorità di certi scrittori. Ma io vorrei sapere di quale paese parlino quei tali scrittori, e a quale ordinamento giudiziario si riferiscano. Qui si tratta dell'ordinamento giudiziario italiano, e si tratta di portare principalmente la voce di autorità italiane. Perciò ho cominciato per l'invocare i principî che ha proclamati il ministro. Noi dob-

biamo badare all'esperienza della vita pratica...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Li applica male.

VENDITTI. Onorevole ministro, può darsi che si applichi male, ma potrebbe darsi anche il contrario; e che ella seguisse, senza avvedersene, la condotta di quel tale padre Zappata. Avremo tempo, del resto, per vedere chi di noi sbaglia nell'applicazione. Ripeto anche qui dentro, e in questa discussione, io non sono che un araldo; ho visto, però, con mia grandissima soddisfazione, iscritti in questo dibattito, che mi auguro sia largo ed aperto, degli ex-ministri, degli ex-guardasigilli. Io pongo in discussione alcuni argomenti. Almeno avrò la fortuna di vederli discussi dagli altri: vedremo poi se lo sbaglio starà da questa parte o dall'altra.

Dunque, senza fermarsi ad altre legislazioni, che non ci riguardano, invocherai, se mai, per la nostra lo Sclopis e il Romagnosi (che era quell'ombra che pensava e i vivi tormenta dagli eterni riposi!) per arrivare più giù, anche al Mancini, che si invoca in contrario. Senta pure la Camera che cosa diceva Mancini; perchè egli venuto a proporre una modificazione, ha proposto il giudice unico, ma lo ha proposto per i soli tribunali circondariali. Noi, però, dobbiamo vedere quali erano le condizioni dei tribunali italiani e dobbiamo sentire le ragioni per le quali il Mancini proponeva, e dove, il giudice unico.

Ecco il discorso Mancini del 19 aprile 1877, che prelude ai suoi progetti del 1877:

« Se ricercate quanti sono i tribunali che potrebbero scomparire in una nuova circoscrizione giudiziaria, da tutte le proposte e gli studi dei miei antecessori risulta che al più sono da 20 a 25 ».

Vedete che quello che è innanzi alla mente del Mancini è la sola abolizione dei tribunali circondariali.

« ... Forse (prosegue il Mancini) qualcuno di più o di meno, ma sempre aggirandosi attorno a questo numero. Le città che sono sotto questa minaccia sono quelle i cui tribunali hanno minor numero di cause, pronunziandovisi non più di cento o centoventi sentenze civili nell'anno.

« Ora io penso che, se a queste città si domanda: *preferite di perdere il vostro tribunale, o che si faccia un esperimento comparativo, anche nell'interesse generale, l'esperimento* (ecco quello che dicevo anch'io « domandate a questi signori, e vedete cosa vi risponderanno ») *di ridurre il tribunale al*

sistema del giudice unico, per vedere quali risultati offra, e se le sue sentenze siano migliori o peggiori di quelle che emanano da un tribunale collegiale, tutte risponderanno dichiarandosi liete e felici di questo temperamento, perchè il primo interesse è quello delle *curie locali* (questa è la questione) che non vogliono perdere il patrocinio degli affari, nè andare a discutere le cause in altre città.

« Ora io non vi intratterò sulla grave questione di principio (dice Mancini, egli che era certamente un grande avvocato) intorno alla preferenza da darsi al *giudice unico*, od al *tribunale collegiale* (se ne disinteressa dunque!)

« È noto come il Bentham (ecco la solita panacea!) con vari argomenti propugna la prevalenza del giudice unico, sostenendo che la responsabilità collettiva è sempre meno efficace e reale della responsabilità individuale.

« E non ignorate quanti valorosi scrittori sulla materia opinano che questo sistema, specialmente nell'ordinamento di un primo grado di giurisdizione, merita preferenza (parla dei tre scrittori francesi citati anche nella relazione Vacca al Senato). D'altronde, in Italia non mancano precedenti. Nelle antiche provincie fino al 1822, dove oggi è un tribunale collegiale esisteva un giudice unico che chiamavasi prefetto. Nel Lombardo-Veneto (e questa è la nostra disgrazia: noi abbiamo ereditato le tradizioni del Lombardo-Veneto, ed è perciò che qui dentro vi sono alcuni che vogliono il giudice unico) la giurisdizione ordinaria in primo grado esercitavasi dal giudice unico, che era il pretore.

« Ora, la legge potrebbe autorizzare il Governo — così diceva Mancini — a restringere i tribunali che nella media di un triennio pronunziarono meno di cento a centoventi sentenze all'anno, ed a sostituirli con un giudice unico, che sarebbe il presidente, lasciandovi altresì un istruttore per la compilazione dei processi penali e anche per supplire il presidente in caso di impedimenti ». (Questo su per giù equivale a una sentenza di morte). « Si avrebbe così la possibilità di sopprimere un certo numero di giudici in venti o venticinque tribunali, con un possibile vantaggio non solo per l'economia del bilancio, ma inoltre per intraprendere un importante esperimento comparativo. Se per una serie di anni il risultato fosse felice, e ci persuadesse (non era ancora persuaso!) che nel giudizio di

prima istanza fosse preferibile il giudice unico al tribunale collegiale, potremmo col tempo sostituire dappertutto un diverso ordinamento dei tribunali di circondario col sistema del giudice unico ».

E parla sempre di tribunali circondariali. Questo diceva il Mancini. Quindi lasciamo stare le considerazioni filosofiche! Il Mancini voleva ridurre i tribunali, perchè nelle nostre condizioni di circoscrizioni credeva questo il rimedio più efficace ad una possibile perequazione.

La Camera occorre lo ricordi: noi abbiamo 69 provincie, ed abbiamo 162 tribunali. Nè la sproporzione può attribuirsi tutta all'unificazione, giacchè anche dopo l'unificazione furono aggiunti altri tribunali. Infatti, in Lombardia, Emilia, Umbria e Marche, dal 1º novembre 1859 al 31 dicembre 1860 furono aggiunti 11 tribunali; nel Napoletano ne furono aggiunti 20 fra il 1861 e il 1862; in Sicilia 7, a Venezia e a Mantova 6: in uno 44. E naturalmente tutto questo è stato fatto per ragioni locali.

Vi furono degli errori, dunque, per considerazioni locali, che sono sempre imbarazzanti. Perciò io la questione locale non la tolgo di mezzo; e anzi me ne preoccupo; perchè, è inutile che si dica il contrario, tutti qui dentro ce ne preoccupiamo. Ma non posso d'altra parte non preoccuparmi anche delle condizioni di sperequazione inverosimili dei nostri tribunali. Potrei continuare a leggersi la statistica del 1883 raccolta dalla Commissione di Giannuzzi Savelli (presidente Taiani, relatore Righi). Essa riscontra perfettamente con le statistiche attuali, l'ultima delle quali mi è stata gentilmente favorita dal Ministero ed è del 1904.

La proporzione si mantiene. Noi abbiamo un certo numero di tribunali che non arriva a fare 100 sentenze civili all'anno. Ne abbiamo un altro numero che arriva a farne 200, e un altro numero che ne fa 300, e così via; ed abbiamo poi tribunali come Napoli che ne fanno più di cinquemila. Abbiamo (e sono diverse) Corti di appello che fanno 200 e 300 sentenze all'anno di fronte a Corti d'appello che ne fanno migliaia. Quanta sperequazione!

Vi è, però, come dicevo, la questione locale. Io non parlo qui delle preture: non me ne preoccupo, perchè credo, come dirò in seguito, che le preture debbono essere mantenute e sviluppate.

Continuando in queste notizie, mi tengo ancora in altre premesse generali, che ci renderanno padroni di tutta la materia.

Vediamo anche i progetti precedenti.

Per il giudice unico abbiamo avuto il progetto Mancini del 1877, il quale mirava semplicemente a sopprimere alcuni tribunali circondariali. Abbiamo poi avuto un progetto di iniziativa parlamentare nel 1878 degli onorevoli Bizzozzero e Martelli: un progetto ispirato, secondo me, a grande semplicismo; ma col semplicismo non si risolvono situazioni imbarazzanti. Venne poi il progetto Zanardelli del 1903, molto più largo, che prevedeva la riduzione di centinaia circa un migliaio di giudici; e allora poteva esservi quel motivo finanziario, che l'onorevole ministro chiama ingiurioso. E pure l'onorevole Zanardelli stesso, dopo 40 o 50 giorni di accademia in questa Camera, lo ritirò. (Commenti).

Abbiamo avuto, però, due altri progetti, quello Taiani e il progetto Gallo.

Questi progetti modificavano l'ordinamento in una maniera, che, a mio modo di vedere, è più razionale: istituivano i tribunali di pretura, ossia l'aumento della competenza dei pretori a lire tremila. E qui mi si permetta una parentesi, per illustrare questa proposta, che ha piena ed intera la mia adesione.

L'aumento della competenza del pretore a tremila lire quali vantaggi ha? Primissimo vantaggio questo: ridurre le cause di due quinti, con grandissimo esonero per la magistratura superiore. Un secondo vantaggio relativo alle spese. Siamo avvocati, la maggior parte, e conosciamo bene la materia. Quando un nostro cliente ha guadagnato una causa di milleseicento lire, ed ha avuto per ragioni di equità una compensazione parziale di spese, con le tariffe attuali è ugualmente rovinato. Non parlo poi della parte avversaria, che è rovinata certamente del tutto. Sicchè quella giustizia civile, che in un paese democratico dovrebbe essere a buon mercato diventa una giustizia per i ricchi, inaccessibile ai poveri.

Vi sono poi altre due considerazioni ancora più gravi. Millecinquecento lire del 1865 quanto valgono ora? Valgono o no tremila lire? Perchè, col ribasso della moneta, vi è questo spostamento economico. E l'ultima considerazione, egualmente grave, concerne la vita locale. Parliamo sempre, magnificandolo, di decentramento; ma se questo decentramento non deve essere una pura affermazione accademica, io credo che il più opportuno decentramento sarebbe quello giudiziario, che darebbe tanta vita ai nostri centri locali e

avvicinerebbe democraticamente la giustizia al povero, rendendogliela meno costosa. E la riforma sarebbe vantaggiosa anche per un altro punto, perchè si potrebbe, come proponeva l'onorevole Gallo, dare ai pretori pure la materia delle espropriazioni e *graduazioni*; e allora si avrebbe il vero tribunale di pretura.

Così l'unificazione del giudice, in questi limiti, potrebbe essere un vantaggio reale, non è l'unificazione come la volete voi, come è nel progetto!

E prima che io enumeri gli argomenti pro e contro, guardiamo in concreto questo giudice unico incarnato nella persona che ci raffigura il progetto. La figura sarebbe quella di un giovane, il quale ha fatto quei tali esami di uditore che vi ricordate; poi ha potuto fare sei mesi di pratica in pretura o comunque ha compiuto un biennio di pratica di collegio; poi ha fatto gli esami di giudice, che sono sempre esami di un giovane a 25 o 26 anni. Dopo, questo giovane va al tribunale, e, dice il progetto, per i primi due anni egli però non potrà prendere parte, se non in cause di collegio, meno per la materia di camera di consiglio. Vedete che anche il ministro crede al collegio, e ci crede, per le magistrature superiori. Questo giovane giudice ha bisogno ancora di adattamento di educazione giuridica. E che cosa può fare questo giovane nel primo biennio? Può continuare il tirocinio negli appelli delle sentenze di pretura (ed imparerà molto!), o nelle cause penali; e potrà poi sempre giudicare da solo nelle materie di volontaria giurisdizione, come dicevo.

L'amico onorevole Tommaso Mosca ed io avevamo dei dubbi in proposito; ma abbiamo riscontrato in proposito gli articoli 18 e 19, ed abbiamo verificato che il giudice nel biennio può attendere a tutta la materia della Camera di consiglio, in modo che egli giudicherà delle trascrizioni delle società per azioni, delle fortune e del danaro degli incapaci, ossia dei minori sotto la patria potestà o sotto tutela, delle donne maritate, ecc., e senza appello, o signori, perchè sapete che quando vengono queste autorizzazioni, esse sono definitive: ed ordinariamente, amico Venzi, nella pratica queste cose suonano dissapazioni o distrazioni di milioni a danno di incapaci, affidati alla tutela del giudice o a danno del pubblico nelle società per azioni.

Ora tutta questa è opera che farebbe un giudice il quale è ancora uno scolaro. In-

vece ora quest'opera è affidata al collegio: controllo di giudici già maturi per sapere e per esperienza della vita.

Vedete, inoltre, quello che accade adesso nel collegio: in una sezione, i presidenti di collegio mettono gli ottimi, i buoni, i mediocri e gli scadenti: i buoni aggiustano gli altri. (*Commenti*).

MURATORI. Gli asini.

VENDITTI. Gli asini dovrebbero andare via per tale epurazione, alla quale certo io non potrei essere contrario a condizione che si facesse davvero; ma purtroppo essa non si fa mai; e gli asini, se mai, sarebbero i vostri giudici unici.

E guardate la competenza. A questo giovinetto (o anche eventualmente ad un asino, come dice l'onorevole Muratori), a questo giudice unico voi, onorevole Muratori, portate tutta la competenza del diritto privato, tutta la competenza dei codici e delle leggi speciali, e, quando occorre, anche la più grossa e più difficile competenza speciaie, come la feudale e la ecclesiastica, che questi giovani non hanno nemmeno appreso che cosa sia, perchè all'Università queste cose o non si insegnano, o si insegnano negli elementi primi e rudimentali. Gli date la competenza di tutta la vasta materia commerciale. Tutto questo portate oggi al giudizio di questi giovinetti!

Ed io domando: ma come? Il privato che deve tutelare i suoi interessi va a sentire il parere prima di Tizio, poi di Sempronio, poi supponiamo di Venditti e di altri e... di Finocchiaro-Aprile, quando non è ministro, per sapere come debba regolarsi; e lo Stato, che deve dare il giudice in funzione di sapienza, gli dà questo giovinetto poco dopo uscito dalla scuola! Io faccio appello alla Camera se questa sia proprio una proposta degna di essere presa in considerazione!

E veniamo al famoso argomento dei vantaggi della collegialità e dei pretesi danni, poichè perfino di danni della collegialità si è parlato. Eppure io ho sempre veduto che anche i privati, nelle loro questioni, chiedono il parere di più persone, pensando che la considerazione di parecchi cervelli valga più di quella di uno solo.

Enumeriamo anzitutto i vantaggi della collegialità.

Ho già detto e dimostrato che il collegio è fondato sopra un principio democratico; e poichè oggi si parla tanto di democrazia, non dovremmo dimenticarne proprio quan-

do è più necessario di ricordarsene. Inoltre col collegio la decisione deve esser certo migliore, perchè è più discussa.

Si dice che il giudice unico è più direttamente responsabile; ma qui occorre intenderci bene sulla responsabilità. Quando debbo fare una comparsa conclusionale, posso anche dettarla in un momento prima di prendere il treno per Roma, salvo a far poi una comparsa aggiunta; ma se vi è il cliente presente, io faccio la comparsa con minor fretta e non parto più: questa è la verità che deriva dalla vita pratica e dalla esperienza.

Lo stesso avviene per il giudice: il giudice collegiale è più responsabile, appunto perchè ha il controllo degli altri. Oltre a ciò vi è il loro ragionamento, la loro meditazione, discussione e riflessione; e questa è tutela ed è responsabilità, che può invece mancare pel giudice unico e senza controllo.

E non parliamo di responsabilità formale. A questo riguardo, sono molto scettico, e credo non vi sia organo più irresponsabile della magistratura: parlo naturalmente senza voler fare ingiuria a nessuno; ma per una conseguenza che deriva se mai da un vizio congenito. Mentre del più piccolo avvenimento che accade si ha subito qui dentro l'eco e il controllo più solenne sorretto dalla responsabilità ministeriale e dalla opinione pubblica, noi nemmeno qui possiamo parlare di un eventuale erroneo giudizio del magistrato. Ecco perchè ho detto che la magistratura è l'organo più irresponsabile che vi sia; e ciò è ragionevole, appunto per la sua funzione.

Ma per questo garantiamoci meglio che possiamo contro questa irresponsabilità; e la garanzia migliore è, secondo me, il collegio.

Si dice che il giudice unico sia più responsabile perchè si sente più premurato dalla firma che mette alla sentenza; ma ciò significa non vivere della vita giudiziaria; poichè si sa che nei tribunali il giudice relatore è l'estensore della sentenza, alla quale è attaccatissimo, se non altro perchè gli serve di titolo; e lo sapete bene anche voi che parlate tanto di titoli e di scrutinii. Vi sono attaccati; sono responsabili, e sentono la loro responsabilità. E poi è un uso nobile della vita giudiziaria che, quando il relatore si è trovato in minoranza, lascia a disposizione il suo posto di estensore. Quindi la responsabilità è del collegio, non certo del giudice unico.

E poi lo stesso controllo, che si ha per

il giudizio, si deve avere per l'indipendenza del giudice; perchè io credo poco (l'ho verificato in trent'anni di vita giudiziaria) credo poco alla disonestà dei giudici. Certamente il magistrato è uomo, ha delle passioni, può essere suggestionato: di ciò non dobbiamo scandalizzarci; ma io credo perfettamente all'onestà del giudice.

E l'indipendenza contro ogni eventuale suggestione ci è garantita dal collegio e non dal giudice unico.

Si è detto che nel collegio non si discute o, se si discute, è il giudice forte che opprime il debole.

Questo, o signori, è ingiurioso per il magistrato; ed io vi dico che, nella vita vera, reale, giudiziaria, non è così. Bisognerebbe supporre la malafede!

Pochi giorni fa io parlavo con un illustre magistrato che è all'estremo grado della cassazione. Egli in proposito mi ricordava un fatto. Quando era presidente di una sezione di tribunale, aveva a compagni due giudici, uno ottimo ed uno scarso, che non faceva nemmeno mistero della sua scarsità. Quando si discuteva e si faceva la maggioranza, costui non parlava; e se gli altri gli domandavano il suo parere, egli rispondeva: io non posso discutere con voi; ma la vostra decisione zoppica, non mi va. Ebbene si preoccupavano tanto di queste sue risposte gli altri due magistrati, che emanavano la sentenza solo allorchè concordavano con questo giudice. (*Commenti*).

Ho citato questo fatto, onorevole Muratori, per provare non solo che la discussione, nei collegi, si fa, ma che ivi anche gli spiriti superiori, le menti colte, si preoccupano del voto e delle obiezioni affacciate dai colleghi più deboli. Altro che abusare della loro debolezza! (*Interruzione del deputato Muratori*).

La questione vera è che noi abbiamo tradizioni diverse nelle diverse parti d'Italia. Voi dite che il giudice relatore è il giudice del collegio; e, forse, da un certo punto di vista, potete aver ragione; io vi garantisco che nelle nostre cause (e possono dirlo l'onorevole Pansini ed altri che sono qui presenti e che mi onorano della loro benevola attenzione) giudica sempre il collegio.

Ciò dipende da noi ordinariamente. Tutt'al più si potrà parlare di prevalenza. Infatti può essere prevalente il voto del giudice relatore; ma l'esperienza dimostra che questi molte volte muta di opinione per le osservazioni degli altri, riconoscendo il pro-

prio errore. Se fosse diversamente, bisognerebbe supporre la malafede.

E non si perde tempo. Parlo principalmente del tribunale di Napoli, dove esercito. Nella stessa udienza si giudicano, per esempio, dieci cause, e riferiscono quattro o cinque relatori; così che un giudice che è relatore in una causa è consulente in un'altra. Ma che male può fare questa consulenza?... (*Interruzioni*).

VENZI. Fa perdere tempo.

VENDITTI. Mi aspettavo questa osservazione; ma, se anche così fosse, in materia di giustizia, bisognerebbe riconoscere che il tempo è bene impiegato, perchè si dovrebbe fremere come freiamo noi, quando, per certe cause, si distruggono e si dilapidano patrimoni. Allora si discute e si fa l'interesse delle parti... (*Interruzioni del deputato Venzi e di altri*).

Voi magistrati, molte volte assomigliate a quel tale becchino di Amleto, il quale, abituato al suo triste ufficio, scava, cantando, la fossa del suo simile. E Amleto pensando col callo che si forma sulla coscienza, come sulla mano, filosofando, dice che la mano più lavora e meno sente, si fa il callo anche facendo il beccamorto. E così voi magistrati non sentite i nostri fremiti, ma li sentiamo noi quando vediamo le fortune dilapidarsi nei vostri errori! (*Vive approvazioni*).

Una voce. Si perde il tempo così!

VENDITTI. Credo che questo non sia perdita di tempo, ma buon impiego del tempo.

No, il tempo non si perde; e ciò è dimostrato dalla vita pratica, l'ho già detto; perchè quando dieci cause si pongono in discussione e poi a sentenza, si giudicano sempre; e se accade che si perda tempo, si perde ordinariamente a danno dei magistrati, che invece di andarsene dall'ufficio alle 4, se ne vanno invece alle 6 o alle 7, e le cause vengono discusse; e questa è ottima funzione della giustizia.

Dunque lasciamo stare tutto ciò; dobbiamo pensare che in materia giudiziaria ben ad altro occorrerebbe provvedere che non alla perdita di tempo, alla quale in tutti i casi occorrerebbe che pensassero gli stessi magistrati, e specialmente i capi di Corte, i quali dovrebbero interessarsi più delle buone decisioni, che del numero di esse per la giustizia.

Sempre a proposito del giudice unico, si dice che se ne è fatta la prova col pretore, il quale si sostiene sia un ottimo giudice. E si

aggiunge: volete vedere come va bene il pretore? Il pretore sbaglia meno di tutti, perchè le sentenze dei pretori in appello sono soltanto il 52 per cento, anzichè le 54 per cento del magistrato collegiale superiore.

Questa è un'esagerazione tra 52 e 54; ma lasciamo pur correre; per mio conto osservo che nei tribunali si trattano cause molto più difficili che non in pretura, e quindi sarebbe anche naturale che più si sbagli là, ove la materia è più difficile.

Lasciamo dunque andare questi argomenti, i quali, non dicono nulla, o dimostrano sempre più come la tesi del giudice unico sia ormai sfatata.

Si dice ancora: badate che si tratta dopo tutto di un magistrato di prima istanza; rimane poi sempre l'appello. La cosa può essere vera; ma badate (io almeno ne rimango scandalizzato) questa frase in bocca al legislatore fa scandalo.

Come? Siamo noi che dobbiamo difenderci dalle leggi erronee, che facciamo, dalle leggi capaci di far commettere errori in materia di giustizia ed in materia patrimoniale, gravissima, dicendo: ma dopo tutto questa non è che la prima istanza, avrete l'appello. È una bestemmia in bocca al legislatore; perchè il legislatore non deve ammettere, nemmeno in ipotesi, che esso possa fomentare le liti, indicando come rimedio dei facili errori la via dell'appello.

Ma poi c'è un'altra cosa. Non avete pensato ad un rilevante istituto, modesto, ma grave per la sua significazione, che è la clausola della esecuzione provvisoria, della quale i magistrati di prima istanza si avvalgono sempre che se ne possono avvalere; esecuzione provvisoria, la quale in prima istanza nella materia commerciale è facoltativa per i magistrati, e in tutte le sentenze commerciali è data quasi sempre; pochi magistrati la negano. Nella giustizia civile poi è data sempre che si può, quando si tratta di uno dei casi dell'articolo 368 del Codice di procedura civile.

Ma guardate nel fatto. Questo, nel fatto, produce dei disastri; e molte volte noi che siamo chiamati a guidare gli interessi delle parti, ci sentiamo per prudenza obbligati a consigliare di chinare il capo, e fare delle transazioni onerose. Per questo, perchè la esecuzione provvisoria dà ad un nullatenente il diritto di farvi degli atti di vera vessazione. E nella materia commerciale vi è la cosa più delicata che possa accadere, perchè, quando voi andate a fare il precetto, il pignoramento con la esecuzione provvisoria

ad un commerciante, voi lo rovinare, distruggendone il credito.

Certe cose bisogna vederle nella pratica, quella tale esperienza della vita pratica, che invocava il ministro, il quale poi se ne dimentica, imitando padre Zappata.

Questo, ripeto, nella pratica è gravissimo; e quindi (a parte il principio che il legislatore non può fondarsi solo sul diritto all'appello, perchè questa sarebbe una bestemmia) a parte, dico, questo argomento, vi è anche l'altro argomento grave a cui ho accennato, cioè quello della esecuzione provvisoria la quale può condurre anche a un disastro; argomento gravissimo specialmente in certi casi, che il legislatore ha l'obbligo indubbiamente di non dimenticare.

Ed in ultimo dobbiamo venire alla parte finanziaria.

Perchè il ministro dice nella sua relazione: sarebbe ingiurioso (ed io credo fermamente alla sua parola) supporre che egli proponga una riforma così grave e così importante solamente per una ragione finanziaria. Eppure, onorevole ministro, i vostri predecessori, nella proposta della istituzione del giudice unico, si sono sempre rivolti a questo miraggio della diminuzione della spesa. Ed io debbo supporre che le proposte precedenti (non la vostra perchè voi dite di farla con convinzione, e perchè credete di fare una grande riforma) almeno quelle erano dettate solo dalla parte finanziaria.

Il Mancini lo confessa apertamente, e lo dicono anche gli altri. E poi vi è l'adagio *quæta non movere*, che in politica prevale. E non si dovrebbe suscitare così nel Parlamento e nel paese una questione così grave, se non vi fosse nemmeno una ragione finanziaria grave ed inevitabile.

La questione scientifica e giudiziaria è tutt'altro che matura. Io debbo ritenere che, se non vi fosse la questione finanziaria (francamente ella, onorevole ministro, come proponente l'ha fatto in buona fede) gli altri se ne preoccuperebbero assai meno, e così pure i sostenitori della tesi contraria.

Ora nella questione finanziaria voi dite, onorevole ministro, che risparmiate cento o centoventi giudici. Io sono poco pratico di questa scacchiera. Dall'altra parte voi non ci date nessun modo di riscontrare, e quindi non posso dirvi se voi avrete un successo, secondo questa vostra previsione, o se avrete una delusione. Ma voglio ammettere per ipotesi che voi risparmierete questi cento o centoventi giudici. Vi domando: avete voi badato al funzionamento? Come farete fun-

zionare questi giudici? In un tribunale (e parlo principalmente dei tribunali più grandi come quello di Napoli, per esempio) noi abbiamo sette sezioni civili, ed invece ne dovremmo avere, per lo meno, ventuno o ventidue. Non so allora come dovrebbe funzionare questo tribunale. Dove troveranno il tempo, se debbono funzionare l'uno dopo l'altro. E poi il servizio di cancelleria verrebbe aumentato, ed in tal caso dovrete aumentare i cancellieri e quindi la spesa. Ed i locali? A tutto questo non avete badato. E tutto questo per risparmiare 350, 360 mila lire! Io penso che non ne valga proprio la pena.

Ho letto la discussione del Senato, ed ho rilevato che il senatore Perla, che fu qui dentro sfavorevole alla tesi posta da Zanardelli nel 1903, si è ricreduto dicendo: Ma almeno allora avevamo il merito di risparmiare un migliaio di giudici; ora invece per un risparmio di cento giudici, non ne vale proprio la pena.

Ma, signori, io vi ho parlato così del funzionamento del collegio e del giudice unico. Non vi ho detto ancora un'altra condizione che è quella della formazione del giudice. Per me questa è una ragione assorbente. Il collegio, come ho già accennato, è una scuola; e che sia tale lo vedete voi stessi, perchè voi, quando volete elevare il magistrato a giudice unico, ammettete che debba essere stato per altri due anni in collegio a funzionare o nelle Camere di consiglio, o negli appelli delle cause di pretura o delle cause penali.

Dunque il collegio è importante, e che sia tale nessuno può metterlo in dubbio. Per noi il collegio è la scuola pratica, perchè ci fa conoscere il processo e ci dà l'occasione di studiare le questioni e di completare così quegli studi istituzionali, che si sono avuti alla scuola, di allargarli e di perfezionarli. E tutto questo pel giovane magistrato lo fa il collegio e non il giudice unico. E per me sarebbe questa la ragione assorbente per condannare il giudice unico.

Ricordate che anche quei pochi che in Senato accennavano ad approvare il giudice unico, e quei non molti che propugnavano la stessa tesi sul progetto Zanardelli, mettevano come condizione il giudice già formato, già maturo, quasi come il giudice di contesa inglese. Nessuno ha sognato mai di approvare come giudice unico il vostro inesperto giovincello!

Un'ultima considerazione, onorevoli colleghi, ed ho terminato di annoiarvi. Vi è

ancora la tradizione, la quale non è aerea, ma è scritta nei codici e nelle leggi. E voi non avete osservato una cosa. L'onorevole ministro propone una disposizione apparentemente modesta in fondo. Egli con tale disposizione ci chiede la delegazione del potere di coordinare tutte le leggi dello Stato, e quindi il codice civile, il codice di commercio, il codice di procedura civile che si dovrebbero rifare daccapo: quindi si dovrebbe rifare daccapo tutta la materia del collegio e del giudice unico che è nei codici.

Io qui non voglio dilungarmi per non annoiarvi. Ma vi potrei portare esempi importanti, di gravissime conseguenze.

Nel codice civile, nel codice di commercio, nel codice di procedura civile, bisogna rifare tutto da capo. E voi non solo tocchereste l'arca santa dei codici; ma li riformereste *ab imis*, con decreti reali?

E tutto questo vorreste fare qui in Italia dove discutiamo ancora nella scuola e nel foro dei figli naturali non riconosciuti e dove eminenti giuristi si sono rivolti a questo studio senza effetti pratici, per grave ostacolo di riformare i codici, pure trovandoci nel paese dell'umanitarismo.

E in Italia, paese eminentemente democratico, per lo stesso rispetto al codice non abbiamo fatto ancora un'altra riforma: quella del contratto di lavoro (parlo della parte civilistica). Abbiamo una o due disposizioni, nel codice civile, così monche, da far ridere, con la produzione scientifica che c'è oggi in materia di contratto di lavoro. Col movimento commerciale che c'è, abbiamo Commissioni reali e ministeriali che si succedono per lo studio e la riforma del codice di commercio: perchè le materie mercantili sono molto mobili e perciò più suscettive di riforme: e le riforme rimangono una ipotesi pei codici.

E, onorevole ministro, possiamo noi, può il Parlamento, per quanta alta stima abbia in voi, nel vostro sapere, confidarvi il mandato di far tutto questo per via di decreti reali? E poi, se ci affidassimo al vostro cervello, potremmo confortarci di tale garanzia; ma ci dovremmo affidare ai vostri coadiutori, ai vostri capi servizio, a coloro che vi piacerebbe di indicare, per modificare...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per coordinare, non per modificare! Non si tratta di rifare i codici; ma della consueta facoltà di coordinamento.

VENDITTI. Potrei dimostrarle, col codice in mano, che si tratta di cosa gravis-

sima; che i codici dovrebbero rifarsi da capo.

Così per la parte commerciale. Come si viene a chiedere al Parlamento italiano la facoltà di rifare tutta la materia del fallimento? Come si viene a chiedere al Parlamento italiano d'annientarsi per ciò che concerne la legislazione privata, nella quale sono consacrati patrimoni di scienza, decenni di studi, di esperienza, ed autorità di nomi più importanti che conti la nostra storia? Come viene ella, con decreti reali, a riformare tutta la nostra legislazione?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma niente affatto! Tutto questo non ha ragion d'essere, si tratta del coordinamento puro e semplice!

VENDITTI. Abbia la bontà!... Ella sa la stima altissima che ho per lei. Ma non metta in dubbio cose evidenti. Ella sa, come molti di noi, che nel codice civile ci sono disposizioni pel matrimonio, che danno al giudice una funzione, ed al collegio un'altra funzione. Come modificherebbe ella tutto questo per decreto reale?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ripeto che io non chiedo che di coordinare. Le risponderò poi su questo argomento.

VENDITTI. Piglio il libro terzo del Codice di commercio. In questo sono contemplate funzioni distinte fra giudice delegato e collegio; come le disciplinerebbe?

Così mi viene ora in mente un articolo del codice di commercio, che disciplina tutta la materia degli appelli dalle sentenze nel fallimento, l'articolo 913. Nella materia dei fallimenti l'inappellabilità è la regola. Ora questa inappellabilità a chi la riferite, al giudice unico? E allora che cosa fate? Vi era la inappellabilità, perchè vi era l'opposizione al collegio; togliete anche questa, e rendete insuscettiva di ogni gravame la disposizione del nostro giovincolo in materia così grave. E con ciò non modificate il codice *ab imis*?

E che fareste poi nel codice di rito, per coordinare le funzioni dell'antico giudice singolo col giudice singolo sostituito al collegio; non dovrete tutto trasformare, e quindi modificare per decreto reale?

Questi, onorevoli colleghi, sono i miei rilievi sul disegno di legge; ed io chiedo scusa alla Camera di averla annoiata; però ho la speranza di avere seminato per quelli che verranno dopo, e attendo la discussione che seguirà.

Ricordo soltanto che alcuni mesi or sono,

di poi, quasi in parte fino al 1890, avveniva quando si discuteva qui dentro il Codice di procedura penale, del quale non m'interessò, perchè non è materia che entri nella mia coltura e nel mio esercizio, io, entrando una volta nell'aula rimasi incantato dalla parola alata e dall'ingegno fervido di Enrico De Nicola, che nella conclusione del suo discorso scioglieva un inno al Codice di procedura penale ed al ministro che aveva la fortuna ben meritata di apporvi la firma. Egli diceva: noi celebriamo così il cinquantenario della nostra nazionalità, ricollegandoci alle tradizioni romane anche per la gloria dei giuri. E sentii in quel momento i fremiti patriottici che mi esaltarono, e mi spinsero ad applaudire. Ma sentii quasi per combinazione fatale un altro che mi stava accanto, che (inesperto forse in diritto e della diversità dei due istituti) mi parlò del giudice unico e del pretore romano. Allora io fui assalito da una profonda malinconia. Pretore romano! Lasciamo stare la diversità dell'istituto; ma, ad ogni modo, ricollegandoci alla tradizione pretoria romana, che fece il diritto nuovo, quanta miseria di contrasto col vostro giudice unico! Della grandezza del pretore romano fu poi scritto così: *Post divinam et regiam maiestatem praetoriam numerant doctores*. Quella dunque fu la gloria romana. Ma quale la gloria del vostro giovinello, che chiamate giudice unico? Questa non è gloria; ed io auguro al mio paese, ed a voi, onorevole ministro, ben altra gloria! (*Approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Longo.

LONGO. Onorevoli colleghi, in un problema di sì alta importanza, come quello dell'amministrazione della giustizia, e che interessa così intimamente ogni classe di cittadini, io credo che sia doveroso per ciascuno di noi portare il piccolo contributo della propria coltura e della propria esperienza all'opera di riforme, che ne toccano l'ordinamento.

Il Senato, in sedute memorande per altezza di discussioni, ha dimostrato un vivo e sincero interesse per i problemi dell'ordine giudiziario. Ma ciò non può dispensare la Camera dal portare il suo attento e ponderato esame sul disegno di legge. Il grande numero degli iscritti ne dà sicuro affidamento.

Dal canto mio procurerò di tenere la parola nel modo più breve che mi sarà possibile, per esprimere intorno ad esso il mio

pensiero, e per raccomandare alla benevola considerazione vostra alcuni voti, che sono espressione di animo convinto.

Dirò subito che una nuova riforma delle leggi che disciplinano il reclutamento e l'ordinamento della magistratura è, a mio avviso, una necessità ed un dovere ad un tempo.

I concorsi d'ammissione in magistratura segnano da più anni una serie inquietante d'insuccessi. I risultati di essi possono sintetizzarsi in una grande deficienza numerica di concorrenti, ed in una insufficienza di capacità, più grave ancora della stessa deficienza quantitativa. Ora, il numero degli uditori giudiziari, che costituiscono il vivaio della magistratura, è ridotto presso che alla metà di quello che dovrebbe essere.

Ed è pure notevole la grande diserzione dei giovani delle provincie settentrionali dai concorsi: nel distretto di Milano, ad esempio, su quattrocento uditori furono nominati soltanto due nell'ultimo triennio. Questo grande squilibrio regionale, in un paese come l'Italia, a varia civiltà, e in una amministrazione, come quella della giustizia, che ha per base la coscienza dell'ambiente, deve pure costituire una non lieve preoccupazione.

Altro male, generalmente deplorato nel vigente ordinamento giudiziario, è il sistema dei concorsi per le promozioni, ordinato in modo da distrarre l'attività dei magistrati dalle occupazioni veramente utili dell'ufficio, e da non rafforzare nell'animo loro quel sentimento di sicurezza del proprio stato e del proprio avvenire, che è condizione indispensabile al sereno esercizio delle loro alte funzioni.

A questi, che sono i principali inconvenienti dell'attuale ordinamento giudiziario, si aggiunge, come causa non ultima di malessere, il disagio economico.

È vero infatti che le leggi dell'ultimo decennio, se hanno opportunamente aggravati, nel pubblico interesse, i doveri e le responsabilità dei magistrati, hanno pure sensibilmente migliorate le loro condizioni economiche; ma è altresì vero che, oltre l'aumento del costo della vita, un altro fattore ha creato, a mio avviso, nella carriera giudiziaria, una specialissima condizione, che forse non ha riscontro in alcun'altra classe di funzionari dello Stato.

Come è noto, il reclutamento dei magistrati, nel periodo immediatamente posteriore alla unificazione d'Italia, ed anche

nel modo più vario e disparato, ed era perfino concesso al Governo un reclutamento sussidiario, senza prove di concorsi e di tirocini.

Un tale reclutamento, corretto in gran parte solo dopo quasi trent'anni di funesta applicazione, con la legge Zanardelli 8 giugno 1890, fece sì che in ciascuna delle varie categorie di magistrati venisse a formarsi un blocco di funzionari anziani, ritenuti, dirò così, impromovibili di fatto, se non di diritto, con l'ulteriore conseguenza della diminuzione in numero di quasi un terzo per ciascuna categoria di magistrati; di guisa che, ciascuna categoria, agli effetti del movimento ascensionale, venne a ridursi nel suo numero di più che un terzo. E così avveniva che i buoni magistrati, quelli, cioè, che rappresentavano la buona e grande media, conseguissero la promozione dopo avere percorsi appena i due terzi della rispettiva categoria, pervenendo, in circa un ventennio, allo stipendio di lire 5 mila ed al grado di consigliere di Corte d'appello.

Un tale stato di cose, così poco confacente al prestigio della magistratura, si è andato man mano mutando col migliorarsi del personale, per l'attuazione delle norme di reclutamento della legge Zanardelli, con la graduale eliminazione degli incapaci ed impromovibili, con le opportune disposizioni epurative delle due ultime leggi Orlando. Onde si è, per così dire, mobilizzato tutto il personale giudiziario, agli effetti della carriera.

Si è conseguito, in tal modo, il gran vantaggio di elevare il livello intellettuale, e anche morale, della magistratura; ma ciò ha pure prodotta la necessaria conseguenza di non potersi oggi pervenire in Corte d'appello se non in trenta o trentacinque anni di carriera, dai magistrati che formano la buona media del personale.

Essendo stati però elevati gli stipendi, in fondo si raggiungono le 5 mila lire quasi alla stessa età in cui si raggiungevano allora, senza che si pervenga allo stesso grado.

Se quindi quanto si è fatto per miglioramenti di stipendi è valso soltanto a perequare le attuali condizioni economiche dei magistrati a quelle che erano circa un ventennio addietro, rimane tuttora sentito il bisogno di provvedere all'altra sperequazione derivante dal più elevato tenore di vita e dal minor valore acquisitivo della moneta. E sotto un tale rapporto è innegabile che il progetto di legge segna un notevole passo sulla via del miglioramento economico.

Perciò, onorevoli colleghi, la riforma delle leggi che regolano il reclutamento e l'ordinamento della magistratura è, come dicevo, un'urgente necessità, nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, ed un dovere imprescindibile nello stesso tempo. Se infatti non possono approvarsi recenti manifestazioni di intemperanza da parte di alcuni magistrati, è pur d'uopo riconoscere che, se si vuole esigere da quelli che impersonano uno dei poteri dello Stato, il più doveroso e dignitoso riserbo, anche il Governo ed il Parlamento debbono mostrare verso di loro la maggiore doverosa sollecitudine.

Ed ora, onorevoli colleghi, il progetto che l'onorevole Finocchiaro-Aprile, con cura amorevole, ha presentato al nostro esame, contiene proposte tali da ovviare ai principali inconvenienti concordemente lamentati? Sono i mezzi escogitati sufficienti a stabilire la rispondenza dell'organo all'alta funzione cui è chiamato?

Se si potesse procedere all'esame di simili progetti muovendo da ideali di perfezione, per rimproverare come difetto intollerabile ogni cosa che se ne allontani, io sarei, in verità, molto esitante a rispondere affermativamente.

Ma se si tien conto che il problema dell'ordinamento giudiziario è uno dei più difficili, specie per i conflitti di rispettabili interessi di persone, di luoghi, di scuole, di tradizioni che ad esso si riconnettono; se si prescinde dal grave problema di una equa revisione delle circoscrizioni che, per le sue caratteristiche politiche, mal si prestava ad essere congiunta ad una riforma d'indole tecnica; se si considera il progetto con criterio relativo di comparazione fra pregi e difetti, io credo potersi affermare, con sicura coscienza, che il progetto dell'onorevole Finocchiaro-Aprile contenga elementi pregevoli ed anche utili riforme, mercè le quali sia dato avvicinarsi gradatamente alla meta ideale.

A prescindere dal nuovo regolamento delle promozioni, su cui forse avrò occasione di fare delle osservazioni in sede di discussione degli articoli, ed a parte le disposizioni d'indole più strettamente tecnica, che hanno trovato il consenso quasi unanime presso gli interessati e nella pubblica opinione, due sono le note caratteristiche e fondamentali del disegno di legge: lo sdoppiamento della carriera e il giudice unico nei giudizi civili di primo grado. Ed io mi limiterò ad esporre brevemente le ragioni del mio dissenso in rapporto a due punti

che hanno attinenza con queste due basi fondamentali del progetto.

Per quanto si attiene all'ordinamento della giustizia locale, io devo, anzitutto, dar lode all'onorevole ministro, per avere abbandonato il concetto del giudice mandamentale d'indole locale, che costituiva il cardine della riforma dell'onorevole Fani.

Io non sono affatto d'accordo con l'onorevole Venditti, che mi ha preceduto in questa discussione, in ordine alla funzione pretoria ed all'indole delle relative attribuzioni; ma checchè sia di ciò, a me parve che l'organizzazione del giudice locale mandamentale non presentasse sufficienti garanzie di capacità tecnica e funzionale per un ufficio qual'è quello del pretore, che, tranne poche speciali materie, ha pienezza di giurisdizione, oltre a numerose altre attribuzioni di carattere amministrativo e politico, con tendenza, per sani principi democratici, all'elevamento della sua competenza. Inoltre, quel progetto stabiliva una intollerabile disparità di garanzie legislative per l'amministrazione della giustizia fra i cittadini dello stesso Stato; ed era lecito domandare all'onorevole Fani: se si tratta di una provvida istituzione, perchè non l'applicate a tutti i mandamenti? e se invece non la credete perfetta, perchè volete applicarla soltanto ai mandamenti rurali con popolazione non superiore ai 30,000 abitanti?

A mio modo di vedere, quel concetto della separazione completa del pretore dalla carriera giudiziaria, se fosse stato tradotto in atto, avrebbe arrecato un grave pregiudizio all'amministrazione della giustizia e sarebbe stato politicamente assai dannoso. La gran massa del popolo minuto conosce poco i tribunali, pochissimo le Corti di appello, quasi niente le Corti di cassazione; essa si forma un concetto più o meno elevato della giustizia, a seconda dell'opera più o meno degna del pretore col quale è in diretto e permanente contatto.

Lo sdoppiamento come è organizzato nel disegno di legge dell'onorevole Finocchiaro, si ispira non al concetto della separazione ma a quello della distinzione delle due carriere.

La carriera è unica dall'inizio, perchè tutti gli aspiranti alla magistratura, come era stabilito dall'ordinamento giudiziario del 1865, debbono sostenere un unico esame di concorso, non sostanzialmente diverso da quello prescritto dalle leggi vigenti. Dopo un anno di tirocinio, l'uditore giudi-

ziario si trova al bivio, e dovrà o preseguire la carriera della pretura, con l'immediata nomina a pretore, previo un esame pratico; ovvero eleggere la carriera dei tribunali, e conseguire, dopo due anni di tirocinio, la nomina di giudice o di sostituto procuratore del Re, previo, non lo stesso esame pratico, com'era per l'ordinamento del 1865, ma un concorso teorico-pratico, con prove scritte ed orali. I pretori ed i giudici sono divisi in quattro categorie, rispettivamente retribuite con eguale stipendio; e la loro carriera, che, unica all'inizio, si sdoppia dopo un anno di tirocinio, si ricongiunge novellamente per le funzioni di magistrato di appello, perchè possono concorrervi gli uni e gli altri, sebbene i pretori in numero più limitato. Tutto ciò emerge dalle disposizioni degli articoli 2, 5, 9 e 10 del progetto.

Ma, onorevolicollegli, il congegno progettato suscita in me il grave dubbio che effettivamente possa essere un mezzo adatto a conseguire lo scopo che si propone, suscita in me il grave dubbio, già sollevato in Senato dagli onorevoli Di Blasio e d'Andrea, cui non si è voluto o saputo prestare la dovuta attenzione. Il quesito che io sottopongo alla vostra considerazione è questo: è possibile che non si abbia, col congegno proposto, il numero sufficiente a coprire le 1,500 preture del Regno?

Guardiamo più da vicino, onorevoli collegli, il congegno proposto. Come dicevo, v'è il concorso unico per uditore; e questi può, in seguito al tirocinio di un anno, conseguire la nomina di pretore, ovvero dopo il tirocinio di due anni, quella di giudice o di sostituto procuratore del Re. In altri termini, c'è qui il vantaggio, a favore del pretore, di anticipare di un anno la nomina a magistrato. Ma dovete considerare che, per l'articolo 4 del progetto, tutti gli uditori indistintamente possono essere destinati in qualità di vicepretori, con l'indennità mensile di 150 lire. Sicchè il beneficio dell'anticipato stipendio di lire 3 mila si riduce alla differenza in più di lire 75 mensili, cioè, per tutto l'anno, al meschino vantaggio di lire mille.

Le due carriere di giudice e di pretore sono rese dal progetto parallele, con eguaglianza di categorie e di stipendio. Ma che cosa avviene? Per gli articoli 6 e 10 del progetto, mentre si procede allo scrutinio dei giudici e dei sostituti procuratori del Re, secondo il turno d'anzianità, dopo otto anni di grado, si procede invece allo scru-

tinio dei pretori solo dopo che essi siano giunti alla prima categoria, passando dalla quarta alla terza e da questa alla seconda per anzianità, e dalla seconda alla prima categoria con classificazione di promovibile a scelta.

E non basta. I pretori e i giudici concorrono sì alla Corte di appello, ma non nella medesima condizione, perchè, mentre i giudici ed i sostituti sono promossi anche se dichiarati soltanto promovibili, i pretori, per ascendere al grado di consiglieri, debbono conseguire la classificazione di promovibili a scelta.

E non basta ancora! Mentre le promozioni dei giudici e dei sostituti procuratori del Re saranno fatte, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di quattro quinti dei posti vacanti in favore dei promovibili per merito eccezionale, e dei promovibili a scelta, e di un quinto a favore dei semplici promovibili, la promozione invece dei pretori sarà fatta in numero non superiore al terzo dei posti assegnati ai giudici e sostituti, che abbiano riportato uguale classificazione.

Richiamo su di ciò, onorevoli colleghi, la vostra attenzione, perchè non è affatto riservato ai pretori un terzo sul numero totale dei posti vacanti, come affermava testè l'onorevole Venditti, che si doleva, per giunta, dell'adito ad essi lasciato per le funzioni collegiali! Invece ai pretori, secondo il progetto, è attribuito un terzo dei posti assegnati ai giudici e sostituti che abbiano riportata uguale classificazione. E poichè i pretori non possono passare in Corte d'appello se non siano classificati promovibili a scelta, deriva la legittima conseguenza che essi hanno diritto soltanto ad un terzo dei quattro quinti attribuiti alla categoria di eguale classificazione, cioè, in altri termini, hanno diritto soltanto ai quattro quindicesimi dei posti vacanti.

E allora, onorevoli colleghi, a me pare che in realtà il trattamento fatto dal progetto ai giudici di tribunale sia molto blando in rapporto a quello che è fatto ai pretori. Mentre infatti il giudice potrà giungere al posto di consigliere dopo otto o nove anni, il pretore, non potendo fare assegnamento che sui collocamenti a riposo e sulle morti, per il passaggio delle varie categorie, e dovendo percorrere ben 1,250 posti, per giungere alla prima, dovrà aspettare parecchie decine di anni, perchè a lui si possa schiudere l'angustissimo sentiero che gli dà adito alla Corte d'appello.

Mi si dirà, e lo afferma l'onorevole ministro nella sua relazione al Senato: è il solo merito che determina la distinzione tra le due carriere, ed a buon diritto quindi è fatta ai giudici una condizione privilegiata.

Ed, a mia volta, è lecito domandare all'onorevole ministro: quale è mai questo merito eccezionale? Unico è il concorso di ingresso; e fra le due carriere, la cui scelta è rimessa all'arbitrio degli interessati, non vi ha che la differenza che intercede fra il concorso teorico-pratico e quello puramente pratico.

Ma via! Se una differenza v'è tra i due esami, essa non è poi così enorme da segnare una grande differenza intellettuale tra i magistrati. Anzi, ove si proceda nei due esami con uguali criteri di giusto rigore, non è, a mio avviso, meno difficile il concorso pratico di quello che sia il concorso teorico-pratico, giacchè non è molto più agevole distendere correttamente tre sentenze e dar saggio dell'intuito e criterio giuridico occorrente per applicare il diritto al fatto, di quello che non sia lo svolgere una tesi orale intorno a materie che hanno già formato oggetto di esami all'Università ed al concorso di uditore, ovvero scrivere una dissertazione giuridica che, senza aiuto di libri e senz'agio di ponderata meditazione, non può esser certo nè matura nè profonda.

Ma si potrebbe obiettare: non vi siete forse accorto che si tratta di due carriere distinte, rette da proprie norme, e che quindi non è possibile avvicinarle troppo strettamente l'una all'altra senza vulnerare il concetto fondamentale della distinzione.

Onorevole ministro, io non nego che la condizione economica fatta al pretore sia degna di considerazione, data la possibilità di raggiungere, nello stesso grado, le sei mila lire; ma non è così che va impostato il problema. Quando, col convegno da voi progettato, si fa invito a tutti quelli che aspirano alla carriera giudiziaria di sostenere un unico concorso di uditore e di concretare poi la loro aspirazione, determinandosi per l'una o per l'altra delle due carriere, è ben naturale che questi uditori, non solo consultino le loro forze, ma facciano altresì l'esame comparativo dei benefici e degli svantaggi che esse presentano.

Il senatore Vacca, cercando di confutare l'obiezione sollevata in Senato, che difficil-

mente si sarebbe trovato il numero sufficiente di giovani disposti a percorrere la carriera del pretorato, disse testualmente così (son poche parole e la Camera mi permetterà di leggerle):

« L'osservazione sarebbe vera se il percorrere l'una o l'altra carriera dipendesse esclusivamente dalla volontà degli aspiranti. Ma, invece, gli uditori che intendono percorrere la carriera dei tribunali debbono essere anche additati dai capi delle Corti, devono sostenere un concorso abbastanza rigoroso, e, ciò che più importa, l'uditor il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, viene dispensato dal servizio.

Ora, notino i colleghi che la condizione del parere dei capi della Corte più non esiste nella redazione definitiva dell'articolo 9, perchè, su proposta del senatore Del Giudice, fu giustamente soppressa, dovendo essere demandato soltanto alla Commissione esaminatrice il giudizio sulla idoneità dei candidati a concorsi. Sicchè, per il testo attuale dell'articolo 9, non vi sarebbero altri freni alla libera scelta che quelli fondati, dirò così, sulla paura. Ma è evidente tutta la insufficienza di un metodo fondato sullo spettro di un esame alquanto più rigoroso, di fronte ad una preferenza tanto diffusa ed anche all'esagerato, per quanto spiegabile, senso di orgoglio giovanile. La stessa comminata decadenza, su cui insiste il Vacca, è poi in realtà un freno più teorico che pratico, perchè potrà verificarsi (e l'ipotesi è confortata da numerosi altri esempi) che la grave sanzione della dispensa dall'ufficio, per falsa pietà, conduca ad eccessive indulgenze le Commissioni esaminatrici.

Credo quindi di non errare, se trovo molto esagerata l'affermazione della relazione ministeriale che « col congegno proposto procederà agevole la selezione delle due magistrature, e si attuerà in modo rispondente ai bisogni dell'amministrazione della giustizia ». Reputo invece potere affermare, senza eccessivo pessimismo, che il congegno proposto apporterà, in definitiva, non solo una deficienza del personale delle pture, e quindi la necessità di ammissioni per vie abbreviate ed eccezionali, ma anche una degradazione morale della classe dei pretori, perchè il maggior numero di essi sarà formato da uditori soccombenti nel primo esame teorico-pratico, e che temono, riesponendosi al cimento, d'incorrere nella cenata dispensa dall'ufficio. E così verrebbe a menomarsi la dignità del pretore in confronto del giudice, e verrebbe a formarsi,

mentre unica è la funzione della giustizia, una magistratura superiore, ed un'altra quasi subalterna ed inferiore.

Com'è dunque manifesto, coll'organismo proposto, si mostra di fare soverchio affidamento sulla ingenuità giovanile, quando, onorevole ministro, non pare che i tempi volgano ad eccessiva ingenuità. Forse, anzi, si è imparato un po' troppo a far di conti... ma è la forza delle cose che trascina!

Ed allora, onorevoli colleghi, quali potrebbero essere i rimedi idonei a salvare il disegno di legge dal fallimento nella sua pratica attuazione?

Si potrebbe, anzitutto, provvedere coll'attribuire ai pretori una retribuzione maggiore di quella dei giudici e con l'accelerare la loro promozione di classe, ripristinando in tutto il suo tenore l'articolo 7 del progetto ministeriale, inopportunamente modificato dal Senato. Con lodevole intento, infatti, si stabiliva che la promozione dalla quarta alla terza categoria dovesse aver luogo per anzianità, e che tutti gli altri passaggi di classe si sarebbero compiuti in base al criterio misto dell'anzianità e del merito. Quando invece per tre classi, che rappresentano una non breve serie di anni, si condanna anche i valorosi al movimento per sola anzianità, non si offre alcun progressivo incentivo allo studio ed al lavoro, e si rende la carriera per tutti indistintamente lunga ed insopportabile.

Ove non si creda adottare tali temperamenti, si potrebbe, senza turbare affatto la struttura e l'economia del progetto, sostituire al criterio puramente aleatorio per la scelta delle due carriere, qual'è l'esame delle proprie forze ed attitudini rimesso fin dall'inizio ai giovani provenienti dallo stesso concorso, un criterio più ragionevole ed obbiettivo; stabilire, cioè, che l'unicità delle due carriere non fosse soltanto apparente e formale, per l'unico concorso iniziale, ma effettiva e duratura, e che il concorso teorico-pratico prescritto dal progetto avesse luogo fra i pretori di una certa anzianità.

Tutti gli uditori, dopo il tirocinio e l'esperimento di prova richiesto dal progetto, sarebbero promossi pretori; e si dovrebbe poi pervenire ai gradi di giudice e di sostituto in seguito al prescritto concorso teorico-pratico, cui potrebbero accedere tutti i pretori aventi, ad esempio, tre anni di grado.

A mio modo di vedere, questo sistema presenterebbe notevolissimi vantaggi ed eli-

minerebbe gli inconvenienti del congegno proposto dall'onorevole ministro.

Un primissimo ed indiscutibile vantaggio sarebbe quello di assicurare i magistrati a tutte le 1500 preture del Regno e di ottenere che la selezione tra le due carriere si verificasse in modo più preciso, con vantaggio dell'amministrazione della giustizia. Perchè allora si procederebbe alla bipartizione delle carriere, non sulla base della determinazione complessiva del numero di uditori occorrente per entrambe, com'è pel progetto, ma in base al numero determinato dal bisogno approssimativo annuale, nè quindi potrebbe verificarsi alcun inconveniente.

Inoltre sarebbe così suddiviso sui validi omeri di tutti i giovanissimi l'onere delle residenze disagiate, che per un tempo limitato non dovrebbe spaventare nessuno; nè si abbasserebbero, sotto alcun rapporto, le sorti del pretorato.

Ed infine il sistema proposto garantirebbe che alle funzioni di giudice pervengano coloro che, per sufficiente esperienza, conseguita con l'età e con la pratica delle funzioni pretoriali, possano dare buon affidamento; mentre col sistema del progetto si giungerebbe a quel grado ancora troppo giovani e del tutto inesperti. Il che è certo di grave momento, specie se si consideri che, mentre l'attuale uditorato, come periodo di tirocinio, è ben lungi dalla minuta e completa disciplina che contraddistingue i tirocini giudiziari degli ordinamenti tedeschi ed austriaci, il progetto peggiorerebbe il presente stato di cose, proprio quando le funzioni di giudice diverrebbero tanto più delicate con l'istituzione del giudice unico.

Ma prevedo l'obbiezione che mi si potrebbe fare: in tal modo, voi potreste dirmi, conservando il pretorato a corso forzoso, facendo in modo che tutti i magistrati dovessero passare sotto queste forche caudine, resterebbe frustrato lo scopo della riforma, che è quello di attrarre alla carriera giudiziaria i giovani più valorosi per studio e per cultura, tenuti ora lontani dal terrore della permanenza in disagiati centri rurali.

Io credo, onorevoli colleghi, che se il pensiero di dover trascorrere un periodo da otto a dodici anni in borgate infelici e solitarie — come accade per l'ordinamento vigente, e specie dopo la legge Orlando del 1907, che attribuisce le ambite preture di città o vicine a grandi città ai giudici effettivi — ha potuto produrre l'allontanamento dei giovani migliori dalla carriera giudiziaria, non

potrebbe costituire seria preoccupazione un breve tirocinio di pretorato, col facile adito, mercè il concorso teorico-pratico prescritto dal progetto, a pervenire rapidamente alle funzioni di giudice.

Ma permettete ancora che io dica un'altra cosa. Io non credo affatto, o almeno non credo come credete voi, onorevole guardasigilli, che la causa vera ed unica della deficienza di concorrenti alla magistratura consista in questo spettro del pretorato. A me pare che qui si esageri molto, perchè questa diserzione dai concorsi, è, a mio avviso, un fenomeno complesso che trova la sua spiegazione in cause molteplici e profonde.

Ed una prima causa deve ricercarsi nei nostri difettosi ordinamenti scolastici, e specie nei difettosi ordinamenti universitari, pei quali la scuola non riesce a preparare buone reclute alla magistratura, o le prepara in numero affatto esiguo ed insufficiente.

In secondo luogo, manca in Italia una vera politica scolastica, cioè un vero coordinamento tra gli insegnamenti e studi superiori ed i programmi d'ammissione ai pubblici concorsi. Ciascuna amministrazione vi provvede per suo conto, senza alcun coordinamento e riferimento ai programmi d'insegnamento degli istituti superiori.

E, oltre a ciò, si aggiungono molte altre cause d'indole economica e sociale, ed in ispecie il fatto che i paesi a civiltà agricola preferiscono le pubbliche carriere, ed invece i paesi a civiltà agricola-industriale (non credo che possa parlarsi di civiltà puramente industriale, neanche in rapporto alla nostra Italia settentrionale) ambiscono molto meno i pubblici impieghi.

Ma, alla fin fine, io vi dico un'altra cosa, onorevoli colleghi: se dovessi credere a questo argomento che si mette innanzi per giustificare lo sdoppiamento delle carriere, così come è organizzato, se dovessi prestar fede al sacro e giustificato orrore che i giovani di valore avrebbero della vita rurale, in cui si opererebbe l'irrugimento delle più temprate intelligenze, se potessi accettare l'affermazione che si legge nella relazione dell'onorevole Pozzi, dello « inaridimento di ogni forza intellettuale e psichica », io non potrei prestare il mio assenso al presente progetto.

Se proprio così fosse, più che compiacermi della specializzazione di funzioni, dovrei vivamente preoccuparmi di tale ossidazione, metaforicamente a rovescio, che col-

pirebbe i nostri nuovi pretori. Essi, quando riuscissero a pervenire in Corte d'appello attraverso lo spiraglio loro concesso, rappresenterebbero, dirò così, un minerale grezzo sovraccarico d'incrostazioni villereccio, mentre, ove dovessero rassegnarsi a rimanere fino ai 65 anni in pretura (e ciò è nell'economia del progetto) andrebbero incontro alla più completa deformazione.

Se a tutto ciò si dovesse prestare buona fede, non si potrebbe accordare il voto al presente disegno di legge, in nome appunto di quei principi democratici che devono far tenere nel massimo conto la giustizia del povero, come più bisognosa di protezione sociale (*Benissimo!*)

Chi infatti può percorrere, con le proprie forze economiche, tutti i gradi di giurisdizione, vi trova sempre giustizia, ma chi rende giustizia al povero, se non il buon giudice?

Ed un'ultima osservazione debbo fare in rapporto allo sdoppiamento delle carriere. Ed è questa: che anche la storia recente degli istituti giudiziari e la constatazione delle loro attuali condizioni di funzionamento devono renderei trepidanti dinanzi a profonde innovazioni perturbatrici, o, quanto meno, consigliarci lo studio e la ricerca dei mezzi atti ad eliminare ogni possibile perturbamento nella funzione giudiziaria.

Perchè, onorevoli colleghi, la riforma Zanardelli, con la fusione delle due carriere, non ebbe soltanto uno scopo democratico, come ha affermato testè l'onorevole Venditti: non ebbe, cioè, soltanto lo scopo di togliere quella grande disparità che esisteva tra gli aggiunti giudiziari ed i pretori. E se ne volete la prova, non avete che da consultare ciò che avveniva negli ultimi anni anteriori al 1890, quanto si erano sempre più attenuate, sia dal punto di vista degli stipendi, sia dal punto di vista dei posti vacanti in tribunale, riservati agli uni ed agli altri, le disparità tra le due carriere. Invece la riforma Zanardelli ebbe come suo scopo precipuo quello di sollevare le condizioni della magistratura popolare, la quale, per tutte le vie eccezionali e traverse di ammissione, era scesa tanto giù, da sentirsiene i lamenti e le rampogne, non solo di coloro cui si amministrava giustizia, ma perfino nella pubblica stampa e nel Parlamento.

All'intento corrisposero buoni frutti, essendo riuscita la riforma ad un notevole elevamento della giustizia popolare; e per vari anni si è generalmente ripetuto che la giustizia amministrata dai pretori era forse degna di assai vantaggiosi confronti.

È vero che in questi ultimi anni le cose sono venute mutando; ma ciò si è verificato, non perchè la riforma dell'onorevole Zanardelli non fosse pregevole, ma perchè sono venuti quasi del tutto a mancare i due principali presupposti della riforma medesima: quello, cioè, dell'abolizione delle preture inutili (ne furono abolite soltanto 273!) e l'altro del funzionamento dell'esame di concorso per merito distinto, che doveva costituire quasi la valvola di sicurezza per dare adito ai migliori di passare prontamente dal pretorato alle funzioni di giudice. E gli esami di merito distinto vennero a mancare al loro scopo, perchè, a mio avviso, essi concedevano troppi vantaggi e troppi benefici, ed era quindi naturale che la Commissione esaminatrice richiedesse anche meriti assolutamente eccezionali, in correlazione alla eccezionalità di benefici cui si aspirava.

L'onorevole Orlando, con la sostituzione del concorso di merito al concorso per merito distinto, cercò di modificare questo stato di cose. Ma, se devo esprimere sinceramente il mio pensiero, debbo dire che l'esame di merito, così come fu organizzato, riposa su un errore fondamentale, su un errore di base.

E l'errore di base è questo, a mio modo di vedere: le norme che lo disciplinano dividono tutti i magistrati in due gruppi: l'uno del quaranta per cento destinato a rapido avanzamento e l'altro del sessanta per cento destinato a vedere la promozione quasi sul tramonto della vita, perchè la diversità di trattamento fra i due gruppi è di un decennio e, talvolta, di un quindicennio di carriera. Ora tutto ciò non risponde alla realtà delle cose, non esistendo fra i magistrati una parallela disparità di valore: essi che rappresentano una frazione del campo professionale giuridico, da cui derivano, attraverso la cernita dei concorsi, non possono essere classificati, ed è provvidenziale che così sia, in tali percentuali.

Ecco perchè, onorevole ministro, anche questo sistema di selezione del concorso per semplice merito si è quasi completamente atrofizzato. Perchè, in altri termini, con quest'esame, che cosa chiedete? Gli eccezionali? Ma non potete trovare gli eccezionali nella proporzione del quaranta per cento. Chiedete la media dei buoni magistrati? Ed allora il quaranta per cento rappresenta una ingiustizia, perchè nella magistratura italiana v'è una media di buoni di gran lunga superiore. Ed è così che poi si crea il disagio ed il malessere nella classe:

se l'assegnazione dei gradi è determinata esclusivamente da bisogni statali, e poco importa raggiungere in media un dato grado ad una età anziché ad un'altra, costituisce invece una legittima aspettativa di coloro che, per tale evento, preferiscono la carriera al libero agone professionale, la sicurezza che a parità di valore corrisponda, in modo almeno approssimativo, parità di carriera, con un eguale e graduale miglioramento economico.

Ma se oggi deploriamo degli inconvenienti e dei disagi, e ne rinveniamo le cause, più che in altro, in vizi di congegni e di sistemi, non dobbiamo fare maggiori innovazioni di quelle che lo stretto bisogno ci suggerisca, e giungere alla distinzione delle carriere, con una pura unicità formale ed iniziale.

Anche perciò reputo, concludendo, che i temperamenti da me propugnati in rapporto allo sdoppiamento delle carriere meritino accoglimento, perchè, mentre attenuano le innovazioni ed eliminano ogni inconveniente, presentano notevoli vantaggi di fronte al sistema adottato dal progetto.

Ed ora, se non ho di troppo abusato della vostra cortesia, onorevoli colleghi, e se la vostra tolleranza me lo consente, farò brevi e rapide osservazioni in ordine all'istituzione del giudice unico.

Voci. No, parli, parli!

LONGO. Non farò in proposito una discussione d'indole storica o dottrinale: vi ha accennato il precedente oratore, ed io crederei, indugiandomi, di fare opera inutile ed inopportuna, quando in questa Camera c'è così gran numero di studiosi e di giuristi.

Come è noto, la questione, sempre discussa, è stata messa novellamente sul tappeto dalla dottrina moderna, con ricordi di vecchi e nuovi argomenti, sia a favore del giudice collegiale, sia a favore del giudice singolo.

Io mi limiterò ad affermare soltanto che, a mio avviso, s'esagera e dai sostenitori dell'uno e dai sostenitori dell'altro sistema, quando si pretende dimostrare la preminenza dei vantaggi dell'uno e dell'altro e si giunge perfino a sostenerne l'indispensabilità per la retta amministrazione della giustizia.

Secondo me, i due sistemi offrono pregi e difetti, i quali, anzi, sono di così varia natura e si rincorrono siffattamente fra loro, da rendere estremamente difficile un esatto apprezzamento comparativo. Difatti, tanto per accennarvi di volo, quali sono i principali vantaggi del sistema collegiale?

La maggior garanzia di indipendenza e di maturo e sapiente giudizio. Ma a questo, che costituisce la maggiore garanzia del collegio, può far pure riscontro la possibilità che, facendo ciascuno dei componenti affidamento sull'ingegno e la diligenza dell'altro, vengano fuori delle decisioni leggiere e trascurate. D'altra parte, v'è nel sistema della unicità la garanzia di più diligente e scrupoloso giudizio da parte di chi ha la diretta responsabilità morale della sentenza. (*Interruzione del deputato Cimorelli*).

Io comprendo, onorevole Cimorelli, che anche il relatore nelle decisioni collegiali assume una responsabilità morale, in quanto è estensore della sentenza, ma il negare che il giudice unico possa portare ad un rafforzamento, ad un senso più squisito di questa responsabilità, mi pare che sia negare il vero per comodità di polemica.

Però io debbo soggiungere che, se questo è uno dei maggiori vantaggi del sistema del giudice singolo, può ad esso corrispondere il pericolo della maggiore possibilità di influenze dall'alto e, quel che è peggio, dal basso, ed anche di esagerazione della propria responsabilità e del proprio ufficio, con eccessi di zelo e di risentimento personale.

E non mi indugio sulla funzione della Camera di Consiglio per la formazione del magistrato, e per il movimento del pensiero giuridico e giurisprudenziale, perchè io posso agevolmente rispondere all'onorevole Venditti che il collegio non è soppresso, che la funzione collegiale rimane in appello ed in cassazione. Nè, d'altra parte, m'indugio sui pretesi benefici di maggiore semplicità e speditezza dei giudizi, su cui si insiste dalle relazioni che accompagnano il disegno di legge, poichè essi dipendono dalla rapidità e semplicità dei metodi e sistemi processuali, più che dalla unicità o pluralità di giudicanti.

A chi dunque serenamente esamini, senza preconcetti dottrinali, i vantaggi ed i pericoli dei due sistemi non potrà non apparire esagerata la motivazione con la quale è presentata la proposta del giudice unico in tutte le relazioni che accompagnano il progetto, poichè essa si risolve sostanzialmente nella condanna del sistema collegiale. Il vero è invece che le ragioni per sostenere il giudice unico, come quelle per sostenere il giudice collegiale, sono così importanti e gravi da potersi bilanciare. Ed allora io dico: interroghiamo la pratica.

Se ciascuno dei molti avvocati e magistrati che siamo in questa Camera (e siamo

in molti) facciamo appello alla nostra esperienza professionale, io credo che siamo portati a queste constatazioni serene:

1° che il maggior numero delle cause, che si discutono innanzi ai tribunali, cadono su questioni facili e piane, che non hanno bisogno di discussione collegiale, che ne hanno generalmente una molto sommaria, o non ne hanno affatto;

2° che vi è pur sempre un numero minore di cause, più difficili, incerte od intricate in diritto od in fatto, per le quali è utile quel maggiore sforzo, che deve compiere il relatore per riferire in camera di consiglio, e quel contributo d'impressioni o di convinzioni, che alla questione portano i colleghi. Per queste cause (almeno ciò mi consiglia la mia esperienza), onorevole ministro, il collegio funziona normalmente ed effettivamente, perchè i difensori delle parti, preoccupati dell'importanza della causa e delle conseguenze ad essa connesse, usano, non solo di difese orali e scritte, ma di tutti i mezzi, che sono loro consentiti, per dare a tutti i giudici piena conoscenza della causa e per rendere effettiva ed efficace la discussione collegiale;

3° che è inesatta l'affermazione di essere il relatore sempre il vero ed unico giudice della causa, e di essere egli seguito quasi passivamente dagli altri giudici con firme di comodo. Ciò può accadere talvolta per quelle cause semplici e chiare, a cui ho accennato, nei tribunali dei grandi centri, alle cui porte si affollano i litiganti; ma certo nelle cause complicate e di dubbia soluzione, non vi è tribunale il più oberato di lavoro, che non proceda accuratamente alla valutazione ed alla discussione dei singoli elementi processuali, col controllo di tutti i votanti;

4° che il relatore talvolta rimane in minoranza, e che, perseverando nella propria opinione, non è esso l'estensore della sentenza, la quale è redatta da altro giudice della maggioranza, in conformità di quanto dispone il regolamento giudiziario. E molto più frequentemente accade che il relatore manifesti in camera di consiglio una determinata opinione, e che poi lealmente si persuada di doverla mutare, ed egli sia tuttavia l'estensore della sentenza. E ciò non può e non deve far meraviglia a voi tutti, che ben sapete come, in materia di diritto, la discussione possa fare assumere ad una questione aspetto diverso da quello che il più accurato esame individuale aveva prospettato.

Di fronte a tali serene constatazioni di fatto, non può non apparire inesatta ed esagerata l'affermazione della relazione ministeriale, che « la desuetudine sta a denunziare l'inutilità del sistema e ne costituisce la condanna ».

Ed allora, onorevoli colleghi, se non può sicuramente affermarsi la superiorità del giudice unico su quello collegiale dal punto di vista teorico ed in tesi astratta, se vi è tuttora nella pratica della vita giudiziaria una serie non scarsa di casi, in cui si sente il bisogno di avere effettivamente la maggiore garanzia e solennità della decisione collegiale, quale può essere lo scopo della presente riforma?

La domanda, che io formulo, è tanto più legittima, in quanto un altro rilievo emerge chiaro, nella sua muta eloquenza, da tutte le relazioni, che accompagnano il disegno di legge e dalla discussione fatta in Senato. Invano si chiederebbe ai vari relatori ed ai vari oratori un argomento solo, vero e positivo, che dimostri di essere un bisogno sentito negli ambienti giudiziari la abolizione del collegio, che dimostri gli inconvenienti manifestatisi nel funzionamento del sistema collegiale.

Quale serie di fatti ha invero dimostrato che dopo una onorata e secolare tradizione non serva più il collegio giudiziario ai fini di una illuminata giustizia? Quali inchieste giudiziarie hanno ciò dimostrato, rilevandone il discredito?

Per quanto io abbia diligentemente cercato, non ho trovato in questi atti parlamentari che un solo argomento, desunto dalle statistiche giudiziarie. Ma, me lo permetta l'amico onorevole Colajanni, io credo poco alle statistiche, perchè si prestano alle più strane dimostrazioni. Ad ogni modo, devo soggiungere che i risultati statistici in questo caso danno luogo a conclusioni inconcludenti ed insignificanti, perchè, a parte la tenue differenza di percentuale, a parte il fatto che è lo stesso tribunale, notino, che giudica in prima istanza ed in grado di appello dalle sentenze dei pretori, a parte questa considerazione, non vi è, evidentemente, equipollenza di termini di confronto, perchè molto più facilmente si rinuncia all'appello avverso sentenze rese nelle piccole questioni, di fronte alla prospettiva che l'entità delle spese possa essere così grave da assorbire o superare il valore controverso.

Ed allora, onorevole ministro, si deve francamente considerare la progettata ri-

forma come mezzo diretto al raggiungimento di altri fini.

Mi affretto a rendere omaggio alla ben nota lealtà dell'onorevole guardasigilli, e prendo volentieri atto della sua esplicita, ed anzi vigorosa dichiarazione di non trattarsi di un espediente finanziario. E soggiungo subito che essa potrà essere stata ispirata dal pensiero di rendere più squisito il senso di responsabilità nel magistrato, traendolo, direi quasi, alla ribalta della discussione diretta, all'aria rude della vita moderna; dal desiderio di una più completa ed esatta conoscenza della condotta del singolo magistrato; dal desiderio di potere con maggiore facilità porporzionare gli organici del personale ai bisogni delle singole circoscrizioni giudiziarie; dal proposito forse di non volere far getto di esuberanze in materia in cui dolorosamente constatiamo reali ed urgenti deficienze; da ciascuna od anche da tutte queste ragioni assieme... (*Bene!*) Ma, onorevole ministro, è ben legittimo e naturale che sorgano timori e titubanze anche nell'animo di chi non ha, come me, alcun preconetto teorico, quando non potete dimostrare l'insufficienza del sistema che sopprimete, che sorgano timori e titubanze in ordine alla istituzione che voi proponete, quando voi siete costretto a presentare la riforma come mezzo, dicevo, diretto al raggiungimento di altri fini, per quanto apprezzabili. Ed allora, è giusto anche che non prestì la propria adesione alla vostra riforma chi possa soltanto dubitare che essa si appresti a creare dei pericoli, che essa possa costituire una prova pericolosa.

In tal caso, onorevole Finocchiaro, bisogna anche ispirare la riforma, non al criterio della condanna del sistema collegiale, ma al criterio invece della conciliazione dei due sistemi. Conciliazione che non può accettarsi nel senso che nella relazione vorreste prospettare, attuando, cioè, il giudice unico in prima istanza e serbandolo il collegio in appello. No, non è questa la conciliazione, perchè non vi è ordinamento giudiziario nel mondo che abbia stabilito il giudice unico anche per i giudizi di appello, di cassazione o di revisione. Invece il dibattito fra la preferenza del giudice collegiale o unico è limitato al giudizio di prima istanza. Ed allora io vi chiedo di non ispirare la vostra riforma alla condanna non giusta e non meritata del sistema collegiale, ma di temperare l'uno e l'altro sistema in rapporto a ciò che forma la materia controversa dei giudizi di prima istanza.

Ed è prudenza politica circondare l'istituzione del giudice unico di quelle garanzie e di quegli opportuni temperamenti che valgano ad eliminare le diffidenze, a correggere il sistema stesso nei casi più gravi, in cui è possibile temere dei risultati, ad assicurare che la nuova istituzione sia feconda di bene.

Una tale necessità emerge anche da altre gravi constatazioni di fatto. L'attuale stato di cose non è certo rispondente a quello che l'onorevole guardasigilli si augura dalla progettata distinzione delle carriere, voluta appunto per una maggiore elevazione del livello medio e di coltura del personale giudiziario. E mentre ciò è un miraggio ancora lontano, il giudice unico in prima istanza rappresenta l'evento giudiziario del domani.

Dalla stessa voce non sospettabile dei magistrati sorgono lamenti e reclami per l'incapacità di alcuni, per l'infingardaggine ed il carattere di altri, ed, alle volte, anche per qualche cosa di peggio. E la stessa relazione ministeriale, accennando ai risultati sconfortevoli e negativi dei concorsi d'ammissione e di merito, e riconoscendo la necessità di migliorare il personale esistente, proclama che non tutti i magistrati sono oggi degni del grave ed alto ufficio.

«Che cosa dunque avverrebbe, se, come si vuole, si adottasse puramente e semplicemente il giudice unico in tribunale? La maggior parte degli attuali giudici, specie i più anziani, diverrebbero giudici unici. Onde come mai potrebbe ritenersi che essi si approssimino almeno a quel tipo di giudice che, per valore intellettuale, per maturità di consiglio e per equilibrio di carattere, lasci tranquilli in rapporto al buon funzionamento del nuovo istituto, anche per le cause più gravi e difficili, in cui oggi si esplica effettivamente la funzione giudicatrice dell'intero collegio?»

Inoltre io penso che il progetto non prepari affatto ai futuri candidati tale sequela di aspre prove e di tirocini, da assicurare che solo gli ottimi fra essi possano ottenere la giurisdizione che ora spetta ai collegi di tribunale, e soltanto nella piena maturità degli anni e dell'esperienza. Avremmo, infatti, secondo il progetto, per giudice unico di tribunale, un giudice novellino, con due anni di noviziato ed altri due di funzione collegiale.

Col correttivo, da me dianzi propugnato in rapporto alla bipartizione delle carriere, sarebbe eliminato l'inconveniente che gio-

vani troppo immaturi ed inesperti si sobbarchino alla grave prova di giudicare da soli in prima istanza, ma tuttavia non è meno sentito il bisogno di circondare ancor meglio la nuova istituzione di guarentigie e di temperamenti che ne mettano al sicuro la funzione da qualsiasi pericolo per la retta amministrazione della giustizia.

Ma vi ha di più.

Anche in Inghilterra, paese classico del magistrato singolare, l'istituzione del giudice unico è circondata da molti temperamenti e correttivi.

Quando si preparava la grande riforma, che fu poi consacrata nella legge del 5 agosto 1873, cioè la unificazione delle Alte Corti di Londra in una Corte Suprema, si dubitò se fosse opportuno accogliere in modo assoluto e incondizionato l'uno o l'altro dei due sistemi; si finì coll'accettare come regola il giudice unico in materia civile di prima istanza, con molti correttivi e temperamenti.

Ora se questo si è fatto per l'Inghilterra, ove mancava la nostra tradizione del sistema collegiale, come non si potrà, non si dovrà, pensare ad escogitare dei correttivi, quando la nuova istituzione si vuole trapiantare in Italia, in cui, per giunta, mi si permetta affermarlo, il sospetto, e un po' forse anche la calunnia, germogliano molto più facilmente dell'arancio?

Voci. Sentiamoli.

LONGO. Ecco. Indubbiamente non è facile cercare dei temperamenti e dei correttivi e non toccherebbe a me il farlo; ma, tuttavia, cercherò alla meglio di sottoporre alcune rapide e modeste osservazioni al vostro autorevole giudizio.

Non mi soffermo sui correttivi adottati dall'ordinamento giudiziario inglese, perchè, a mio modo di vedere, essi troverebbero qualche ripugnanza nelle nostre costumanze giudiziarie.

In Inghilterra si ammette di regola il giudice unico, ma si riconoscono tre caratteri diversi: la competenza cumulativa del giudice singolare inferiore e del collegio superiore; l'avocazione al giudizio del collegio di cause pendenti davanti il giudice singolare; ed infine il rinvio volontario di cause dal giudice singolare alle Camere divisionali della Corte stessa. Ma, ripeto, questi temperamenti e questi correttivi non mi paiono così facilmente adottabili in Italia.

È forse a voi noto, onorevoli colleghi, che nel primo Congresso nazionale della magistratura italiana fu ventilata anche la questione dei correttivi e dei temperamenti

all'istituzione del giudice unico; e uno dei relatori mise innanzi una proposta, che cioè fosse per legge conferita al presidente del tribunale la facoltà di deferire le cause al giudizio del giudice singolo o del giudice collegiale, secondo che esse si presentassero più o meno gravi, più o meno complesse, più o meno importanti, e a seconda anche delle condizioni del personale. Ma, in verità, io non mi acconcierei a questo concetto, perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, mi sembra molto grave affidare alla semplice discrezionalità di un magistrato una decisione così grave ed importante; e credo inoltre praticamente impossibile stabilire criteri inderogabili ed equitativi, ai quali questo presidente potesse ispirare la sua azione, in modo da restare sereno nella propria coscienza e da dare sicurezza anche alle parti interessate.

Ma ben si potrebbe, io credo, seguire altra via.

Anzitutto, è fuori di dubbio che tanto più sarà evitato ogni pericolo nel funzionamento del giudice unico, per quanto più si diminuisca l'efficacia pratica delle sentenze di prima istanza. Ora non è possibile, nè io vengo qui a proporla, l'abolizione della facoltà del giudice unico di concedere la clausola di provvisoria esecuzione. Ciò potrebbe arrecare un turbamento in tutta l'economia dei giudizi urgenti, ovvero dei giudizi fondati su prove certe e sicure.

Nè vi propongo di stabilire l'istituto della esecuzione cauzionale che esiste in Austria, cioè il diritto del soccombente di non vedere eseguita dal vincitore la sentenza, se non quando sia stata offerta congrua cauzione.

Ma io credo, onorevoli colleghi, che con un semplice ritocco al regolamento giuridico dell'istituto della clausola di provvisoria esecuzione, si potrebbe ben conseguire l'intento.

Com'è noto, pel modo come l'istituto è regolato dalla nostra legge, in base alle disposizioni degli articoli 363, 409 e 484 procedura civile, il magistrato ha la facoltà di concedere la clausola di esecuzione provvisoria in ogni caso in materia commerciale, purchè vi sia l'istanza di parte, ed ha la facoltà di concederla in materia civile, quando concorrano le due condizioni dell'istanza di parte e del concorso di uno dei casi tassativamente determinati dall'articolo 363.

Ed è anche noto che, per concorde insegnamento, fondato sul testo della legge, il giudice di appello in sede di inibitoria deve giudicare soltanto della legalità della con-

cessione della clausola, ma non della convenienza e della opportunità di tale concessione. Quindi il giudice di appello non può mai accordare l'inibitoria, quando la clausola sia stata concessa, in materia commerciale, sull'istanza di parte, ed in materia civile, nel concorso dei cennati due estremi.

Ora io penso che bisognerebbe accordare al magistrato di appello anche la facoltà di concedere l'inibitoria secondo i criteri della convenienza e della opportunità.

Questa, che sembra una piccola riforma, a me pare che provvederebbe convenientemente alla bisogna; perchè, anzitutto, la riforma sarebbe razionale, in quanto risponde all'essenza dell'istituto l'attribuire al giudice di appello gli stessi poteri conferiti al giudice di prima istanza; in secondo luogo, si avrebbe praticamente una grande utilità, perchè si metterebbe il magistrato di appello in condizione di poter provvedere opportunamente, perchè non abbiano a verificarsi quei gravi danni, spesso irreparabili, che avvengono in virtù di esecuzione di una clausola di provvisoria esecuzione, conferita ad una sentenza che vien poi riformata in appello.

Ho inteso obiettarvi da un collega che mi siede d'accanto che in tal modo si confonderebbe il giudizio di inibitoria col giudizio di merito, ma non è così: l'uno e l'altro sono due cose distinte, nè questa modificazione avrebbe il risultato di confonderle.

Supponiamo, ad esempio, che si tratti di una clausola di provvisoria esecuzione (mi dispiace di dover discendere a questi particolari strettamente giuridici, ma è necessario) concessa in base ad una scrittura privata riconosciuta: siamo nel caso previsto tassativamente dalla legge; eppure contro quella scrittura è stata elevata una grave contestazione in rapporto al contenuto, perchè, ad esempio, suscettibile di diverse interpretazioni. Ebbene il magistrato di appello si trova nella impossibilità di concedere la inibitoria; eppure forse quella sentenza, basata su quella scrittura è errata, perchè il giudice di appello potrà accogliere la contestazione in rapporto al contenuto della scrittura medesima, adottando una diversa interpretazione.

E potrei citarvi ancora molti casi in materia commerciale, dove appunto si rileva la maggiore importanza della tesi che propugno, poichè, come dicevo, in materia commerciale il giudice di appello non può concedere la inibitoria, quando vi sia il solo concorso della richiesta della parte interessata.

Supponete che sia stata concessa la clausola in base a prove deboli, su titoli contro i quali siano state elevate gravi eccezioni; in questo caso il giudice di appello non potrà concedere l'inibitoria; invece dandogli il potere di giudicare della opportunità e della convenienza della clausola, esso ovverà agevolmente ai gravi inconvenienti che potrebbero nel caso pratico verificarsi, accordando l'inibitoria, in virtù del suo potere discrezionale.

E senza bisogno di espressa disciplina, funzionerebbe da sè, caso per caso, il limite razionale di codesto potere discrezionale, consistente appunto nella impossibilità, alle volte, di giudicare della convenienza ed opportunità della clausola, senza pregiudicare il merito.

Oltre a ciò, oltre a questa prima guarentigia, che per me è importantissima, non vi è nè vi dovrebbe essere alcuna difficoltà nel sottrarre una parte delle materie controverse più delicate e più importanti alla cognizione del giudice singolo, che rimarrebbe sempre, secondo il concetto fondamentale del progetto, la regola, e deferirle al giudice collegiale. Non vi si oppone alcuna difficoltà teorica, perchè, anche secondo il diritto vigente, la ripartizione della materia contenziosa di primo grado tra giudice mandamentale e giudice collegiale è fatta in base al criterio del valore ed alla determinazione di speciali materie.

Perchè dunque, seguendo un falso concetto di uniformità, non dovremmo procedere a distinzioni, e riservare i giudizi che riguardano lo stato delle persone, i rapporti di famiglia, la dichiarazione di fallimento, ecc., per la loro intrinseca importanza e per i gravi interessi privati e pubblici che vi sono connessi, alla guarentigia maggiore del giudice collegiale?

Ed anche per i giudizi disciplinari, che ora sono di competenza dei tribunali civili, e per quelli di volontaria giurisdizione, si potrebbe conservare la garanzia della collegialità.

Nessuna difficoltà giuridica vi sarebbe, come ho detto; anzi ci metteremmo sulla falsariga degli articoli 84, 85, 65 e seguenti procedura civile e 683 codice commerciale, che stabiliscono analoga distinzione.

E non vi sarebbe neanche difficoltà alcuna dal punto di vista pratico, perchè anche nel vostro progetto, onorevole guardasigilli, il giudice collegiale è conservato come giudice di secondo grado dalle sentenze del pretore e, quindi, benissimo po-

trebbe funzionare anche in rapporto a queste materie più delicate e più bisognose della guarentigia del collegio.

Con tali garanzie e temperamenti, si eliminerebbero le diffidenze ed i pericoli, e s'informerebbe la riforma giudiziaria ad un concetto di graduale evoluzione. La nuova istituzione potrebbe esser meglio valutata alla prova dei fatti ed, invece di coartare consuetudini e ripugnanze, potrebbe insensibilmente correggerle e volgerle a suo favore.

Ho finito, onorevoli colleghi, ed affido alla vostra autorevole considerazione queste modeste mie idee.

E concludo con l'augurio che l'onorevole Finocchiaro-Aprile voglia accettare il contributo degli studi e delle osservazioni che indubbiamente verranno da ogni parte della Camera, e che tendono a rendere la legge più perfetta tecnicamente, più accetta alle popolazioni e più rispondente agli alti scopi che si propone. Se farà questo, egli aggiungerà un nuovo titolo di merito verso il paese e verso la magistratura italiana. (*Vive approvazioni — Moltissime congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

FACTA, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sulla riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotte nei comuni chiusi per il consumo locale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di un disegno di legge sulla riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotte nei comuni chiusi per il consumo locale.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso agli Uffici.

Invito l'onorevole Carcano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CARCANO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Approvazione del trattato di pace di Losanna del 18 ottobre 1912 con l'Impero Ottomano, e provvedimenti per la Libia.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita. Ed il disegno di legge sarà poi iscritto nell'ordine del giorno.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Continuando nella discussione del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, spetta di parlare all'onorevole Tommaso Mosca.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Ma pensino che ci sono settantadue oratori iscritti!... (*Commenti*). La Camera non vorrà impiegare, spero, tutto il resto della legislatura per discutere questo disegno di legge! (*ilarità — Approvazioni*).

L'onorevole Tommaso Mosca ha facoltà di parlare.

MOSCA TOMMASO. Il disegno di legge che discutiamo ha il gran pregio di mettere il dito sulla vera piaga della magistratura italiana e di apprestare i rimedi diretti, se non a guarirla completamente, almeno a circoscriverla ed attenuarla. La vera piaga della magistratura italiana, ormai tutti lo sanno, consiste nel continuo inaridimento della sua fonte, nel progressivo impoverimento del suo vivaio, del suo semenzaio. È un fatto innegabile che i giovani più valorosi che conseguono annualmente la laurea nelle Università, rifuggono ora dall'entrare nella magistratura, preferendo di darsi alla professione libera o ad altre carriere.

I risultati degli ultimi concorsi sono a questo proposito, per quanto rattristanti, altrettanto eloquenti.

Difficilmente, infatti, si riesce ora a coprire il numero dei posti di uditore giudiziario messi ogni anno a concorso, e sempre o quasi sempre, la massima parte dei vittoriosi risultano approvati appena col minimo di punti.

Si contano sulle dita gli uditori che conseguono una buona puntazione, e questi pochissimi con l'andare del tempo non rimangono, o difficilmente rimangono, nella magistratura, ma preferiscono ordinariamente di concorrere alla carriera amministrativa del Ministero, o ad altre carriere. Se si continua ad andare di questo passo, io credo che non tarderà molto ad imporsi una epurazione su larga scala degli inetti e degli incapaci dalla magistratura, di fronte ai quali gli indegni per condotta o per atti riprovevoli rappresentano fortunatamente, come hanno sempre rappresentato, una minoranza insignificante.

Le cause di questa piaga della magistratura sono due: la scarsità degli stipendi e lo spettro pauroso del pretorato.

Scarsrezza degli stipendi. Come si sa, il magistrato, per i primi dieci o dodici anni, consegue appena uno stipendio di sei, sette o otto lire al giorno; ora figuriamoci un po' com'egli possa mantenersi decorosamente, specialmente se ha famiglia, con questa meschina retribuzione.

L'incubo del pretorato poi è quello che più spaventa i giovani laureati in legge, e li trattiene dall'entrare nella magistratura o li incita ad uscirne. I giovani magistrati sono costretti ora a trascorrere dieci o dodici anni, i migliori della loro vita, nelle sedi di pretura più [disagiate, in montagna, o nelle isole, o in regioni malariche (giacchè le preture di città, [o prossime alle grandi città sono per legge riservate ai giudici più anziani); e vanno in quelle sedi con lo stesso animo con cui i condannati vanno alla galera. È una vera relegazione per essi, e allorchè, dopo un lungo lasso di tempo, vengono via da quelle sedi, non si riconoscono più; sono...

Una voce. Incretiniti!

MOSCA TOMMASO. ...incretiniti, forse è la vera parola; peggiorati certo moralmente ed intellettualmente, disabituati allo studio ed al lavoro.

Il disegno di legge cerca di rimuovere la prima causa del male. Esso migliora alquanto il trattamento economico della magistratura, poichè riduce appena a sei mesi il periodo gratuito dell'uditorato, [trascorsi i quali l'uditoratore potrà ottenere la nomina a vice-pretore con la retribuzione di 150 lire mensili. Abolisce poi il grado e lo stipendio di-giudice aggiunto, per modo che da uditore si passerà direttamente a pretore e a giudice di tribunale con lo stipendio di tre mila lire.

Questo miglioramento però è ben poca cosa, e sembrami del tutto inadeguato allo scopo. Certo se non si riuscirà ad ottenere dal ministro del tesoro un maggiore sforzo, se non si assicurerà alla magistratura un trattamento veramente decoroso, difficilmente si arriverà ad attirarvi i migliori elementi.

So purtroppo l'obbiezione che ci si muove: l'amministrazione della giustizia, si dice, pesa già troppo sul bilancio dello Stato, e le condizioni dell'erario non consentono maggiori sacrifici.

Ecco il solito ritornello, che però, invece di contenere un argomento serio, contiene una grossa menzogna. La verità è che l'amministrazione della giustizia, lungi dal pesare sul bilancio dello Stato, rappresenta per esso una fonte di lucro non indifferente... (*Commenti*).

Ormai siamo arrivati a questo, che il monopolio dell'amministrazione della giustizia si è convertito in Italia in un monopolio fiscale, si è equiparato al monopolio del lotto, a quello del sale e del tabacco. (*Commenti*).

Si, è vero. Ho qui sott'occhio alcuni prospetti statistici sui proventi delle tasse giudiziarie che mi sono stati forniti dal Ministero delle finanze.

Orbene, da questi prospetti risulta che nel 1911 le tasse giudiziarie di registro hanno dato oltre due milioni; le tasse di bollo esclusivamente giudiziarie circa sette milioni, e le tasse gravanti cumulativamente su atti giudiziari e su atti civili ed amministrativi, (ma per massima parte sui primi, e per minima parte sui secondi e sui terzi) 42 milioni circa.

Ora calcolando, con molta approssimazione, che questa somma di 42 milioni sia dovuta per nove decimi agli atti giudiziari, e per un decimo agli altri atti civili e amministrativi, si ha che le tasse giudiziarie fruttano in complesso 47 milioni circa, cioè tre milioni di più di quanto costa in Italia tutta l'amministrazione della giustizia. Ciò è deplorabile, se pure non voglia dirsi vergognoso.

Non si ripeta, adunque, più che l'amministrazione della giustizia pesa già troppo sul bilancio dello Stato; si dica piuttosto che essa, prelevate tutte le spese, costituisce un cespite d'entrata per lo Stato, e che l'Italia ha saputo tramutarla da un onere gravoso in un monopolio fiscale redditizio.

Se si spendesse per l'amministrazione della giustizia quanto lo Stato ne ritrae, con qualche lieve aggiunta, non avremmo più tanti stipendi di fame, nè assisteremmo allo spettacolo doloroso di vedere ancora applicata in materia penale la tariffa del 1865 ai testimoni, ai giurati, ai periti ed ai giudici, i quali ultimi sono ormai ridotti a questo, di dovere studiare il modo di astenersi dalle trasferte, allo scopo di non rimetterci del proprio, non bastando certo la meschina indennità di lire sei al giorno a pagare nemmeno la vettura.

Il progetto poi cerca di eliminare la seconda causa del male col proporre lo sdoppiamento della carriera, assicurando ai giovani più valorosi che abbiano, dopo due anni di uditorato, superato un concorso abbastanza difficile, la carriera del tribunale, e liberandoli così dall'incubo del pretorato. La carriera, secondo il progetto, comincerebbe da un unico punto di partenza

l'uditorato, e poi si biforcherebbe in due linee, non più subordinate l'una all'altra, come erano per la legge del 1865, nè confuse fra loro, come sono ora per la legge del 1907, ma quasi parallele, le quali linee s'incontrerebbero nuovamente in uno stesso punto d'arrivo, cioè la Corte di appello. Per l'una di esse s'incamminerebbero, dopo un anno di tirocinio, e dopo un esame pratico, gli uditori che volessero guadagnar presto come pretori; l'altra sarebbe riservata, dopo due anni di tirocinio, e dopo la vittoria di un concorso teorico-pratico, a quegli uditori più valorosi che preferissero di rimanere nei tribunali.

Certo questo sistema ha pregi indiscutibili. Ma presenta anche alcuni inconvenienti, ed il principale è questo, che manda alle preture i meno idonei, cioè lo scarto degli uditori, perchè i migliori, naturalmente, preferiranno la carriera del collegio. Ora questo mi sembra un male, perchè il magistrato che ha più contatto col popolo è il pretore, perchè le popolazioni rurali non conoscono l'amministrazione della giustizia se non attraverso il pretore, il quale per loro impersona la giustizia; donde la convenienza sociale e politica di mandare sempre buoni magistrati nelle preture.

Dippiù il sistema proposto presenta un altro e più grave inconveniente, quello di fossilizzare il magistrato nelle preture, senza speranza, o con pochissima speranza di uscita e di renderlo quindi, dopo un certo tempo, malcontento e inquieto.

È vero che nel progetto si dice che i pretori possono aspirare al terzo dei posti di Corte d'appello, quando siano classificati due volte promovibili a scelta, ma io ritengo che questa disposizione rimarrà lettera morta. Noi già sappiamo quanta difficoltà si trovava prima, sotto l'impero della legge 1865, a promuovere giudice di tribunale un pretore ed era stato quattordici o quindici anni nei mandamenti a far da giudice singolo.

Figuriamoci ora quanta maggiore difficoltà s'incontrerà nel promuovere di botto un pretore che non è stato mai in collegio, ed è rimasto per quindici o più anni nelle preture, a presidente di tribunale o a consigliere di appello. Sarebbe un vero salto acrobatico il suo.

Forse si potrebbe in certo modo riparare a questo inconveniente, ammettendo anche i pretori, dopo due anni o tre anni di grado, al concorso per giudice di tribunale, con l'obbligo però in essi di prendere il posto corrispondente ai punti di approva-

zione. E per evitare lo sconeio che i pretori, superando il concorso, vengano retribuiti con uno stipendio inferiore a quello che prima percepivano, si potrebbe, con un lieve ritocco della tabella, abolire la quarta categoria dei giudici a tremila lire, e si potrebbe inoltre ai pretori retribuiti con oltre quattromila lire, che avessero superato il concorso per il tribunale, conservare la differenza di stipendio come maggiore assegno *ad personam*. Al concorso dovrebbero essere ammessi anche gli attuali giudici aggiunti, i quali, altrimenti, pur passando, secondo le disposizioni transitorie, nel ruolo unico dei tribunali, sarebbero costretti a rimanere per dodici o quindici anni nelle preture, donde non avrebbero più la possibilità di uscire, come prima mediante l'esame per merito.

Io, in verità, avrei vagheggiato un altro sistema, quello cioè del giudice in missione di pretore, o giudice itinerante, che ebbi l'onore di esporre alla Camera nella tornata del 5 dicembre 1910, e che il compianto Gianturco intendeva di proporre alla Camera: sistema che vige in Prussia e che ho visto con piacere sostenuto autorevolmente in Senato dal senatore Scialoja e dal senatore Perla. È un sistema che permette una notevole riduzione non già del numero delle preture, ma del numero dei pretori, e non ha niente a che fare, come erroneamente si crede, con l'aggruppamento permanente di due o più preture limitrofe. Si tratterebbe, in sostanza, di incardinare tutti i giudici pretori al tribunale del circondario, e di destinare poi, anno per anno, alcuni di essi a tener udienze, periodicamente, in due o tre preture poco importanti, anche non limitrofe. Si avrebbero così non aggruppamenti reali e permanenti di due o più preture limitrofe, ma unioni personali e variabili di anno in anno di due o più preture, anche non limitrofe, sotto la giurisdizione dello stesso magistrato; unioni determinate specialmente dall'età e dall'attività del magistrato medesimo. Noi abbiamo ora oltre 600 preture che emettono meno di 150 sentenze all'anno, fra civili e penali, e che non giustificano affatto la permanenza continua sul luogo di un magistrato di carriera. Perchè costringere un magistrato di carriera a poltrire ivi all'ozio e ad intristire nei pettegolezzi locali? Non sarebbe meglio chiamarlo a lavorare in tribunale, o in altri uffici più importanti, e mandarlo solo per due o tre volte al mese in quelle piccole preture a tenervi udienza?

Bisognerebbe però allora destinare in queste piccole preture un cancelliere, con attri-

buzioni più ampie di quelle che questo funzionario ha attualmente, e nominarvi, per le istruttorie e per gli affari di carattere amministrativo, un vice-pretore retribuito con cento o centocinquanta lire al mese, imponendogli l'obbligo di non esercitare il patrocinio e di non immischiarsi nelle lotte locali. Così l'autonomia delle attuali preture sarebbe pienamente rispettata, senza procedere affatto al loro aggruppamento permanente, o alla loro fusione.

Ad ogni modo è bene che il sistema proposto dall'onorevole ministro Finocchiaro-Aprile faccia il suo esperimento, e speriamo che questo esperimento riesca. Ma, se non riuscirà, non vi è, secondo me, altro modo di risolvere il problema (data la grande difficoltà e la quasi impossibilità di sopprimere le piccole preture e di ferire così al cuore gl'interessi e, più degl'interessi, l'amor proprio di tanti piccoli centri) che adottare l'istituto del giudice in missione di pretore, o giudice itinerante.

Il disegno di legge però, se ha dei pregi indiscutibili, ha anche un grave difetto: quello cioè di collegare il miglioramento degli stipendi e della carriera della magistratura con una riforma molto grave e molto discussa, quella del giudice unico.

È il solito errore comune a quasi tutti i progetti di riforma giudiziaria finora presentati al Parlamento, e che è stato causa principale del loro insuccesso: si è voluto sempre far dipendere il miglioramento degli stipendi da alcune radicali riforme giudiziarie.

È un errore di cui si sono già accorti in Francia dove il guardasigilli ha dichiarato solennemente nella seduta del 5 maggio ultimo, di voler mantenere distinte l'una cosa dall'altra.

Io vorrei perciò pregare l'onorevole ministro di stralciare dal progetto questa proposta del giudice unico la quale può compromettere l'esito della riforma che tutti invece desideriamo di condurre in porto; tanto più che tale proposta non costituisce affatto un caposaldo del disegno di legge dal momento che dall'istituto del giudice unico di prima istanza in materia civile il ministro si ripromette appena una diminuzione di cento posti di giudice ossia una economia di trecento o trecentocinquanta mila lire sulla somma di un milione e duecentosettanta mila lire che occorre per la completa attuazione della riforma. Anzi io non comprendo nemmeno come si possa ottenere questa economia, una volta che il collegio deve rimanere per le materie penali e per gli appelli civili.

Se poi l'onorevole ministro intendesse di tener fermo alla proposta del giudice unico, io dovrei combatterla con pieno convincimento. Secondo me, essa rappresenta un semplice e meschino espediente finanziario, e costituisce, con tutto il rispetto dovuto a autorevoli scrittori ed alla memoria dell'onorevole Zanardelli, non un progresso, ma un regresso, cioè la perdita di una garanzia per la retta amministrazione della giustizia. Si dica quel che si voglia, è un fatto innegabile, un assioma (e gli assiomi non si dimostrano) che sei occhi vedono meglio di due; che giova, cioè, sulle questioni di diritto e di fatto, specialmente complesse e difficili, sentire l'avviso di più persone; quello che vede l'uno può non vedere l'altro.

Che cosa si obietta? Si dice in primo luogo: il collegio, sì, è una garanzia, ma esso in realtà non funziona nel maggior numero delle cause: in queste è sempre il relatore che fa tutto. Certo non può negarsi che nelle cause semplici o di poca importanza il collegio non funziona; ma ciò accade perchè le parti non credono di discutere quelle cause e di richiamare su di esse la speciale attenzione di tutti i componenti del tribunale.

Quando però le parti o i loro difensori vogliono che il collegio funzioni essi hanno bene il modo di avvalersi della garanzia della collegialità discutendo la causa alla udienza, presentando memorie, e raccomandando l'esame degli atti e lo studio della questione al presidente e agli altri componenti il collegio. Ora perchè voler togliere alle parti la facoltà di giovare di questa garanzia?

Si soggiunge: la responsabilità collegiale assorbe o attenua di molto la responsabilità individuale; questa è più accentuata, o come suol dirsi, più squisita col sistema del giudice unico. Ma anche ciò è inesatto, perchè non deve dimenticarsi che il tribunale non è un collegio numeroso, ma è composto di sole tre persone e che le sentenze da esso emesse in materia civile portano la firma di chi le ha redatte con la qualifica di estensore. Sicchè in queste sentenze abbiamo, oltre alla responsabilità collegiale, anche quella individuale dell'estensore, nè si è dato mai il caso che questi abbia ripudiata la sua responsabilità individuale per riversarla sul collegio. Se infatti il relatore non avesse creduto di assumerla, se non fosse stato del parere della maggioranza, avrebbe, come la legge gliene dava diritto, lasciato le carte e fatto scrivere la sentenza ad uno degli altri giudici.

Si parla inoltre di maggiore speditezza e celerità nei giudizi innanzi ai giudici singoli. Ed anche questa è una illusione. Chi non sa che nelle preture, specialmente in quelle oberate di lavoro, si lamenta spesso un ritardo maggiore nella pubblicazione delle sentenze, che non nei tribunali?

Nè poi è vero (io posso affermarlo con sicurezza, per esperienza personale di circa un trentennio) che la discussione collegiale in Camera di consiglio sia una lustra e poco o punto giovi. Essa, invece, riesce effettiva e proficua, sempre quando il tribunale sia ben composto ed abbia a capo un buon presidente. In primo luogo la collegialità costringe il giudice relatore a leggere bene gli atti, ed a studiare la causa, per poterne riferire ai colleghi. In secondo luogo la collegialità giova a far decidere gl'irrisolti ed a metterli sulla buona via. Chi ha pratica dei collegi giudiziari sa che vi sono parecchi magistrati, scrupolosi, diligentissimi, molto esatti e minuti nell'espone le ragioni pro e contro una data tesi, ma sempre oscillanti ed esitanti nel pronunziarsi, perchè non sanno cogliere l'argomento prevalente o decisivo; essi appartengono alla categoria abbastanza numerosa di quelli che propendono per l'ultimo che parla. Ora questi magistrati, lasciati a sè soli, pigliano facilmente delle cantonate; nei collegi, invece, sono messi subito sulla retta via e scrivono ottime sentenze.

Questo dal lato teorico. Dal lato pratico poi è facile prevedere lo sconvolgimento che produrrà il sistema del giudice unico nei tribunali più importanti, come Napoli, Roma, Milano, Torino, ecc. Immaginemoci quale baraonda si verificherà in quei tribunali nei giorni di udienze civili, che sono ordinariamente tre per settimana. Invece di aversi in quei giorni cinque, sei o sette udienze civili, quante sono ora le sezioni, si avranno invece quindici, venti, venticinque udienze, quanti saranno i giudici unici. E poichè i locali mancano e il numero dei funzionari di cancelleria è limitato, si dovrà per necessità tenere le udienze in ore diverse dello stesso giorno e in locali diversi, con grave disagio delle parti e dei difensori, e si dovranno compilare 20 o 25 verbali d'udienza nello stesso giorno. Immaginemoci poi quanta ressa si farà per avere un giudice invece di un altro, se anche adesso, com'è noto, si fa molte volte ressa per ottenere la destinazione di una sezione, invece di un'altra!

Inoltre occorrerà, in sede di coordinamen-

to, modificare e scambussolare tutte quelle procedure che presuppongono la coesistenza di un giudice delegato e del collegio, come le procedure di graduazione, di fallimento, di prova testimoniale e via dicendo, e regolare diversamente i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato, e la risoluzione delle questioni ora deferite al collegio. E perchè tutto questo profondo scambussolamento degli ordini processuali e di tante consuetudini e tradizioni forensi? Per una meschina economia di 350,000 lire!

A me dispiace di combattere da questo punto di vista il disegno di legge, che pure, sotto tanti altri aspetti, è meritevole di plauso; ma la verità innanzi tutto.

Un altro notevole pregio di questo disegno di legge sta in ciò: che esso non solo provvede ad un migliore reclutamento della magistratura, ma anche ad un miglior sistema delle promozioni.

Il problema delle promozioni nella magistratura è uno dei più spinosi e delicati dell'ordinamento giudiziario: poichè niente preoccupa di più il magistrato, quanto il timore di non salire o di salire con molto ritardo.

Il progetto che discutiamo abolisce i concorsi introdotti dalla legge Orlando del 1907 e ripristina gli antichi scrutini individuali; sopprime, cioè, le classificazioni comparative dei magistrati e rimette in vigore le classificazioni individuali. Io, per parte mia, plaudo a questa innovazione o meglio a questo ritorno all'antico, per quanto concerne le promozioni di giudici e sostituti procuratori del Re ai posti superiori; perchè, come acutamente notava l'illustre senatore Mortara nel recente suo discorso inaugurale dell'anno giuridico alla Corte di cassazione, i concorsi fra giovani magistrati che non hanno potuto ancora dare una lunga ed indiscussa prova della loro dottrina e del loro carattere, non sono possibili o racchiudono una formidabile incognita.

Però desidererei che le categorie normali di promovibili, invece di due, come si propone nel progetto (promovibili per turno ed a scelta) fossero tre in conformità dei voti espressi dall'Associazione dei magistrati: promovibili per turno, promovibili per merito e promovibili per merito distinto.

È vero che nel progetto è contemplata anche la categoria dei promovibili per merito eccezionale; ma questa classificazione, appunto perchè eccezionale e non normale, non si darà a nessuno, o si darà a pochissimi, come accadeva nel passato.

Se si manterranno, come normali, le sole due categorie di promovibili per anzianità e per merito, si verificherà ben presto lo stesso inconveniente che già ebbe a deplorarsi sotto l'impero del regolamento Ronchetti del 1904: cioè, tutti i promovibili, in ragione di circa l'80 per cento, entreranno nella categoria dei promovibili per merito, e tutti invece gli impromovibili o quasi, in ragione del 20 per cento, saranno classificati fra i promovibili per turno. E così l'unico, il vero criterio che regolerà le promozioni sarà quello della anzianità; criterio che porta lo sconcerto e lo scoraggiamento nei più valorosi ed operosi, togliendo loro qualsiasi stimolo a distinguersi nello studio qualsiasi incitamento ad emergere.

Ed un altro emendamento vorrei che si introducesse nel disegno di legge per agevolare la carriera ai migliori: permettere, cioè, su richiesta dell'interessato, e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, lo scrutinio anticipato dopo sei anni di grado in Corte di appello ed otto in tribunale. Lo scrutinio anticipato dovrebbe però essere consentito esclusivamente agli effetti del merito distinto, per modo che coloro che non ottenessero tale classificazione dovrebbero reputarsi come non ancora scrutinati, ed attendere quindi per lo scrutinio definitivo il loro turno.

Quello però che non approvo è l'abolizione del concorso, o del sistema della classificazione comparativa, per le promozioni alla Cassazione. In Cassazione si dovrebbe arrivare sempre per merito, non mai per anzianità e prescegliere fra i meritevoli i migliori. In questi tre anni di applicazione della legge Orlando io credo che i concorsi per la Cassazione abbiano dato in complesso buoni risultati. Che se si volessero rimuovere gli inconvenienti a cui il sistema ha dato luogo, si potrebbe al concorso sostituire, ferma però sempre la classificazione comparativa in luogo della individuale, una lista di avanzamento, modificabile anno per anno in base ai nuovi scrutini, stabilendosi che i nuovi scrutinati debbano prendere in questa lista di avanzamento non già gli ultimi posti, ma quelli meglio corrispondenti al loro merito. Questo era, se non erro, il sistema proposto dal ministro Bonasi nel 1900.

Un'altra notevole riforma in ordine alle promozioni contiene il disegno di legge, ed è quella di non dare più gran peso nella classificazione dei magistrati alle pubblicazioni giuridiche ed alle monografie (*Commenti*).

Il progetto infatti prescrive che si deve tener conto, nelle classificazioni, principalmente dei lavori giudiziari e dell'opera del magistrato; e fa bene, poichè il merito del magistrato è ben diverso dal merito dello scrittore e dell'erudito; esso consiste in quel senso giuridico pratico per cui si sa cogliere il vero punto della questione e risolverlo secondo giustizia ed equità.

Come è stato bene osservato vi sono ottimi magistrati, che sono pessimi scrittori di monografie, e viceversa vi sono ottimi scrittori di monografie, che sono pessimi magistrati. (*Approvazioni*).

Una voce. Se pure le monografie sono autentiche.

MOSCA TOMMASO. Un'altra disposizione del progetto che approvo è quella della riduzione dei limiti di età per i consiglieri di Cassazione da 75 a 70 anni.

Ho sentito combattere dal collega Venditti questa disposizione. Ora io dico all'onorevole Venditti: È vero che vi sono magistrati, che dopo i settanta anni conservano ancora il pieno vigore fisico ed intellettuale. Ma è vero pure che questa è una eccezione; e *quod bis vel semel accidit praetereunt leges, latores*. La regola, invece, è che pel magistrato, come per qualunque altro funzionario, a settant'anni comincia, più o meno insensibilmente, il decadimento fisico e intellettuale. Sicchè allora restringiamo pure il limite di età a settant'anni, ma restringiamolo per tutti, anche per i gradi superiori a consigliere di Cassazione.

Se si ritiene che di regola a 70 anni non si sia più adatti a scrivere buone sentenze, ed a prendere più parte attiva e diligente nella decisione delle cause, come si può a quell'età essere reputati ancora idonei alla funzione ben più importante di dirigere una Corte d'appello o una Corte suprema o una Procura generale?

Io parlo contro il mio interesse personale, ma la verità innanzi tutto. Meglio, adunque, uguagliare nel trattamento di riposo tutti i magistrati superiori; meglio ridurre per tutti a settant'anni il limite di età. Così si farà indirettamente il vantaggio dei giovani magistrati, agevolando loro la carriera (*Commenti*). Soltanto, per non ferire diritti quesiti, o quasi, si potrebbe mantenere il limite di settantacinque anni solo per coloro che al momento della pubblicazione della legge si trovassero ad occupare posti superiori a quello di consigliere di Cassazione.

Riassumendo, adunque, e concludendo, io ritengo che questo disegno di legge abbia dei pregi e dei difetti, ma che i primi superino di gran lunga i secondi. Io confido che i difetti nel corso della discussione verranno man mano eliminati, ma dichiaro francamente che, se pure qualcuno di essi dovesse rimanere, e se pure (cosa che non mi auguro) la Camera dovesse trangugiare l'amara pillola del giudice unico, io voterei sempre, sebbene con molto minore entusiasmo, il presente progetto di legge, per questa semplicissima ragione, che esso, aumentando gli stipendi e liberando i giovani più valorosi dall'incubo del pretorato, contribuirà certamente a migliorare il reclutamento della magistratura e ad arrestarne il progressivo decadimento. (*Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano coll'oratore*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e interpellanze presentate oggi.

BASLINI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quale esito abbia avuto l'inchiesta sulle cause che determinarono il recente disastro ferroviario presso Velletri e se intenda provvedere alla sistemazione e al miglioramento del servizio sulla intiera linea Roma-Velletri-Terracina, ove da anni le comunicazioni ferroviarie sono in condizioni deplorabilissime.

« Veroni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sull'arresto e sullo sfratto di Gustavo Hervé e sulle pratiche scientifiche a cui il medesimo è stato sottoposto.

« Viazzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina e dei lavori pubblici per sapere il motivo per il quale, malgrado le assicurazioni date, non sia ancora stato restituito alla linea Civitavecchia-Golfo Aranci il piroscafo statale *Caprera*.

« Congiu ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della marina e dei lavori pubblici per sapere se intendano provvedere perchè

sia sollecitamente restituito alla linea Civitavecchia-Golfo Aranci il piroscafo di Stato *Caprera* e sieno sistemati definitivamente gli orari ferroviari della Sardegna, adottati in via provvisoria.

« Abozzi, Pala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle condizioni del comune di Comacchio impossibilitato da tre mesi a pagare impiegati, maestri e medici ed a distribuire ai poveri il chinino di Stato.

« Marangoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se il servizio tramviario fonte di continue perturbazioni alla vita ed alla viabilità cittadina, debba e possa ancor essere mantenuto, specie se meglio non affidano le Società ed altri enti dirigenti di un migliore funzionamento senza perenni soluzioni di continuità, tanto più deplorate generalmente quanto meno giustificate, e come applichi il Governo alle fattispecie la tutela della libertà di lavoro.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se ora che la Commissione incaricata dello studio dei provvedimenti sulla viabilità rurale ha compiuto i suoi lavori, intenda presentare sollecitamente alla Camera il relativo disegno di legge.

« Abozzi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli onorevoli ministri della guerra e del tesoro per sapere quali provvedimenti intendano adottare per rendere più sollecita la attribuzione degli assegni ai veterani delle guerre nazionali.

« Pala, Abozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se creda opportuno di studiare immediatamente le disposizioni necessarie per conciliare le norme contenute nella nuova legge 16 giugno 1912, n. 612, relativa alle norme per il transito delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, con le vigenti pattuizioni internazionali.

« Di Frasso ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e quando verrà sottoposta all'approvazione del Parlamento una legge riconosciuta oramai urgentissima, che regoli la sistemazione definitiva dei demani nel Mezzogiorno ed in Sicilia.

« Gesualdo Libertini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della guerra, per sapere quando finalmente si darà principio alla costruzione della direttissima Bologna-Firenze, riconosciuta di suprema necessità nazionale tanto nei rispetti economici quanto nei rispetti della difesa militare. E fa questa domanda specialmente per la ragione che non si può dire tecnicamente cominciata la costruzione della suddetta ferrovia quando non siano cominciati i lavori del grande tunnel di vertice.

« Bacchelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul ritardo dei lavori già appaltati pel consolidamento delle frane in abitato di Oriolo (Cosenza).

« Turco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi per sapere se e quando intenda provvedere al servizio rurale, vivamente reclamato, nell'agro della città di Campobasso.

« Cannavina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se di fronte al lunghissimo ritardo a provvedere sulle domande degli assegni ai veterani, non creda di adottare speciali misure per fare cessare questo doloroso stato di cose, che contrasta colle finalità della legge.

« Paniè ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici per sapere come intendano di risolvere la grave crisi di disoccupazione che affligge la provincia di Ferrara data l'insufficienza dei lavori pubblici invernali e il loro ingiustificato ritardo.

« Marangoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, come intenda provvedere perchè la mancata registrazione da parte della Corte dei conti del regio de-

creto 6 ottobre 1912 approvante il regolamento provvisorio per l'attuazione della legge 25 giugno 1912, non riesca d'insormontabile ostacolo all'esecuzione della legge stessa, privando i comuni di acqua potabile, di opere d'igiene, e di costruzione e sistemazione di ospedali comunali e consorziali, per tempo indeterminato, mentre sempre più urgono i bisogni per cui la provvida legge fu fatta.

« Lucifero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che determinarono l'abbandono della promessa fatta da parecchi anni, della sistemazione della stazione ferroviaria di Migliarino Pisano in provincia di Pisa.

« Sighieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quando vorrà disporre che sia pagata ai maestri delle scuole serali la ricompensa che è loro dovuta per l'opera prestata nel 1911

« Pansini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul ritardo nel pagamento di alcuni comuni dei sussidi per la costruzione delle strade d'accesso alle stazioni.

« Danieli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio, per sapere se intendano spiegare un'azione per rivendicare il demanio del comune di Caltagirone contro le usurpazioni avvenute a suo danno.

« Colajanni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio, sull'agitazione in Caltagirone per la reintegra delle usurpazioni che si affermano esistenti a danno dei demani comunali e per la quotizzazione degli stessi demani.

« Gesualdo Libertini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà provveduto alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia a Catanzaro.

« Casolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere a qual punto sono i lavori della Commissione per la revisione e semplificazione delle tariffe e condizioni di trasporto istituita a norma dell'articolo 38 della legge 7 luglio, n. 429, e se entro il 28 giugno 1912 sarà attuata la nuova tariffa, circa le spedizioni dello scalo marittimo di Savona; il tutto secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato nella tornata del 19 giugno 1911 in occasione dello svolgimento dell'interpellanza presentata dal sottoscritto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Astengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra circa il congedamento dei militari richiamati di 2^a categoria e circa il congedo spettante alla classe del 1890. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Eugenio Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per conoscere le ragioni, per le quali i professori delle scuole medie, nominati straordinari con decreto ministeriale 25 luglio u. s., avente effetto dal 1^o agosto, non hanno ancora percepito stipendio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se siano a sua conoscenza i provvedimenti di ordine sanitario emessi da alcuni prefetti in base agli articoli 1 della legge sanitaria e 3 della legge provinciale e comunale e specialmente l'ordinanza 19 agosto 1910, n. 3940, del prefetto di Bergamo e che ha dato origine a molti procedimenti penali in quella provincia, chiusi con sentenza di condanna a pene restrittive della libertà personale; se non creda opportuno di dare ai signori prefetti istruzioni sulla applicazione e sulla interpretazione degli articoli 125 e 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1^o agosto 1907; e se in vista di un recente giudicato della Corte suprema romana pronunciato in materia, contrariamente alle proposte del procuratore generale sulla applicazione dei suddetti articoli di legge, non ritenga conveniente, a tutela della incolumità e libertà delle persone quanto della pubblica igiene, di presentare

un disegno di legge interpretativo degli articoli 125 e 129 delle suddette leggi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Benaglio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se gli sia noto che (mentre sta dinanzi al Parlamento un disegno di legge diretto a mitigare le eccessive asprezze del vincolo forestale, inutili ai fini della razionale conservazione dei boschi) ci sono in Valsassina, nella provincia di Como, taluni agenti forestali che, o per istigazione di uomini malevoli, o per un esagerato sentimento di fiscalismo, cercano di rendere più gravose a quei valligiani le disposizioni del vincolo; e per sapere anche se intenda prendere all'uopo opportuni provvedimenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Cermenati ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e delle finanze, sulla inespicabile postuma esclusione del comune di Melito Portosalvo, dall'elenco di quelli in cui la percentuale delle case danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, raggiunge il limite dell'ottanta per cento voluto dall'articolo 1^o del regio decreto 31 luglio 1911, n. 874, agli effetti della indennità di disagiata residenza dovuta agli impiegati ivi residenti.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia e giustizia sulla necessità d'istituire a Reggio Calabria una sezione di Corte d'appello, per rendere più pronta ed efficace la giustizia, dando anche novello impulso di vita ad una città colpita dalla sventura.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di ripristinare a Reggio Calabria gli uffici della Direzione compartimentale delle ferrovie di Stato per le linee calabresi, non essendo nè pratico, nè equo che, dopo quattro anni dal disastro, restino ancora lontani dalla loro sede naturale.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla urgente necessità di provvedere al generale miglio-

ramento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e particolarmente sulla necessità di ingrandire la stazione di Oneglia, affinché possa soddisfare al crescente movimento commerciale di quella città.

« Agnesi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere come e quando intenda provvedere alla grave insufficienza delle stazioni ferroviarie di Sansevero e Chienti-Serracapriola sia in rapporto alle esigenze degli uffici e dei viaggiatori, come in rapporto al cresciuto traffico delle merci.

« Fraccacreta ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulle deficienze di costruzione e di esercizio della ferrovia Genova-Ventimiglia anche in rapporto agli orari dei treni viaggiatori; sull'urgente necessità di provvedere, almeno nei tratti di maggior traffico e di più facile esecuzione, al raddoppiamento del binario nonché alla sostituzione di convenienti edifizii in muratura alle indecenti baracche in legno che da oltre 44 anni funzionano su detta linea, da stazioni per viaggiatori e merci.

« Astengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere con quale direttiva intenda regolare le concessioni per la costruzione ed esercizio di linee ferroviarie complementari, e per l'esercizio di linee automobilistiche in Sardegna.

« Cao-Pinna ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri sulla tardata sistemazione giuridica internazionale dello Istituto Italo-Albanese di S. Adriano, antico e glorioso centro di libera cultura, e tramite costante di rapporti di solidarietà fra le colonie albanesi in Italia e la madre patria.

« Turco ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'istruzione pubblica, sulle cause del grave disordine in cui versa l'insegnamento del liceo-ginnasio e della scuola normale femminile in Campobasso e sulla urgente necessità di adottare analoghi provvedimenti.

« Cannavina ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio ed il ministro degli esteri sulla condotta del Governo in rapporto alla situazione balcanica.

« Graziadei ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, intorno ai mezzi coi quali si propone di agevolare, a vantaggio degli agricoltori e dell'economia nazionale, la ricostituzione dei vigneti su legno americano.

« Luciani ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni, testè lette, saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri, cui sono rivolte, non vi si oppongano entro il termine regolamentare.

Presentazione di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Eugenio Chiesa ha presentato una proposta di legge, che sarà inviata agli Uffici, perchè ne autorizzino, se credano, la lettura.

La seduta termina alle 18.50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario. (*Approvato dal Senato*). (1110)

Discussione dei disegni di legge:

3. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa. (168)

4. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto. (252)

5. Sull'esercizio delle farmacie. (142)

6. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie. (*Approvato dal Senato*). (160)

7. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari. (138)

8. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari. (121, 122, 140).

9. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale. (253)

10. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato, della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda. (219)

11. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera. (428)

12. Pensione ed indennità agli operai della Zecca. (472)

13. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici, ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35. (186)

14. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro. (347)

15. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi. (591)

16. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia. (483)

17. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli. (605)

18. Disposizioni sul reato di diffamazione. (85)

19. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per trasporti, in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale. (726)

20. Ordinamento del Consiglio coloniale. (755)

21. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'Orfanatrofio femminile e dell'Ospizio di mendicizia di Pisa. (803)

22. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione. (450)

23. Aumento del numero dei consiglieri di Stato. (578)

24. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia. (449)

25. Indicazioni stradali. (*Approvato dal Senato*). (741)

26. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910. (792)

27. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele. (787)

28. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli Ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello. (827)

29. Tombola telegrafica a favore degli Ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia. (693)

30. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'Ospedale civico e del Ricovero di mendicizia d'Eboli. (890)

31. Tombola telegrafica a favore degli Ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli Asili infantili e di mendicizia di detti comuni. (789)

32. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi. (942)

33. Riunione delle tombole e lotterie nazionali. (927)

34. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali. (904)

35. Per la difesa del paesaggio. (496)

36. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali. (301)

37. Tombola a favore degli Ospedali ed Asili infantili di San Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro, e dei Ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra e Montecorvino, Casalvecchio di Puglia, San Paolo Civitate e Chieuti. (1060)

38. Tombola a favore degli Ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina e Cervaro e nel comune di Casalvieri. (1061)

39. Tombola a favore degli Ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Motola e Laterza. (1062)

40. Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. (1034)

41. Tombola telegrafica a beneficio dell'Ospedale civile di Andria. (1069)

42. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati tecnici relativi. (*Approvato dal Senato*). (972)

43. Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908. (1089)

44. Tombola a favore degli Ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri. (1083)

45. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti. (650)

46. Istituzione di uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici. (64)

47. Tombola a favore delle Opere Pie di Sant'Angelo Lodigiano. (1070)

48. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di mendicizia ed annesso Ospedale civile di Cagnano Varano e degli Ospedali di Carpino e Rodi Garganico. (1068)

49. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale. (1104)

50. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia. (1106)

51. Tombola a favore dell'Ospedale di Guglionesi. (1071)

52. Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova. (1029)

53. Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca fra la Sardegna e la Corsica. (688)

54. Fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali e commerciali e del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura. (782)

55. Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettori pubblici. (778)

56. Conversione in legge del regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica). (1086)

57. Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici. (722)

58. Vendita del locale delle regie scuole in Susa di Tunisia di proprietà dello Stato. (754)

59. Tombola telegrafica a favore degli Ospedali di Gaeta e di Fondi. (1160)

60. Provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli operai italiani emigrati all'estero e degli operai stranieri residenti nel Regno. (1149).

61. Conversione in tombola della lotteria autorizzata con la legge 11 giugno 1908, n. 272. (1180)

62. Lotteria a favore del Ricovero di mendicizia e della Società delle case popolari di Livorno. (1173)

63. Tombola a favore del reparto tubercolosi dell'Ospedale di Umbertide e degli Ospedali di Pietralunga e Montone. (1187)

64. Approvazione del trattato di pace di Losanna del 18 ottobre 1912 con l'Impero Ottomano e provvedimenti per la Libia. (1200)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

65. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica. (387)

66. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati. (Doc. VIII-*bis*)

67. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata. (709)

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia